Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2023/0156(COD)

17.11.2023

EMENDAMENTI
133 - 434

Progetto di relazione
Deirdre Clune
(PE755.046v01-00)

Istituzione del codice doganale dell'Unione e dell'Autorità doganale dell'Unione europea e abrogazione del regolamento (UE) n. 952/2013

Proposta di regolamento
(COM(2023)0258 – C9-0175/2023 – 2023/0156(COD))

Emendamento 133
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Thierry Mariani

Proposta di regolamento
Visto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sul marchio d'origine,

Or. fr

Emendamento 134
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Al fine di disporre di mezzi efficaci per conseguire gli obiettivi dell'unione doganale, si dovrebbero riesaminare ***e*** semplificare diverse norme e procedure che disciplinano le modalità con cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione o portate fuori da esso. È opportuno prevedere un insieme moderno e integrato di servizi elettronici interoperabili ai fini della raccolta, dell'elaborazione e dello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell'attuazione della normativa doganale (centro doganale digitale dell'Unione europea, "centro doganale digitale dell'UE"). Dovrebbe essere istituita un'Autorità doganale dell'Unione europea ("Autorità doganale dell'UE") con il ruolo di capacità operativa centrale per la governance coordinata dell'unione doganale in settori specifici.	(4) Al fine di disporre di mezzi efficaci per conseguire gli obiettivi dell'unione doganale, si dovrebbero riesaminare**,** semplificare ***e armonizzare*** diverse norme e procedure che disciplinano le modalità con cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione o portate fuori da esso. È opportuno prevedere un insieme moderno e integrato di servizi elettronici interoperabili ai fini della raccolta, dell'elaborazione e dello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell'attuazione della normativa doganale (centro doganale digitale dell'Unione europea, "centro doganale digitale dell'UE"). Dovrebbe essere istituita un'Autorità doganale dell'Unione europea ("Autorità doganale dell'UE") con il ruolo di capacità operativa centrale per la governance coordinata dell'unione doganale in settori specifici.

Or. it

Motivazione

Come rilevato dalla relazione speciale 04/2021 "Controlli doganali: l'insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell'UE" della Corte dei conti europea, il quadro normativo non è abbastanza ben concepito da garantire che gli Stati membri selezionino i controlli da effettuare sulle dichiarazioni di importazione in modo armonizzato. Per di più, gli Stati membri attuano il quadro in modi diversi.

Emendamento 135
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Al fine di disporre di mezzi efficaci per conseguire gli obiettivi dell'unione doganale, si dovrebbero riesaminare ***e*** semplificare diverse norme e procedure che disciplinano le modalità con cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione o portate fuori da esso. È opportuno prevedere un insieme moderno e integrato di servizi elettronici interoperabili ai fini della raccolta, dell'elaborazione e dello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell'attuazione della normativa doganale (centro doganale digitale dell'Unione europea, "centro doganale digitale dell'UE"). Dovrebbe essere istituita un'Autorità doganale dell'Unione europea ("Autorità doganale dell'UE") con il ruolo di capacità operativa centrale per la governance coordinata dell'unione doganale in settori specifici.	(4) Al fine di disporre di mezzi efficaci per conseguire gli obiettivi dell'unione doganale, si dovrebbero riesaminare**,** semplificare ***e armonizzare*** diverse norme e procedure che disciplinano le modalità con cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione o portate fuori da esso. È opportuno prevedere un insieme moderno e integrato di servizi elettronici interoperabili ai fini della raccolta, dell'elaborazione e dello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell'attuazione della normativa doganale (centro doganale digitale dell'Unione europea, "centro doganale digitale dell'UE"). Dovrebbe essere istituita un'Autorità doganale dell'Unione europea ("Autorità doganale dell'UE") con il ruolo di capacità operativa centrale per la governance coordinata dell'unione doganale in settori specifici.

Or. en

Emendamento 136
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Dall'adozione del regolamento (UE) n. 952/2013 il ruolo delle autorità doganali si è evoluto per interessare sempre più l'applicazione della legislazione unionale e nazionale che stabilisce norme sulle merci soggette a vigilanza doganale, in particolare i requisiti non finanziari relativi alle merci necessari affinché queste possano entrare e circolare sul mercato interno. Tali funzioni non finanziarie sono aumentate in maniera esponenziale negli anni, in linea con le aspettative crescenti delle imprese e dei cittadini dell'Unione, per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità per le persone con disabilità, la sostenibilità, la salute umana, degli animali e delle piante, l'ambiente, la protezione dei diritti umani e dei valori dell'Unione. Nuovi strumenti, come il passaporto digitale dei prodotti, devono essere introdotti per garantire che le altre normative applicate dalle autorità doganali in materia di prodotti continuino a rispondere a tali aspettative. È pertanto necessario riflettere il numero crescente e la complessità dei rischi non finanziari includendo nella missione delle autorità doganali un riferimento specifico alla tutela di tutti questi interessi pubblici e, se del caso, della legislazione nazionale, in stretta cooperazione con altre autorità.	(5) Dall'adozione del regolamento (UE) n. 952/2013 il ruolo delle autorità doganali si è evoluto per interessare sempre più l'applicazione della legislazione unionale e nazionale che stabilisce norme sulle merci soggette a vigilanza doganale, in particolare i requisiti non finanziari relativi alle merci necessari affinché queste possano entrare e circolare sul mercato interno. Tali funzioni non finanziarie sono aumentate in maniera esponenziale negli anni, in linea con le aspettative crescenti delle imprese e dei cittadini dell'Unione, per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità per le persone con disabilità, la sostenibilità, la salute umana, degli animali e delle piante, l'ambiente, la protezione dei diritti umani e dei valori dell'Unione. Nuovi strumenti, come il passaporto digitale dei prodotti, devono essere introdotti per garantire che le altre normative applicate dalle autorità doganali in materia di prodotti continuino a rispondere a tali aspettative. È pertanto necessario riflettere il numero crescente e la complessità dei rischi non finanziari includendo nella missione delle autorità doganali un riferimento specifico alla tutela di tutti questi interessi pubblici e, se del caso, della legislazione nazionale, in stretta cooperazione con altre autorità. ***È altrettanto importante osservare che volumi significativi di merci nei principali porti e aeroporti vengono movimentati in trasbordo, provenienti da altri continenti e destinati ad altri continenti senza entrare nel mercato dell'UE. Tali merci non devono rispettare le stesse norme dell'UE in materia di sicurezza e prodotti imposte alle merci che entrano nel mercato interno.***

Or. en

Emendamento 137
Vlad-Marius Botoş

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, le autorità doganali competenti comunicano senza indebito ritardo alla Procura europea qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale potrebbero esercitare le loro competenze conformemente all'articolo 22 e all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. Le autorità doganali competenti si astengono dall'adottare misure che potrebbero compromettere la riservatezza delle indagini penali sugli stessi fatti condotte dall'autorità giudiziaria o di contrasto nazionale competente o dalla Procura europea, se richiesto da tali autorità.

Or. en

Emendamento 138
Deirdre Clune

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Alcune definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti dell'Unione e per chiarire i termini che rivestono significati diversi in settori diversi. Si dovrebbero inserire nella normativa doganale nuove definizioni intese a chiarire i ruoli e le	(7) Alcune definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti dell'Unione e per chiarire i termini che rivestono significati diversi in settori diversi. Si dovrebbero inserire nella normativa doganale nuove definizioni intese a chiarire i ruoli e le

responsabilità di taluni attori nei processi doganali. Per quanto riguarda l'importatore e l'esportatore, le nuove definizioni dovrebbero rendere questi operatori responsabili delle merci, anche relativamente ai rischi finanziari e non finanziari, al fine di potenziare la vigilanza doganale. Nel caso del nuovo concetto dell'importatore presunto, le nuove definizioni dovrebbero garantire che in alcuni casi, nell'ambito di una vendita on line dall'esterno dell'Unione, un operatore economico, a differenza del consumatore, sia ritenuto l'importatore e assuma le corrispondenti responsabilità. Si dovrebbero altresì introdurre nuove definizioni in relazione a un più ampio ambito di applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza doganale, gestione dei rischi e controlli doganali.	responsabilità di taluni attori nei processi doganali. Per quanto riguarda l'importatore e l'esportatore, le nuove definizioni dovrebbero rendere questi operatori responsabili delle merci, anche relativamente ai rischi finanziari e non finanziari, al fine di potenziare la vigilanza doganale. Nel caso del nuovo concetto dell'importatore presunto, le nuove definizioni dovrebbero garantire che in alcuni casi, nell'ambito di una vendita on line dall'esterno dell'Unione, un operatore economico, a differenza del consumatore, sia ritenuto l'importatore e assuma le corrispondenti responsabilità***, garantendo che l'operatore economico in questione abbia rispettato la normativa vigente applicata dalle autorità doganali quando le merci entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono, e fornendo, conservando e rendendo disponibili le scritture adeguate di tale conformità***. Si dovrebbero altresì introdurre nuove definizioni in relazione a un più ampio ambito di applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza doganale, gestione dei rischi e controlli doganali.

Or. en

Emendamento 139
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Alcune definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti dell'Unione e per chiarire i termini che rivestono significati diversi in settori diversi. Si dovrebbero	(7) Alcune definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti dell'Unione e per chiarire i termini che rivestono significati diversi in settori diversi. Si dovrebbero

inserire nella normativa doganale nuove definizioni intese a chiarire i ruoli e le responsabilità di taluni attori nei processi doganali. Per quanto riguarda l'importatore e l'esportatore, le nuove definizioni dovrebbero rendere questi operatori responsabili delle merci, anche relativamente ai rischi finanziari e non finanziari, al fine di potenziare la vigilanza doganale. Nel caso del nuovo concetto dell'importatore presunto, le nuove definizioni dovrebbero garantire che in alcuni casi, nell'ambito di una vendita on line dall'esterno dell'Unione, un operatore economico, a differenza del consumatore, sia ritenuto l'importatore e assuma le corrispondenti responsabilità. Si dovrebbero altresì introdurre nuove definizioni in relazione a un più ampio ambito di applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza doganale, gestione dei rischi e controlli doganali.

inserire nella normativa doganale nuove definizioni intese a chiarire i ruoli e le responsabilità di taluni attori nei processi doganali. Per quanto riguarda l'importatore e l'esportatore, le nuove definizioni dovrebbero rendere questi operatori responsabili delle merci, anche relativamente ai rischi finanziari e non finanziari, al fine di potenziare la vigilanza doganale. Nel caso del nuovo concetto dell'importatore presunto, ***che si applica a tutti i venditori e mercati coinvolti nella vendita a distanza di merci da importare da paesi terzi,*** le nuove definizioni dovrebbero garantire che in alcuni casi, nell'ambito di una vendita on line dall'esterno dell'Unione, un operatore economico, a differenza del consumatore, sia ritenuto l'importatore e assuma le corrispondenti responsabilità. Si dovrebbero altresì introdurre nuove definizioni in relazione a un più ampio ambito di applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza doganale, gestione dei rischi e controlli doganali.

Or. en

Emendamento 140
Ivan Štefanec

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Alcune definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti dell'Unione e per chiarire i termini che rivestono significati diversi in settori diversi. Si dovrebbero inserire nella normativa doganale nuove definizioni intese a chiarire i ruoli e le	(7) Alcune definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti dell'Unione e per chiarire i termini che rivestono significati diversi in settori diversi. Si dovrebbero inserire nella normativa doganale nuove definizioni intese a chiarire i ruoli e le

responsabilità di taluni attori nei processi doganali. Per quanto riguarda l'importatore e l'esportatore, le nuove definizioni dovrebbero rendere questi operatori responsabili delle merci, anche relativamente ai rischi finanziari e non finanziari, al fine di potenziare la vigilanza doganale. Nel caso del nuovo concetto dell'importatore presunto, le nuove definizioni dovrebbero garantire che in alcuni casi, nell'ambito di una vendita on line dall'esterno dell'Unione, un operatore economico, a differenza del consumatore, sia ritenuto l'importatore e assuma le corrispondenti responsabilità. Si dovrebbero altresì introdurre nuove definizioni in relazione a un più ampio ambito di applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza doganale, gestione dei rischi e controlli doganali.

responsabilità di taluni attori nei processi doganali. Per quanto riguarda l'importatore e l'esportatore, le nuove definizioni dovrebbero rendere questi operatori responsabili delle merci, anche relativamente ai rischi finanziari e non finanziari, al fine di potenziare la vigilanza doganale. Nel caso del nuovo concetto dell'importatore presunto, le nuove definizioni dovrebbero garantire che in alcuni casi, nell'ambito di una vendita on line dall'esterno dell'Unione, un operatore economico, a differenza del consumatore, sia ritenuto l'importatore e assuma le corrispondenti responsabilità ***finanziarie e gli obblighi specifici ai sensi delle leggi in materia di conformità dei prodotti***. Si dovrebbero altresì introdurre nuove definizioni in relazione a un più ampio ambito di applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza doganale, gestione dei rischi e controlli doganali.

Or. en

Emendamento 141
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Alcune definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti dell'Unione e per chiarire i termini che rivestono significati diversi in settori diversi. Si dovrebbero inserire nella normativa doganale nuove definizioni intese a chiarire i ruoli e le responsabilità di taluni attori nei processi doganali. Per quanto riguarda l'importatore e l'esportatore, le nuove definizioni	(7) Alcune definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti dell'Unione e per chiarire i termini che rivestono significati diversi in settori diversi. Si dovrebbero inserire nella normativa doganale nuove definizioni intese a chiarire i ruoli e le responsabilità di taluni attori nei processi doganali. Per quanto riguarda l'importatore e l'esportatore, le nuove definizioni

dovrebbero rendere questi operatori responsabili delle merci, anche relativamente ai rischi finanziari e non finanziari, al fine di potenziare la vigilanza doganale. Nel caso del nuovo concetto dell'importatore presunto, le nuove definizioni dovrebbero garantire che in alcuni casi, nell'ambito di una vendita on line dall'esterno dell'Unione, un operatore economico, a differenza del consumatore, sia ritenuto l'importatore e assuma le corrispondenti responsabilità. Si dovrebbero altresì introdurre nuove definizioni in relazione a un più ampio ambito di applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza doganale, gestione dei rischi e controlli doganali.	dovrebbero rendere questi operatori responsabili delle merci ***nei confronti delle dogane***, anche relativamente ai rischi finanziari e non finanziari, al fine di potenziare la vigilanza doganale. Nel caso del nuovo concetto dell'importatore presunto, le nuove definizioni dovrebbero garantire che in alcuni casi, nell'ambito di una vendita on line dall'esterno dell'Unione, un operatore economico, a differenza del consumatore, sia ritenuto l'importatore e assuma le corrispondenti responsabilità. Si dovrebbero altresì introdurre nuove definizioni in relazione a un più ampio ambito di applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza doganale, gestione dei rischi e controlli doganali.

Or. en

Motivazione

Si intende chiarire che stiamo parlando di responsabilità nei confronti delle dogane e non di responsabilità ai sensi di altre normative (regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti).

Emendamento 142
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Alcune definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti dell'Unione e per chiarire i termini che rivestono significati diversi in settori diversi. Si dovrebbero inserire nella normativa doganale nuove definizioni intese a chiarire i ruoli e le responsabilità di taluni attori nei processi	(7) Alcune definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti dell'Unione e per chiarire i termini che rivestono significati diversi in settori diversi. Si dovrebbero inserire nella normativa doganale nuove definizioni intese a chiarire i ruoli e le responsabilità di taluni attori nei processi

doganali. Per quanto riguarda l'importatore e l'esportatore, le nuove definizioni dovrebbero rendere questi operatori responsabili ***delle merci, anche relativamente ai*** rischi finanziari e ***non finanziari***, al fine di potenziare la vigilanza doganale. Nel caso del nuovo concetto dell'importatore presunto, le nuove definizioni dovrebbero garantire che in alcuni casi, nell'ambito di una vendita on line dall'esterno dell'Unione, un operatore economico, a differenza del consumatore, sia ritenuto l'importatore e assuma le corrispondenti responsabilità. Si dovrebbero altresì introdurre nuove definizioni in relazione a un più ampio ambito di applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza doganale, gestione dei rischi e controlli doganali.	doganali. Per quanto riguarda l'importatore e l'esportatore, le nuove definizioni dovrebbero rendere questi operatori responsabili ***dei*** rischi finanziari e ***assoggettati alle responsabilità di cui alle leggi in materia di conformità dei prodotti***, al fine di potenziare la vigilanza doganale. Nel caso del nuovo concetto dell'importatore presunto, le nuove definizioni dovrebbero garantire che in alcuni casi, nell'ambito di una vendita on line dall'esterno dell'Unione, un operatore economico, a differenza del consumatore, sia ritenuto l'importatore e assuma le corrispondenti responsabilità ***finanziarie***. Si dovrebbero altresì introdurre nuove definizioni in relazione a un più ampio ambito di applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza doganale, gestione dei rischi e controlli doganali.

Or. en

Motivazione

Le modifiche proposte chiariscono che gli importatori (presunti) sono soggetti agli obblighi di conformità dei prodotti ai sensi delle leggi vigenti in materia, anziché ai nuovi obblighi sulla conformità dei prodotti sanciti dall'EUCR.

Emendamento 143
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Oltre al ruolo tradizionale di riscossione dei dazi doganali, dell'IVA e delle accise nonché dell'applicazione della normativa doganale, le autorità doganali svolgono un ruolo essenziale anche nell'esecuzione di altre normative dell'Unione e, ove applicabile, nazionali in materia doganale. Una definizione di tali "altre normative applicate dalle autorità doganali" dovrebbe essere introdotta al fine	(8) Oltre al ruolo tradizionale di riscossione dei dazi doganali, dell'IVA e delle accise nonché dell'applicazione della normativa doganale, le autorità doganali svolgono un ruolo essenziale anche nell'esecuzione di altre normative dell'Unione e, ove applicabile, nazionali in materia doganale. Una definizione di tali "altre normative applicate dalle autorità doganali" dovrebbe essere introdotta al fine

di disporre di un quadro di riferimento efficace per disciplinare l'applicazione e la vigilanza di tali particolari requisiti sulle merci. Tali divieti e restrizioni possono essere giustificati, tra l'altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico e tutela della proprietà industriale o commerciale e di altri interessi pubblici, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti. La nozione di altre normative applicate dalle autorità doganali dovrebbe includere anche le misure di politica commerciale e le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche nonché le misure restrittive adottate sulla base dell'articolo 215 TFUE.	di disporre di un quadro di riferimento efficace per disciplinare l'applicazione e la vigilanza di tali particolari requisiti sulle merci. Tali divieti e restrizioni possono essere giustificati, tra l'altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico e tutela della proprietà industriale o commerciale e di altri interessi pubblici, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti. La nozione di altre normative applicate dalle autorità doganali dovrebbe includere anche le misure di politica commerciale e le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche nonché le misure restrittive adottate sulla base dell'articolo 215 TFUE. ***Le differenze negli elenchi nazionali di divieti e restrizioni creano notevoli difficoltà per i soggetti che importano in più Stati membri. Per facilitare il commercio e il funzionamento delle dogane, l'UE dovrebbe adoperarsi per armonizzare gradualmente gli elenchi nazionali di divieti e restrizioni. Inoltre, dovrebbero essere adottate definizioni armonizzate dei termini giuridici utilizzati per stabilire divieti e restrizioni, al fine di evitare interpretazioni divergenti da parte degli Stati membri.***
	Or. en

Emendamento 144
Ivan Štefanec

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Oltre al ruolo tradizionale di	(8) Oltre al ruolo tradizionale di

riscossione dei dazi doganali, dell'IVA e delle accise nonché dell'applicazione della normativa doganale, le autorità doganali svolgono un ruolo essenziale anche nell'esecuzione di altre normative dell'Unione e, ove applicabile, nazionali in materia doganale. Una definizione di tali "altre normative applicate dalle autorità doganali" dovrebbe essere introdotta al fine di disporre di un quadro di riferimento efficace per disciplinare l'applicazione e la vigilanza di tali particolari requisiti sulle merci. Tali divieti e restrizioni possono essere giustificati, tra l'altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico e tutela della proprietà industriale o commerciale e di altri interessi pubblici, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti. La nozione di altre normative applicate dalle autorità doganali dovrebbe includere anche le misure di politica commerciale e le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche nonché le misure restrittive adottate sulla base dell'articolo 215 TFUE.	riscossione dei dazi doganali, dell'IVA e delle accise nonché dell'applicazione della normativa doganale, le autorità doganali svolgono un ruolo essenziale anche nell'esecuzione di altre normative dell'Unione e, ove applicabile, nazionali in materia doganale. Una definizione di tali "altre normative applicate dalle autorità doganali" dovrebbe essere introdotta al fine di disporre di un quadro di riferimento efficace per disciplinare l'applicazione e la vigilanza di tali particolari requisiti sulle merci ***conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, e nell'ambito dei controlli e dei regimi doganali specifici di cui al presente regolamento (che istituisce il codice doganale dell'Unione)***. Tali divieti e restrizioni possono essere giustificati, tra l'altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico e tutela della proprietà industriale o commerciale e di altri interessi pubblici, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti. La nozione di altre normative applicate dalle autorità doganali dovrebbe includere anche le misure di politica commerciale e le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche nonché le misure restrittive adottate sulla base dell'articolo 215 TFUE.

Or. en

Emendamento 145
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Oltre al ruolo tradizionale di riscossione dei dazi doganali, dell'IVA e delle accise nonché dell'applicazione della normativa doganale, le autorità doganali svolgono un ruolo essenziale anche nell'esecuzione di altre normative dell'Unione e, ove applicabile, nazionali in materia doganale. Una definizione di tali "altre normative applicate dalle autorità doganali" dovrebbe essere introdotta al fine di disporre di un quadro di riferimento efficace per disciplinare l'applicazione e la vigilanza di tali particolari requisiti sulle merci. Tali divieti e restrizioni possono essere giustificati, tra l'altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico e tutela della proprietà industriale o commerciale e di altri interessi pubblici, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti. La nozione di altre normative applicate dalle autorità doganali dovrebbe includere anche le misure di politica commerciale e le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche nonché le misure restrittive adottate sulla base dell'articolo 215 TFUE.	(8) Oltre al ruolo tradizionale di riscossione dei dazi doganali, dell'IVA e delle accise nonché dell'applicazione della normativa doganale, le autorità doganali svolgono un ruolo essenziale***, insieme alle autorità di vigilanza del mercato,*** anche nell'esecuzione di altre normative dell'Unione e, ove applicabile, nazionali in materia doganale. Una definizione di tali "altre normative applicate dalle autorità doganali" dovrebbe essere introdotta al fine di disporre di un quadro di riferimento efficace per disciplinare l'applicazione e la vigilanza di tali particolari requisiti sulle merci ***conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti***. Tali divieti e restrizioni possono essere giustificati, tra l'altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico e tutela della proprietà industriale o commerciale e di altri interessi pubblici, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti. La nozione di altre normative applicate dalle autorità doganali dovrebbe includere anche le misure di politica commerciale e le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche nonché le misure restrittive adottate sulla base dell'articolo 215 TFUE.

Or. en

Motivazione

Sebbene le dogane svolgano un ruolo cruciale nell'applicazione delle leggi sulla conformità dei prodotti, la responsabilità primaria dovrebbe rimanere in capo alle autorità di vigilanza del mercato. Le modifiche fanno anche riferimento al regolamento sulla vigilanza del mercato, che contiene norme dettagliate sulle modalità di collaborazione tra le dogane e le autorità di vigilanza del mercato nell'applicazione delle leggi in materia di conformità dei

prodotti.

Emendamento 146
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È opportuno precisare la conseguenza qualora un'autorità doganale non sia in grado di adottare una decisione sulla domanda entro i termini stabiliti. Si dovrebbe inoltre stabilire il principio secondo cui in questi casi la domanda è considerata oggetto di una decisione negativa e il richiedente ha la facoltà di fare ricorso, in conformità della norma generale sulle decisioni doganali.	(10) È opportuno precisare la conseguenza qualora un'autorità doganale non sia in grado di adottare una decisione sulla domanda entro i termini stabiliti. Si dovrebbe inoltre stabilire il principio secondo cui in questi casi la domanda è considerata oggetto di una decisione negativa e il richiedente ha la facoltà di fare ricorso, in conformità della norma generale sulle decisioni doganali. ***Per evitare la paralisi del commercio in caso di guasto su larga scala dei sistemi elettronici centralizzati, la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE dovrebbero collaborare con gli Stati membri a procedure alternative.***

Or. en

Emendamento 147
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È altresì opportuno chiarire gli obblighi degli importatori presunti, che differiscono dagli obblighi applicabili a [il resto de] gli importatori. In particolare si dovrebbe disporre che l'importatore presunto comunichi alle autorità doganali non solo i dati necessari ai fini dell'immissione in libera pratica delle	(14) È altresì opportuno chiarire gli obblighi degli importatori presunti, che differiscono dagli obblighi applicabili a [il resto de] gli importatori. In particolare si dovrebbe ***chiarire che la figura dell'importatore presunto è creata ai fini della riscossione efficace ed efficiente dei dazi doganali. L'importatore presunto di***

merci vendute, bensì anche le informazioni che egli è tenuto a raccogliere ai fini dell'IVA. Tali informazioni figurano in dettaglio nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio[43].

solito non è in possesso delle merci e il trasferimento di proprietà delle merci avviene tra l'importatore e l'acquirente. Di conseguenza, l'importatore presunto dipende spesso dall'accuratezza delle informazioni fornite dagli importatori prima o al più tardi al momento dell'uscita delle merci per poter garantire il corretto trattamento dei dazi (pagamento e obblighi di comunicazione) dell'operazione. Inoltre si dovrebbe disporre che l'importatore presunto comunichi alle autorità doganali non solo i dati necessari ai fini dell'immissione in libera pratica delle merci vendute, bensì anche le informazioni che egli è tenuto a raccogliere ai fini dell'IVA. Tali informazioni figurano in dettaglio nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio[43].

[43] Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

[43] Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

Or. en

Emendamento 148
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È altresì opportuno chiarire gli obblighi degli importatori presunti, che differiscono dagli obblighi applicabili a [il resto de] gli importatori. In particolare si dovrebbe disporre che l'importatore presunto comunichi alle autorità doganali non solo i dati necessari ai fini	(14) È altresì opportuno chiarire gli obblighi degli importatori presunti, che differiscono dagli obblighi applicabili a [il resto de] gli importatori. In particolare si dovrebbe disporre che l'importatore presunto comunichi alle autorità doganali non solo i dati necessari ai fini

dell'immissione in libera pratica delle merci vendute, bensì anche le informazioni che egli è tenuto a raccogliere ai fini dell'IVA. Tali informazioni figurano in dettaglio nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio[43].	dell'immissione in libera pratica delle merci vendute, bensì anche le informazioni che egli è tenuto a raccogliere ai fini dell'IVA. Tali informazioni figurano in dettaglio nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio[43]. ***Tuttavia, l'importatore presunto non può essere responsabile di fornire informazioni sugli obblighi di conformità non fiscali.***
[43] Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).	[43] Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

Or. en

Emendamento 149
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Gli operatori economici che soddisfano taluni criteri e condizioni per essere considerati conformi e affidabili dalle autorità doganali possono fruire dello status di AEO e quindi beneficiare di agevolazioni nei processi doganali. Sebbene garantisca che gli operatori che si occupano della maggior parte degli scambi dell'Unione siano affidabili, il regime AEO presenta alcune lacune evidenziate nella valutazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e nelle risultanze della Corte dei conti europea. Per rispondere a tali preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda le diverse pratiche e sfide a livello nazionale relative al monitoraggio della conformità degli AEO, si dovrebbero	(15) Gli operatori economici che soddisfano taluni criteri e condizioni per essere considerati conformi e affidabili dalle autorità doganali possono fruire dello status di AEO e quindi beneficiare di agevolazioni nei processi doganali. Sebbene garantisca che gli operatori che si occupano della maggior parte degli scambi dell'Unione siano affidabili, il regime AEO presenta alcune lacune evidenziate nella valutazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e nelle risultanze della Corte dei conti europea. Per rispondere a tali preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda le diverse pratiche e sfide a livello nazionale relative al monitoraggio della conformità degli AEO, si dovrebbero

modificare le norme al fine di introdurre l'obbligo per le autorità doganali di monitorare la conformità almeno ogni ***tre*** anni.	modificare le norme al fine di introdurre l'obbligo per le autorità doganali di monitorare la conformità almeno ogni ***due*** anni.

Or. en

Emendamento 150
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***I cambiamenti dei processi doganali e delle modalità operative delle autorità doganali richiedono un nuovo partenariato con gli*** operatori ***economici, ossia*** il regime degli operatori di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"). I criteri e le condizioni per diventare un operatore economico di fiducia e certificato ***dovrebbero fondarsi*** sui criteri AEO, ma ***dovrebbero anche garantire che l'operatore sia considerato trasparente per le autorità doganali. È pertanto opportuno imporre agli operatori economici di fiducia e certificati*** di fornire alle autorità doganali l'accesso ai loro sistemi elettronici che tengono traccia della conformità e dei movimenti delle merci. La trasparenza dovrebbe essere accompagnata da taluni vantaggi, in particolare la possibilità di svincolare le merci da parte della dogana senza la necessità di un intervento attivo della stessa, fatto salvo il caso in cui sia richiesta un'approvazione preliminare allo svincolo da altre normative applicate dalle autorità doganali, e di differire il pagamento dell'obbligazione doganale. ***Poiché tale modus operandi*** dovrebbe ***gradualmente sostituire quello basato sulle dichiarazioni doganali, è opportuno stabilire l'obbligo per le autorità doganali di riesaminare le autorizzazioni esistenti per gli*** AEO ***nel***	(16) ***Per consentire agli*** operatori ***particolarmente affidabili di beneficiare di un numero ancora maggiore di agevolazioni, sarà istituito*** il regime degli operatori di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"). I criteri e le condizioni per diventare un operatore economico di fiducia e certificato ***si fondano*** sui criteri AEO, ma ***impongono maggiori sforzi*** di ***trasparenza come*** fornire alle autorità doganali l'accesso ai loro sistemi elettronici che tengono traccia della conformità e dei movimenti delle merci. La trasparenza dovrebbe essere accompagnata da taluni vantaggi, in particolare la possibilità di svincolare le merci da parte della dogana senza la necessità di un intervento attivo della stessa, fatto salvo il caso in cui sia richiesta un'approvazione preliminare allo svincolo da altre normative applicate dalle autorità doganali, e di differire il pagamento dell'obbligazione doganale. ***Il regime degli operatori di fiducia e certificati*** dovrebbe ***coesistere accanto a quello degli*** AEO.

settore delle semplificazioni doganali fino alla fine del periodo transitorio.

Or. en

Emendamento 151
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) I cambiamenti dei processi doganali e delle modalità operative delle autorità doganali richiedono un nuovo partenariato con gli operatori economici, ossia il regime degli operatori di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"). I criteri e le condizioni per diventare un operatore economico di fiducia e certificato dovrebbero fondarsi sui criteri AEO, ma dovrebbero anche garantire che l'operatore sia considerato trasparente per le autorità doganali. È pertanto opportuno imporre agli operatori economici di fiducia e certificati di fornire alle autorità doganali l'accesso ai loro sistemi elettronici che tengono traccia della conformità e dei movimenti delle merci. La trasparenza dovrebbe essere accompagnata da taluni vantaggi, in particolare la possibilità di svincolare le merci da parte della dogana senza la necessità di un intervento attivo della stessa, fatto salvo il caso in cui sia richiesta un'approvazione preliminare allo svincolo da altre normative applicate dalle autorità doganali, e di differire il pagamento dell'obbligazione doganale. ***Poiché tale modus operandi dovrebbe gradualmente sostituire quello basato sulle dichiarazioni doganali, è opportuno stabilire l'obbligo per le autorità doganali di riesaminare le autorizzazioni esistenti per gli AEO nel settore delle semplificazioni doganali fino alla fine del***	(16) I cambiamenti dei processi doganali e delle modalità operative delle autorità doganali richiedono un nuovo partenariato con gli operatori economici, ossia il regime degli operatori di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"). I criteri e le condizioni per diventare un operatore economico di fiducia e certificato dovrebbero fondarsi sui criteri AEO, ma dovrebbero anche garantire che l'operatore sia considerato trasparente per le autorità doganali. È pertanto opportuno imporre agli operatori economici di fiducia e certificati di fornire alle autorità doganali l'accesso ***in tempo reale*** ai ***dati pertinenti nei*** loro sistemi elettronici che tengono traccia della conformità e dei movimenti delle merci***. Per gli operatori economici di piccole e medie dimensioni che intendono ottenere lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"), ma per i quali la trasmissione di dati in tempo reale potrebbe essere un requisito sproporzionato, la presenza di un passaporto digitale dei prodotti contenente tutte le informazioni sulla conformità di un prodotto può essere utilizzata anche per dimostrare la trasparenza***. La trasparenza dovrebbe essere accompagnata da taluni vantaggi, in particolare la possibilità di svincolare le merci da parte della dogana senza la necessità di un intervento attivo della stessa, fatto salvo il

periodo transitorio.	caso in cui sia richiesta un'approvazione preliminare allo svincolo da altre normative applicate dalle autorità doganali, e di differire il pagamento dell'obbligazione doganale.

Or. en

Emendamento 152
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Anche i cambiamenti nei processi doganali richiedono di chiarire il ruolo dei rappresentanti doganali. La rappresentanza diretta e indiretta dovrebbe continuare a essere possibile, va tuttavia precisato che il rappresentante indiretto di un importatore o di un esportatore assume tutti gli obblighi dell'importatore o dell'esportatore, non soltanto l'obbligo di pagare o garantire l'obbligazione doganale, ma anche di rispettare le altre normative applicate dalle autorità doganali. Per tale motivo i rappresentanti doganali devono essere residenti nel territorio doganale dell'Unione ove rappresentano importatori o esportatori, al fine di garantire un'adeguata responsabilità per gli aspetti finanziari e non finanziari. Il ricorso a un rappresentante doganale indiretto stabilito nell'Unione è quindi un'alternativa disponibile e proporzionata per gli importatori e gli esportatori che non dispongono di una presenza commerciale nell'Unione. I rappresentanti doganali stabiliti in paesi terzi possono inoltre continuare a erogare i loro servizi nell'Unione se rappresentano persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione.	(17) Anche i cambiamenti nei processi doganali richiedono di chiarire il ruolo dei rappresentanti doganali. La rappresentanza diretta e indiretta dovrebbe continuare a essere possibile, va tuttavia precisato che il rappresentante indiretto di un importatore o di un esportatore assume tutti gli obblighi dell'importatore o dell'esportatore, non soltanto l'obbligo di pagare o garantire l'obbligazione doganale, ma anche di rispettare le altre normative applicate dalle autorità doganali. Per tale motivo i rappresentanti doganali devono essere residenti nel territorio doganale dell'Unione ove rappresentano importatori o esportatori, al fine di garantire un'adeguata responsabilità per gli aspetti finanziari e non finanziari. Il ricorso a un rappresentante doganale indiretto stabilito nell'Unione è quindi un'alternativa disponibile e proporzionata per gli importatori e gli esportatori che non dispongono di una presenza commerciale nell'Unione. I rappresentanti doganali stabiliti in paesi terzi possono inoltre continuare a erogare i loro servizi nell'Unione se rappresentano persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione. ***L'individuazione di rappresentanti doganali affidabili è una sfida per gli***

operatori economici, soprattutto per le PMI. Per affrontare questo problema, è opportuno che la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE creino e mantengano un registro volontario di rappresentanti doganali esperti in possesso delle qualifiche richieste. Tale registro andrebbe a integrare quelli esistenti gestiti da alcuni Stati membri.

Or. en

Emendamento 153
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe consentire lo scambio di dati con altri sistemi, piattaforme o ambienti al fine di migliorare la qualità dei dati utilizzati dalle dogane per espletare i propri compiti nonché per condividere dati doganali pertinenti con altre autorità al fine di aumentare l'efficacia dei controlli nel mercato interno. ***In linea con l'approccio delineato nel regolamento (UE) .../… del Parlamento europeo e del Consiglio[45] e con il quadro europeo di interoperabilità[46], il*** centro doganale digitale dell'UE ***dovrebbe promuovere l'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale in Europa. Esso dovrebbe sfruttare il potenziale delle fonti esistenti di informazioni sui rischi disponibili a livello dell'Unione, come il sistema di allarme rapido per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (RASFF) e per i prodotti non alimentari (Safety Gate), il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) e l'IP Enforcement Portal. Esso dovrebbe sostenere lo sviluppo della cooperazione strategica e operativa, compresi lo***	(20) Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe consentire lo scambio di dati con altri sistemi, piattaforme o ambienti al fine di migliorare la qualità dei dati utilizzati dalle dogane per espletare i propri compiti nonché per condividere dati doganali pertinenti con altre autorità al fine di aumentare l'efficacia dei controlli nel mercato interno. ***La disponibilità di dati doganali pertinenti dovrebbe comportare la raccolta mirata di dati primari presso i titolari dei dati aventi il controllo delle informazioni che possono essere utilizzate per convalidare le dichiarazioni (fabbricanti, spedizionieri, agenti, piattaforme di commercio elettronico e fornitori di servizi di pagamento). Questi dati sosterranno l'esecuzione di una solida analisi dei rischi grazie alle capacità del*** centro doganale digitale dell'UE ***in conformità con l'articolo 29, paragrafo 1, lettera d)***.

scambio di informazioni e l'interoperabilità, fra autorità doganali e altre autorità, organi e servizi, nell'ambito delle rispettive competenze. Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe inoltre fornire un'ampia gamma di analisi avanzata dei dati, anche con il ricorso all'intelligenza artificiale. Tale analisi dei dati dovrebbe consentire l'analisi dei rischi, l'analisi economica e l'analisi predittiva al fine di anticipare i possibili rischi legati a spedizioni in arrivo o in uscita dall'Unione. Per garantire una migliore vigilanza dei flussi commerciali e modalità semplificate di collaborazione con le autorità diverse dalle dogane, il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe essere in grado di avvalersi del quadro collaborativo dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e, ove ciò non sia possibile, dovrebbe offrire a tali autorità un servizio specifico che consenta loro di ottenere i dati pertinenti, comunicare e condividere informazioni con le autorità doganali e garantire che i requisiti settoriali siano soddisfatti. Questo sarebbe necessario nel caso in cui le altre autorità non disponessero di un sistema elettronico in grado di interagire con il centro doganale digitale dell'UE.

[45] [GU: Inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento... COM(2022) 720 final - 2022/0379(COD) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU nella nota a piè di pagina.] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile) [COM(2022) 720 final – 2022/0379 (COD)] (GU L .. del…..2023, pag.).

[46] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo -

Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione, COM(2017) 0134 final.

Or. en

Emendamento 154
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Al fine di migliorare la trasparenza delle catene di approvvigionamento dell'UE, il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe consentire alle parti, come le organizzazioni della società civile, i sindacati, gli accademici e i giornalisti, previa adeguata giustificazione e su richiesta presentata per motivi di interesse pubblico, di accedere ai dati doganali non personali raccolti dalle parti che commerciano prodotti o merci importati nell'UE.

Or. en

Emendamento 155
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) I dati trasmessi al centro doganale digitale dell'UE sono per la maggior parte dati non personali presentati dagli operatori economici delle merci oggetto degli scambi. I dati includeranno tuttavia anche dati personali, in particolare i nomi delle persone che agiscono per conto di un	(23) I dati trasmessi al centro doganale digitale dell'UE sono per la maggior parte dati non personali presentati dagli operatori economici delle merci oggetto degli scambi. I dati includeranno tuttavia anche dati personali, in particolare i nomi delle persone che agiscono per conto di un

operatore economico o di un'autorità. Per garantire che i dati personali e le informazioni commerciali siano ***ugualmente*** protetti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca norme d'accesso specifiche, norme relative alla riservatezza e condizioni per l'uso del centro doganale digitale dell'UE. Si dovrebbe in particolare stabilire quali soggetti possono accedere o elaborare i dati conservati o disponibili in altro modo presso il centro doganale digitale dell'UE, oltre alle persone, alla Commissione, alle autorità doganali e all'Autorità doganale dell'UE, equilibrando le esigenze di tali soggetti ***con*** l'esigenza di garantire che i dati personali e riservati raccolti a fini doganali siano utilizzati per fini supplementari ***solo nella misura minima necessaria***.	operatore economico o di un'autorità. Per garantire che i dati personali e le informazioni commerciali ***sensibili*** siano protetti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca norme d'accesso specifiche, norme relative alla riservatezza e condizioni per l'uso del centro doganale digitale dell'UE. ***Fatta salva la protezione delle informazioni commerciali riservate, tali norme non dovrebbero impedire la divulgazione di dati non personali a seguito di richieste di accesso alle informazioni.*** Si dovrebbe in particolare stabilire quali soggetti possono accedere o elaborare i dati conservati o disponibili in altro modo presso il centro doganale digitale dell'UE, oltre alle persone, alla Commissione, alle autorità doganali e all'Autorità doganale dell'UE, equilibrando le esigenze di tali soggetti***, l'interesse generale e*** l'esigenza di garantire che i dati personali e riservati raccolti a fini doganali siano utilizzati per fini supplementari ***in modo proporzionato e in maniera coerente con il regolamento (UE) 2016/679 e con la direttiva (UE) 2016/943***.

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza con il regolamento GDPR per i dati personali e con la direttiva sui segreti commerciali per i dati non personali.

Emendamento 156
Vlad-Marius Botoş

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per garantire che possa esercitare i propri poteri di indagine in relazione ad attività fraudolente che incidono sugli interessi dell'Unione, è opportuno che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode	(24) Per garantire che possa esercitare i propri poteri di indagine in relazione ad attività fraudolente che incidono sugli interessi dell'Unione, è opportuno che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode

(OLAF) abbia un accesso ai dati del centro doganale digitale dell'UE analogo all'accesso da parte della Commissione. L'OLAF dovrebbe quindi avere il potere di elaborare i dati conformemente alle condizioni relative alla protezione dei dati nella legislazione pertinente dell'Unione, compreso il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[47] e il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio[48]. Per garantire che possa effettuare le proprie indagini in questioni in materia doganale, l'EPPO dovrebbe avere la facoltà di ***chiedere l'accesso*** ai dati conservati presso il centro doganale digitale dell'UE. Per salvaguardare le funzioni svolte dai sistemi informatici nazionali degli Stati membri, le autorità fiscali di questi dovrebbero avere la possibilità di elaborare i dati direttamente presso il centro doganale digitale dell'UE o di estrarli da esso ed elaborarli con mezzi diversi. In quanto tali, le autorità doganali responsabili della sicurezza alimentare a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio[49] e le autorità responsabili della sorveglianza del mercato a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero poter ottenere i servizi e gli strumenti idonei presso il centro doganale digitale dell'UE, affinché possano utilizzare i pertinenti dati doganali per contribuire a rafforzare la pertinente legislazione dell'Unione e a cooperare con le autorità doganali per minimizzare i rischi di entrata di prodotti non conformi nell'Unione. È opportuno che Europol abbia accesso su richiesta ai dati conservati presso il centro doganale digitale dell'UE, al fine di poter espletare i propri compiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio[50]. Tutti gli altri organi e autorità unionali e nazionali, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), dovrebbero avere accesso ai dati non personali conservati presso il centro

(OLAF) abbia un accesso ai dati del centro doganale digitale dell'UE analogo all'accesso da parte della Commissione. L'OLAF dovrebbe quindi avere il potere di elaborare i dati conformemente alle condizioni relative alla protezione dei dati nella legislazione pertinente dell'Unione, compreso il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[47] e il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio[48]. Per garantire che possa effettuare le proprie indagini in questioni in materia doganale, l'EPPO dovrebbe avere la facoltà di ***accedere*** ai dati conservati presso il centro doganale digitale dell'UE. Per salvaguardare le funzioni svolte dai sistemi informatici nazionali degli Stati membri, le autorità fiscali di questi dovrebbero avere la possibilità di elaborare i dati direttamente presso il centro doganale digitale dell'UE o di estrarli da esso ed elaborarli con mezzi diversi. In quanto tali, le autorità doganali responsabili della sicurezza alimentare a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio[49] e le autorità responsabili della sorveglianza del mercato a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero poter ottenere i servizi e gli strumenti idonei presso il centro doganale digitale dell'UE, affinché possano utilizzare i pertinenti dati doganali per contribuire a rafforzare la pertinente legislazione dell'Unione e a cooperare con le autorità doganali per minimizzare i rischi di entrata di prodotti non conformi nell'Unione. È opportuno che Europol abbia accesso su richiesta ai dati conservati presso il centro doganale digitale dell'UE, al fine di poter espletare i propri compiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio[50]. Tutti gli altri organi e autorità unionali e nazionali, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), dovrebbero avere accesso ai dati non personali conservati presso il centro doganale digitale dell'UE.

doganale digitale dell'UE.

[47] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

[48] Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

[49] Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

[47] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

[48] Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

[49] Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

[50] Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

[50] Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Or. en

Emendamento 157
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per garantire che possa esercitare i propri poteri di indagine in relazione ad attività fraudolente che incidono sugli interessi dell'Unione, è opportuno che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) abbia un accesso ai dati del centro doganale digitale dell'UE analogo all'accesso da parte della Commissione. L'OLAF dovrebbe quindi avere il potere di elaborare i dati conformemente alle condizioni relative alla protezione dei dati nella legislazione pertinente dell'Unione, compreso il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[47] e il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio[48]. Per garantire che possa effettuare le proprie indagini ***in questioni in materia doganale***, l'EPPO dovrebbe avere la facoltà di ***chiedere l'accesso*** ai dati conservati presso il centro doganale digitale dell'UE. Per salvaguardare le funzioni svolte dai sistemi informatici nazionali degli Stati membri, le autorità fiscali di questi dovrebbero avere la possibilità di elaborare i dati direttamente presso il centro doganale	(24) Per garantire che possa esercitare i propri poteri di indagine in relazione ad attività fraudolente che incidono sugli interessi dell'Unione, è opportuno che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) abbia un accesso ai dati del centro doganale digitale dell'UE analogo all'accesso da parte della Commissione. L'OLAF dovrebbe quindi avere il potere di elaborare i dati conformemente alle condizioni relative alla protezione dei dati nella legislazione pertinente dell'Unione, compreso il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[47] e il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio[48]. Per garantire che possa effettuare le proprie indagini, l'EPPO dovrebbe avere la facoltà di ***accedere*** ai dati conservati presso il centro doganale digitale dell'UE ***e di elaborarli***. Per salvaguardare le funzioni svolte dai sistemi informatici nazionali degli Stati membri, le autorità fiscali di questi dovrebbero avere la possibilità di elaborare i dati direttamente presso il centro doganale digitale dell'UE o di estrarli da esso ed

digitale dell'UE o di estrarli da esso ed elaborarli con mezzi diversi. In quanto tali, le autorità doganali responsabili della sicurezza alimentare a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio[49] e le autorità responsabili della sorveglianza del mercato a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero poter ottenere i servizi e gli strumenti idonei presso il centro doganale digitale dell'UE, affinché possano utilizzare i pertinenti dati doganali per contribuire a rafforzare la pertinente legislazione dell'Unione e a cooperare con le autorità doganali per minimizzare i rischi di entrata di prodotti non conformi nell'Unione. È opportuno che Europol abbia accesso su richiesta ai dati conservati presso il centro doganale digitale dell'UE, al fine di poter espletare i propri compiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio[50]. Tutti gli altri organi e autorità unionali e nazionali, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), dovrebbero avere accesso ai dati non personali conservati presso il centro doganale digitale dell'UE.

elaborarli con mezzi diversi. In quanto tali, le autorità doganali responsabili della sicurezza alimentare a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio[49] e le autorità responsabili della sorveglianza del mercato a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero poter ottenere i servizi e gli strumenti idonei presso il centro doganale digitale dell'UE, affinché possano utilizzare i pertinenti dati doganali per contribuire a rafforzare la pertinente legislazione dell'Unione e a cooperare con le autorità doganali per minimizzare i rischi di entrata di prodotti non conformi nell'Unione. È opportuno che Europol abbia accesso su richiesta ai dati conservati presso il centro doganale digitale dell'UE, al fine di poter espletare i propri compiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio[50]. Tutti gli altri organi e autorità unionali e nazionali, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), dovrebbero avere accesso ai dati non personali conservati presso il centro doganale digitale dell'UE.

[47] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

[48] Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

[47] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

[48] Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

[49] Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

[50] Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

[49] Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

[50] Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Or. en

Emendamento 158
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) La Commissione dovrebbe stabilire le modalità per l'accesso di tutte queste autorità mediante norme di attuazione, previa valutazione delle salvaguardie esistenti che ciascuna autorità o categoria di autorità ha adottato per garantire il trattamento corretto dei dati sensibili sotto il profilo personale e commerciale.	(26) La Commissione dovrebbe stabilire le modalità per l'accesso di tutte queste autorità mediante norme di attuazione, previa valutazione delle salvaguardie esistenti che ciascuna autorità o categoria di autorità ha adottato per garantire il trattamento corretto dei dati sensibili sotto il profilo personale e commerciale***, tenendo conto del fatto che la pubblicazione di dati doganali non sensibili può essere di interesse generale***.

Or. en

Motivazione

Altre importanti giurisdizioni, tra cui gli Stati Uniti, pubblicano i dati doganali. La pubblicazione di un sottoinsieme di dati doganali non personali dell'UE contribuirebbe alla trasparenza della catena del valore e consentirebbe un lavoro d'indagine da parte di attori non statali come le organizzazioni della società civile, i sindacati, i giornalisti, gli accademici e i difensori dei diritti umani.

Emendamento 159
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) La Commissione dovrebbe stabilire le modalità per l'accesso di tutte queste autorità mediante norme di attuazione, previa valutazione delle salvaguardie esistenti che ciascuna autorità o categoria di autorità ha adottato per garantire il trattamento corretto dei dati sensibili sotto il profilo personale e commerciale.	(26) La Commissione dovrebbe stabilire le modalità per ***la richiesta e*** l'accesso ***da parte*** di tutte queste autorità mediante norme di attuazione, previa valutazione delle salvaguardie esistenti che ciascuna autorità o categoria di autorità ha adottato per garantire il trattamento corretto dei dati sensibili sotto il profilo personale e commerciale.

Or. en

Emendamento 160

Vlad-Marius Botoş

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) È opportuno che il centro doganale digitale dell'UE conservi i dati personali per un periodo massimo di dieci anni. Tale periodo si giustifica alla luce della possibilità per le autorità doganali di notificare l'obbligazione doganale fino a dieci anni dal ricevimento delle informazioni necessarie relative a una spedizione nonché per garantire che la Commissione, l'Autorità doganale dell'UE, l'OLAF, le dogane e le autorità diverse dalle autorità doganali possano effettuare un controllo incrociato tra le informazioni conservate presso il centro doganale digitale dell'UE e quelle conservate e scambiate in altri sistemi. Tale lasso di tempo dovrebbe inoltre essere allineato al periodo di conservazione richiesto dalle altre normative applicate dalle autorità doganali, ove tali normative siano pertinenti ai fini dei controlli doganali. È altresì opportuno che, qualora siano richiesti dati personali ai fini di procedimenti giudiziari e amministrativi, di indagini e durante i controlli a posteriori, il periodo di conservazione sia sospeso per evitare che i dati personali siano cancellati e non possano quindi essere utilizzati per tali fini.	(27) È opportuno che il centro doganale digitale dell'UE conservi i dati personali per un periodo massimo di dieci anni. Tale periodo si giustifica alla luce della possibilità per le autorità doganali di notificare l'obbligazione doganale fino a dieci anni dal ricevimento delle informazioni necessarie relative a una spedizione nonché per garantire che la Commissione, l'Autorità doganale dell'UE, l'OLAF***, l'EPPO***, le dogane e le autorità diverse dalle autorità doganali possano effettuare un controllo incrociato tra le informazioni conservate presso il centro doganale digitale dell'UE e quelle conservate e scambiate in altri sistemi. Tale lasso di tempo dovrebbe inoltre essere allineato al periodo di conservazione richiesto dalle altre normative applicate dalle autorità doganali, ove tali normative siano pertinenti ai fini dei controlli doganali. È altresì opportuno che, qualora siano richiesti dati personali ai fini di procedimenti giudiziari e amministrativi, di indagini e durante i controlli a posteriori, il periodo di conservazione sia sospeso per evitare che i dati personali siano cancellati e non possano quindi essere utilizzati per tali fini.

Or. en

Emendamento 161
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*

(27) È opportuno che il centro doganale digitale dell'UE conservi i dati personali per un periodo massimo di dieci anni. Tale periodo si giustifica alla luce della possibilità per le autorità doganali di notificare l'obbligazione doganale fino a dieci anni dal ricevimento delle informazioni necessarie relative a una spedizione nonché per garantire che la Commissione, l'Autorità doganale dell'UE, l'OLAF, le dogane e le autorità diverse dalle autorità doganali possano effettuare un controllo incrociato tra le informazioni conservate presso il centro doganale digitale dell'UE e quelle conservate e scambiate in altri sistemi. Tale lasso di tempo dovrebbe inoltre essere allineato al periodo di conservazione richiesto dalle altre normative applicate dalle autorità doganali, ove tali normative siano pertinenti ai fini dei controlli doganali. È altresì opportuno che, qualora siano richiesti dati personali ai fini di procedimenti giudiziari e amministrativi, di indagini e durante i controlli a posteriori, il periodo di conservazione sia sospeso per evitare che i dati personali siano cancellati e non possano quindi essere utilizzati per tali fini.	(27) È opportuno che il centro doganale digitale dell'UE conservi i dati personali per un periodo massimo di dieci anni. Tale periodo si giustifica alla luce della possibilità per le autorità doganali di notificare l'obbligazione doganale fino a dieci anni dal ricevimento delle informazioni necessarie relative a una spedizione nonché per garantire che la Commissione, l'Autorità doganale dell'UE, l'OLAF***, l'EPPO***, le dogane e le autorità diverse dalle autorità doganali possano effettuare un controllo incrociato tra le informazioni conservate presso il centro doganale digitale dell'UE e quelle conservate e scambiate in altri sistemi. Tale lasso di tempo dovrebbe inoltre essere allineato al periodo di conservazione richiesto dalle altre normative applicate dalle autorità doganali, ove tali normative siano pertinenti ai fini dei controlli doganali. È altresì opportuno che, qualora siano richiesti dati personali ai fini di procedimenti giudiziari e amministrativi, di indagini e durante i controlli a posteriori, il periodo di conservazione sia sospeso per evitare che i dati personali siano cancellati e non possano quindi essere utilizzati per tali fini.

Or. en

Emendamento 162
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [...].	(30) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [...]***, ricordando esplicitamente che i criteri di rischio da utilizzare per selezionare le persone***

mediante un trattamento automatizzato, se sfociano in decisioni individuali, dovrebbero essere basati su circostanze affidabili e direttamente collegate a fattori oggettivi, non dovrebbero comportare un rischio diretto o indiretto di discriminazione, come ad esempio per motivi di razza, origine etnica, religione, orientamento politico e orientamento sessuale, e non dovrebbero essere eccessivamente ampi.

Or. en

Emendamento 163
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Un livello di gestione dei rischi a livello dell'Unione è fondamentale per garantire un'applicazione armonizzata dei controlli doganali negli Stati membri. Attualmente esiste un quadro di riferimento comune per la gestione dei rischi che comprende la possibilità di identificare i settori di controllo prioritari e i criteri e le norme comuni in materia di rischio nell'ambito dei rischi finanziari per svolgere i controlli doganali, ma presenta notevoli lacune. Al fine di porre rimedio all'assenza di applicazione armonizzata dei controlli doganali e di gestione armonizzata dei rischi a danno degli interessi finanziari e non finanziari dell'Unione e degli Stati membri, è opportuno rivedere le norme per stabilire un approccio più solido alla gestione dei rischi che verta sui rischi finanziari e non finanziari. Questo significa far fronte alle sfide strutturali in materia di gestione dei rischi finanziari identificate dalla Corte dei conti europea. In particolare è opportuno descrivere quali attività sono comprese	(31) Un livello di gestione dei rischi a livello dell'Unione è fondamentale per garantire un'applicazione armonizzata dei controlli doganali negli Stati membri. Attualmente esiste un quadro di riferimento comune per la gestione dei rischi che comprende la possibilità di identificare i settori di controllo prioritari e i criteri e le norme comuni in materia di rischio nell'ambito dei rischi finanziari per svolgere i controlli doganali, ma presenta notevoli lacune. Al fine di porre rimedio all'assenza di applicazione armonizzata dei controlli doganali e di gestione armonizzata dei rischi a danno degli interessi finanziari e non finanziari dell'Unione e degli Stati membri, è opportuno rivedere le norme per stabilire un approccio più solido alla gestione dei rischi che verta sui rischi finanziari e non finanziari. Questo significa far fronte alle sfide strutturali in materia di gestione dei rischi finanziari identificate dalla Corte dei conti europea. In particolare è opportuno descrivere quali attività sono comprese

nella gestione dei rischi doganali, in un approccio ciclico. È altresì importante identificare i ruoli e le responsabilità della Commissione, dell'Autorità doganale dell'UE e delle autorità doganali degli Stati membri. È altresì essenziale disporre che la Commissione possa stabilire i settori di controllo prioritari nonché i criteri e le norme comuni in materia di rischio e possa individuare settori specifici nell'ambito delle altre normative applicate dalle autorità doganali cui assegnare priorità ai fini della gestione comune dei rischi e dei controlli, senza pregiudicare la sicurezza.	nella gestione dei rischi doganali, in un approccio ciclico. È altresì importante identificare i ruoli e le responsabilità della Commissione, dell'Autorità doganale dell'UE e delle autorità doganali degli Stati membri. È altresì essenziale disporre che la Commissione possa stabilire i settori di controllo prioritari nonché i criteri e le norme comuni in materia di rischio e possa individuare settori specifici nell'ambito delle altre normative applicate dalle autorità doganali cui assegnare priorità ai fini della gestione comune dei rischi e dei controlli, senza pregiudicare la sicurezza. ***Ciò richiede una stretta collaborazione con le autorità competenti che applicano altre normative doganali, con particolare attenzione alla collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato.***

Or. en

Emendamento 164
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) È pertanto appropriato introdurre attività di gestione dei rischi a livello dell'Unione e disposizioni atte a garantire la raccolta in tutta l'Unione di dati completi pertinenti ai fini della gestione dei rischi, compresi i risultati e le valutazioni di tutti i controlli. Tale gestione dei rischi comprende l'analisi comune dei rischi e la questione delle corrispondenti raccomandazioni di controllo dell'Unione alle autorità doganali. Tali raccomandazioni di controllo dovrebbero essere attuate oppure devono essere comunicati i motivi per cui non sono state applicate. Dovrebbe essere inoltre prevista la possibilità di emanare istruzioni affinché le merci destinate all'Unione possano non	(32) È pertanto appropriato introdurre attività di gestione dei rischi a livello dell'Unione e disposizioni atte a garantire la raccolta in tutta l'Unione di dati completi pertinenti ai fini della gestione dei rischi, compresi i risultati e le valutazioni di tutti i controlli. Tale gestione dei rischi comprende l'analisi comune dei rischi e la questione delle corrispondenti raccomandazioni di controllo dell'Unione alle autorità doganali. Tali raccomandazioni di controllo dovrebbero essere attuate oppure devono essere comunicati i motivi per cui non sono state applicate. ***In linea con il principio "conformità o spiegazione", le raccomandazioni di controllo dovrebbero***

essere caricate o trasportate. L'analisi dei rischi e delle minacce a livello dell'Unione dovrebbe essere basata su dati costantemente aggiornati a livello dell'Unione e dovrebbe identificare le misure e i controlli da effettuare ai valichi di frontiera all'entrata e all'uscita del territorio dell'Unione. Nell'ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e sicurezza in particolare, la gestione dei rischi a livello dell'Unione dovrebbe, ove possibile, contribuire alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce svolte a livello unionale e trarne beneficio, incluse quelle effettuate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), al fine di contribuire a una prevenzione efficiente ed efficace della criminalità nonché alla lotta contro di essa.

essere attuate o dovrebbero essere fornite ragioni convincenti per la loro mancata attuazione. È opportuno istituire un quadro di riferimento per dare certezza nelle situazioni in cui è consentito discostarsi da queste raccomandazioni, ad esempio quando prevalgono altre priorità urgenti o specifiche circostanze nazionali. Dovrebbe essere inoltre prevista la possibilità di emanare istruzioni affinché le merci destinate all'Unione possano non essere caricate o trasportate. L'analisi dei rischi e delle minacce a livello dell'Unione dovrebbe essere basata su dati costantemente aggiornati a livello dell'Unione e dovrebbe identificare le misure e i controlli da effettuare ai valichi di frontiera all'entrata e all'uscita del territorio dell'Unione. Nell'ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e sicurezza in particolare, la gestione dei rischi a livello dell'Unione dovrebbe, ove possibile, contribuire alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce svolte a livello unionale e trarne beneficio, incluse quelle effettuate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), al fine di contribuire a una prevenzione efficiente ed efficace della criminalità nonché alla lotta contro di essa.

Or. en

Emendamento 165
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) È pertanto appropriato introdurre attività di gestione dei rischi a livello dell'Unione e disposizioni atte a garantire la raccolta in tutta l'Unione di dati completi	(32) È pertanto appropriato introdurre attività di gestione dei rischi a livello dell'Unione e disposizioni atte a garantire la raccolta in tutta l'Unione di dati completi

pertinenti ai fini della gestione dei rischi, compresi i risultati e le valutazioni di tutti i controlli. Tale gestione dei rischi comprende l'analisi comune dei rischi e la questione delle corrispondenti raccomandazioni di controllo dell'Unione alle autorità doganali. Tali raccomandazioni di controllo dovrebbero essere attuate oppure devono essere comunicati i motivi per cui non sono state applicate. Dovrebbe essere inoltre prevista la possibilità di emanare istruzioni affinché le merci destinate all'Unione possano non essere caricate o trasportate. L'analisi dei rischi e delle minacce a livello dell'Unione dovrebbe essere basata su dati costantemente aggiornati a livello dell'Unione e dovrebbe identificare le misure e i controlli da effettuare ai valichi di frontiera all'entrata e all'uscita del territorio dell'Unione. Nell'ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e sicurezza in particolare, la gestione dei rischi a livello dell'Unione dovrebbe, ove possibile, contribuire alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce svolte a livello unionale e trarne beneficio, incluse quelle effettuate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), al fine di contribuire a una prevenzione efficiente ed efficace della criminalità nonché alla lotta contro di essa.

pertinenti ai fini della gestione dei rischi, compresi i risultati e le valutazioni di tutti i controlli. Tale gestione dei rischi comprende l'analisi comune dei rischi e la questione delle corrispondenti raccomandazioni di controllo dell'Unione alle autorità doganali. Tali raccomandazioni di controllo dovrebbero essere attuate oppure devono essere comunicati i motivi per cui non sono state applicate. Dovrebbe essere inoltre prevista la possibilità di emanare istruzioni affinché le merci destinate all'Unione possano non essere caricate o trasportate. L'analisi dei rischi e delle minacce a livello dell'Unione dovrebbe essere basata su dati costantemente aggiornati a livello dell'Unione e dovrebbe identificare le misure e i controlli da effettuare ai valichi di frontiera all'entrata e all'uscita del territorio dell'Unione. Nell'ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e sicurezza in particolare, la gestione dei rischi a livello dell'Unione dovrebbe, ove possibile, contribuire alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce svolte a livello unionale e trarne beneficio, incluse quelle effettuate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), al fine di contribuire a una prevenzione efficiente ed efficace della criminalità nonché alla lotta contro di essa. ***Le violazioni gravi o ripetute di altre normative applicate dalle dogane e riscontrate dalle medesime o da altre autorità competenti dovrebbero riflettersi sul profilo di rischio degli importatori, degli esportatori o degli importatori presunti.***

Or. en

Motivazione

Al momento la relazione tra importazione di prodotti non conformi e profilo di rischio non è esplicitata da nessuna parte.

Emendamento 166
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Le merci provenienti da paesi terzi che entrano nel territorio doganale dell'Unione dovrebbero essere considerate in custodia temporanea dal momento in cui il trasportatore ne notifica l'arrivo fino al loro vincolo a un regime doganale, salvo il caso in cui sono collocate in regime del transito. Tale situazione dovrebbe essere limitata del tempo, onde garantire un'appropriata vigilanza doganale. ***Tale situazione non dovrebbe protrarsi oltre dieci giorni, salvo casi eccezionali.*** Se l'importatore deve custodire le merci per un periodo più lungo, queste dovrebbero essere poste in un deposito doganale, in cui possono restare a tempo indefinito. Le autorizzazioni esistenti per i depositi temporanei dovrebbero quindi essere convertite in autorizzazioni di deposito doganale se i requisiti pertinenti sono soddisfatti.	(36) Le merci provenienti da paesi terzi che entrano nel territorio doganale dell'Unione dovrebbero essere considerate in custodia temporanea dal momento in cui il trasportatore ne notifica l'arrivo fino al loro vincolo a un regime doganale, salvo il caso in cui sono collocate in regime del transito. Tale situazione dovrebbe essere limitata del tempo, onde garantire un'appropriata vigilanza doganale. Se l'importatore deve custodire le merci per un periodo più lungo, queste dovrebbero essere poste in un deposito doganale, in cui possono restare a tempo indefinito. Le autorizzazioni esistenti per i depositi temporanei dovrebbero quindi essere convertite in autorizzazioni di deposito doganale se i requisiti pertinenti sono soddisfatti.

Or. en

Emendamento 167
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Una volta che dispongono delle informazioni necessarie ai fini della procedura pertinente, in base all'analisi dei rischi, le autorità doganali dovrebbero	(38) Una volta che dispongono delle informazioni necessarie ai fini della procedura pertinente, in base all'analisi dei rischi, le autorità doganali dovrebbero

decidere se svolgere ulteriori controlli sulle merci, svincolarle, rifiutarne o sospenderne lo svincolo o lasciare passare il tempo necessario affinché le merci siano considerate svincolate. Le autorità doganali dovrebbero cooperare in tal senso con altre autorità, ove necessario. Di conseguenza, le autorità doganali dovrebbero rifiutare lo svincolo delle merci se dispongono di prove attestanti la loro mancata conformità ai vigenti requisiti di legge. Se devono consultare altre autorità per determinare la conformità delle merci, le autorità doganali dovrebbero sospendere lo svincolo almeno fino all'avvenuta consultazione. In tali casi la decisione delle autorità doganali in merito alle merci dovrebbe dipendere dalla risposta delle altre autorità. Per evitare di bloccare sia gli operatori, sia le autorità nei casi in cui l'accertamento della conformità richieda più tempo, le autorità doganali dovrebbero avere la possibilità di svincolare le merci a condizione che l'operatore continui a informarle in merito alla loro ubicazione ***per un massimo di 15 giorni***. Infine, per fornire la certezza del diritto agli operatori che hanno comunicato tempestivamente le informazioni senza obbligare le autorità doganali a reagire a ogni spedizione, le merci che non sono state selezionate per un controllo dopo un lasso di tempo ragionevole dovrebbero essere considerate svincolate. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di definire tale lasso temporale per mezzo di atti delegati, adattandolo se del caso al tipo di traffico o di valico di frontiera.	decidere se svolgere ulteriori controlli sulle merci, svincolarle, rifiutarne o sospenderne lo svincolo o lasciare passare il tempo necessario affinché le merci siano considerate svincolate. Le autorità doganali dovrebbero cooperare in tal senso con altre autorità, ove necessario. Di conseguenza, le autorità doganali dovrebbero rifiutare lo svincolo delle merci se dispongono di prove attestanti la loro mancata conformità ai vigenti requisiti di legge. Se devono consultare altre autorità per determinare la conformità delle merci, le autorità doganali dovrebbero sospendere lo svincolo almeno fino all'avvenuta consultazione. In tali casi la decisione delle autorità doganali in merito alle merci dovrebbe dipendere dalla risposta delle altre autorità. Per evitare di bloccare sia gli operatori, sia le autorità nei casi in cui l'accertamento della conformità richieda più tempo, le autorità doganali dovrebbero avere la possibilità di svincolare le merci a condizione che l'operatore continui a informarle in merito alla loro ubicazione. Infine, per fornire la certezza del diritto agli operatori che hanno comunicato tempestivamente le informazioni senza obbligare le autorità doganali a reagire a ogni spedizione, le merci che non sono state selezionate per un controllo dopo un lasso di tempo ragionevole dovrebbero essere considerate svincolate. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di definire tale lasso temporale per mezzo di atti delegati, adattandolo se del caso al tipo di traffico o di valico di frontiera.
	Or. en

Emendamento 168
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Nella misura in cui conferiscono alle dogane il pieno accesso ai loro sistemi, registri e operazioni e sono considerati affidabili, gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") dovrebbero poter svincolare le merci sotto la vigilanza delle autorità doganali senza tuttavia attenderne l'intervento. Di conseguenza gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") dovrebbero avere la facoltà di svincolare le merci per qualsiasi regime di ingresso al ricevimento presso la destinazione finale delle merci o per ogni regime di uscita nel luogo di consegna delle merci. Poiché gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") sono considerati trasparenti, l'arrivo e/o la consegna dovrebbero essere correttamente registrati presso il centro doganale digitale dell'UE. Tali operatori dovrebbero essere obbligati a informare le autorità doganali se sorge un problema affinché dette autorità possano adottare una decisione definitiva in merito allo svincolo. Ove i sistemi di controllo interno degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") siano sufficientemente robusti, le autorità doganali, in cooperazione con altre autorità, dovrebbero poter autorizzare gli operatori a effettuare da sé alcuni controlli. Le autorità doganali dovrebbero tuttavia mantenere la possibilità di controllare le merci in qualsiasi momento.	(39) Nella misura in cui conferiscono alle dogane il pieno accesso ai loro sistemi, registri e operazioni e sono considerati affidabili, gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") dovrebbero poter svincolare le merci sotto la vigilanza delle autorità doganali senza tuttavia attenderne l'intervento. Di conseguenza gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") dovrebbero avere la facoltà di svincolare le merci per qualsiasi regime di ingresso al ricevimento presso la destinazione finale delle merci o per ogni regime di uscita nel luogo di consegna delle merci. Poiché gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") sono considerati trasparenti, l'arrivo e/o la consegna dovrebbero essere correttamente registrati presso il centro doganale digitale dell'UE. Tali operatori dovrebbero essere obbligati a informare le autorità doganali se sorge un problema affinché dette autorità possano adottare una decisione definitiva in merito allo svincolo. Ove i sistemi di controllo interno degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") siano sufficientemente robusti, le autorità doganali, in cooperazione con altre autorità, dovrebbero poter autorizzare gli operatori a effettuare da sé alcuni controlli. Le autorità doganali dovrebbero tuttavia mantenere la possibilità di controllare le merci in qualsiasi momento. ***Le violazioni gravi o ripetute di altre normative dell'UE applicate dalle dogane da parte di un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") dovrebbero comportare la perdita dello status di fiducia.***

Or. en

Motivazione

In assenza di ciò, non esiste un collegamento diretto tra lo status di operatore economico di

fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") e l'importazione di prodotti non conformi.

Emendamento 169
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) L'applicazione delle norme standard per calcolare il dazio nelle operazioni del commercio elettronico in molti casi comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato sia per le amministrazioni doganali, sia per gli operatori economici, in particolare per quanto riguarda la riscossione delle entrate. Ai fini della messa a punto di un trattamento fiscale e doganale robusto ed efficace per le merci importate da paesi terzi attraverso operazioni di commercio elettronico ("vendite a distanza di beni importati"), la legislazione dell'Unione deve essere modificata al fine di sopprimere la soglia al di sotto della quale le merci di valore trascurabile non superiore a 150 EUR per spedizione sono esentate dai dazi all'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio[53], e di introdurre un trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di merci importate da paesi terzi a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[54] (nomenclatura combinata). Alla luce di tali proposte di modifica, talune norme del codice sulla classificazione tariffaria, l'origine e il valore in dogana dovrebbero essere modificate al fine di prevedere le semplificazioni applicabili facoltativamente dall'importatore presunto alla determinazione del dazio doganale in un'operazione dall'impresa al consumatore ("B2C") che si qualifica come vendita a distanza ai fini dell'IVA. Le semplificazioni dovrebbero consistere	***soppresso***

nella possibilità di calcolare il dazio doganale dovuto applicando uno dei nuovi livelli di tariffe nella nomenclatura combinata a un valore calcolato in modo più semplice. Nell'ambito delle norme semplificate per le operazioni di commercio elettronico B2C, il prezzo di acquisto al netto dell'IVA ma comprensivo dei costi di trasporto totali fino alla destinazione finale del prodotto dovrebbe essere considerato il valore in dogana e non dovrebbe essere richiesta l'origine. Se tuttavia intende avvalersi delle aliquote delle tariffe preferenziali dimostrando il carattere originario delle merci, l'importatore presunto può farlo applicando le procedure standard.

[53] Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

[54] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Non è certo che sia conforme con l'OMC, in particolare con l'articolo 7, paragrafo 8, comma 2, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi.

Emendamento 170
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) ***L'applicazione delle norme standard per calcolare il dazio nelle***	(48) Talune norme del codice sulla classificazione tariffaria, l'origine e il

operazioni del commercio elettronico in molti casi comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato sia per le amministrazioni doganali, sia per gli operatori economici, in particolare per quanto riguarda la riscossione delle entrate. Ai fini della messa a punto di un trattamento fiscale e doganale robusto ed efficace per le merci importate da paesi terzi attraverso operazioni di commercio elettronico ("vendite a distanza di beni importati"), la legislazione dell'Unione deve essere modificata al fine di sopprimere la soglia al di sotto della quale le merci di valore trascurabile non superiore a 150 EUR per spedizione sono esentate dai dazi all'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio[53], e di introdurre un trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di merci importate da paesi terzi a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[54] (nomenclatura combinata). Alla luce di tali proposte di modifica, talune norme del codice sulla classificazione tariffaria, l'origine e il valore in dogana dovrebbero essere modificate al fine di prevedere le semplificazioni applicabili facoltativamente dall'importatore presunto alla determinazione del dazio doganale in un'operazione dall'impresa al consumatore ("B2C") che si qualifica come vendita a distanza ai fini dell'IVA. Le semplificazioni dovrebbero consistere nella possibilità di calcolare il dazio doganale dovuto applicando uno dei nuovi livelli di tariffe nella nomenclatura combinata a un valore calcolato in modo più semplice. Nell'ambito delle norme semplificate per le operazioni di commercio elettronico B2C, il prezzo di acquisto al netto dell'IVA ma comprensivo dei costi di trasporto totali fino alla destinazione finale del prodotto dovrebbe essere considerato il valore in dogana e non dovrebbe essere richiesta l'origine. Se tuttavia intende avvalersi delle aliquote delle tariffe preferenziali dimostrando il carattere originario delle

valore in dogana dovrebbero essere modificate al fine di prevedere le semplificazioni applicabili facoltativamente dall'importatore presunto alla determinazione del dazio doganale in un'operazione dall'impresa al consumatore ("B2C") che si qualifica come vendita a distanza ai fini dell'IVA. Le semplificazioni dovrebbero consistere nella possibilità di calcolare il dazio doganale dovuto applicando uno dei nuovi livelli di tariffe nella nomenclatura combinata a un valore calcolato in modo più semplice. Nell'ambito delle norme semplificate per le operazioni di commercio elettronico B2C, il prezzo di acquisto al netto dell'IVA ma comprensivo dei costi di trasporto totali fino alla destinazione finale del prodotto dovrebbe essere considerato il valore in dogana e non dovrebbe essere richiesta l'origine. Se tuttavia intende avvalersi delle aliquote delle tariffe preferenziali dimostrando il carattere originario delle merci, l'importatore presunto può farlo applicando le procedure standard.

merci, l'importatore presunto può farlo applicando le procedure standard.

*[53] **Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).***

*[54] **Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).***

Or. en

Emendamento 171
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(55 bis) Gli Stati membri e l'UE hanno la responsabilità di garantire che le dogane dispongano di risorse, formazione e attrezzature adeguate affinché possano svolgere la loro missione, compresi adeguati poteri d'indagine.

Or. en

Emendamento 172
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 55 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(55 ter) Le dogane necessitano di ingenti investimenti, soprattutto al fine di

disporre di un numero sufficiente di personale adeguatamente formato per poter garantire il funzionamento dei sistemi doganali dell'UE, che si trovano a far fronte a un aumento esponenziale di richieste rivolte alle dogane. Senza i necessari investimenti nel personale, le soluzioni digitali non possono fornire benefici in termini di efficienza e armonizzazione. Pertanto, gli investimenti nei sistemi digitali dovrebbero garantire finanziamenti sufficienti per il personale e la sua formazione, al fine di disporre delle competenze necessarie per l'uso di attrezzature all'avanguardia, della tecnologia per l'analisi dei big data e dei sistemi di rilevamento e verifica e, quindi, per garantire che i controlli doganali siano condotti in modo uniforme in tutta l'UE.

Or. en

Emendamento 173
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Per garantire il funzionamento efficace dell'Autorità doganale dell'UE è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza e delle qualifiche. Considerati la competenza esclusiva dell'Unione in materia di unione doganale e lo stretto legame fra le dogane e altri settori strategici, è opportuno che il suo presidente sia eletto fra tali rappresentanti della Commissione. Al fine del funzionamento	(56) Per garantire il funzionamento efficace dell'Autorità doganale dell'UE è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza e delle qualifiche. ***Inoltre, è essenziale riconoscere che l'intensità del traffico di merci alle frontiere esterne non è uguale in tutta l'UE. Pertanto, la struttura di governance dell'Autorità doganale dell'UE dovrebbe riflettere questa realtà, assicurando che le***

efficace ed efficiente dell'Autorità doganale dell'UE, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare un documento unico di programmazione, che comprende la programmazione annuale e pluriennale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure di adozione delle decisioni relative ai compiti operativi dell'Autorità che saranno applicate dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo.

diverse esigenze e sfide a cui sono confrontati i vari Stati membri siano adeguatamente rappresentate e affrontate. Considerati la competenza esclusiva dell'Unione in materia di unione doganale e lo stretto legame fra le dogane e altri settori strategici, è opportuno che il suo presidente sia eletto fra tali rappresentanti della Commissione. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell'Autorità doganale dell'UE, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare un documento unico di programmazione, che comprende la programmazione annuale e pluriennale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure di adozione delle decisioni relative ai compiti operativi dell'Autorità che saranno applicate dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo.

Or. en

Emendamento 174
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Per garantire il funzionamento efficace dell'Autorità doganale dell'UE è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza e delle qualifiche. Considerati la competenza esclusiva	(56) Per garantire il funzionamento efficace dell'Autorità doganale dell'UE è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza e delle qualifiche. Considerati la competenza esclusiva

dell'Unione in materia di unione doganale e lo stretto legame fra le dogane e altri settori strategici, è opportuno che il suo presidente sia eletto fra tali rappresentanti della Commissione. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell'Autorità doganale dell'UE, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare un documento unico di programmazione, che comprende la programmazione annuale e pluriennale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure di adozione delle decisioni relative ai compiti operativi dell'Autorità che saranno applicate dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo.

dell'Unione in materia di unione doganale e lo stretto legame fra le dogane e altri settori strategici, è opportuno che il suo presidente sia eletto fra tali rappresentanti della Commissione. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell'Autorità doganale dell'UE, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare un documento unico di programmazione, che comprende la programmazione annuale e pluriennale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure di adozione delle decisioni relative ai compiti operativi dell'Autorità che saranno applicate dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo ***e da un organo consultivo che rappresenti le organizzazioni dei consumatori, le associazioni di imprese e altri attori non statali pertinenti***.

Or. en

Emendamento 175
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Per garantire il funzionamento efficace dell'Autorità doganale dell'UE è opportuno che gli Stati membri ***e*** la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza e delle qualifiche. Considerati la competenza esclusiva	(56) Per garantire il funzionamento efficace dell'Autorità doganale dell'UE è opportuno che gli Stati membri***,*** la Commissione ***e il Parlamento europeo*** siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza e delle qualifiche.

dell'Unione in materia di unione doganale e lo stretto legame fra le dogane e altri settori strategici, è opportuno che il suo presidente sia eletto fra tali rappresentanti della Commissione. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell'Autorità doganale dell'UE, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare un documento unico di programmazione, che comprende la programmazione annuale e pluriennale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure di adozione delle decisioni relative ai compiti operativi dell'Autorità che saranno applicate dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo.	Considerati la competenza esclusiva dell'Unione in materia di unione doganale e lo stretto legame fra le dogane e altri settori strategici, è opportuno che il suo presidente sia eletto fra tali rappresentanti della Commissione. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell'Autorità doganale dell'UE, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare un documento unico di programmazione, che comprende la programmazione annuale e pluriennale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure di adozione delle decisioni relative ai compiti operativi dell'Autorità che saranno applicate dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo.

Or. en

Emendamento 176
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Per adempiere alla loro missione le autorità doganali collaborano strettamente e regolarmente con le autorità per la sorveglianza del mercato, le autorità di controllo sanitario e fitosanitario, gli organi di contrasto, le autorità di gestione delle frontiere, le autorità per la tutela dell'ambiente, gli esperti di beni culturali e molte altre autorità responsabili di politiche settoriali. Considerando lo sviluppo del mercato unico e il ruolo in evoluzione delle dogane, l'aumento dei divieti e delle restrizioni nonché del commercio elettronico, è necessario strutturare e	(58) Per adempiere alla loro missione le autorità doganali collaborano strettamente e regolarmente con le autorità per la sorveglianza del mercato, le autorità di controllo sanitario e fitosanitario, gli organi di contrasto, le autorità di gestione delle frontiere, le autorità per la tutela dell'ambiente, gli esperti di beni culturali e molte altre autorità responsabili di politiche settoriali. Considerando lo sviluppo del mercato unico e il ruolo in evoluzione delle dogane, l'aumento dei divieti e delle restrizioni nonché del commercio elettronico, è necessario strutturare e

rafforzare tale cooperazione a livello nazionale, unionale e internazionale. Anziché una cooperazione incentrata su singole spedizioni o su eventi specifici lungo la catena di approvvigionamento, si dovrebbe istituire un quadro di cooperazione strutturata fra le autorità doganali e le altre autorità responsabili dei pertinenti settori strategici. Tale quadro di cooperazione dovrebbe comprendere i seguenti aspetti: l'elaborazione della legislazione e delle esigenze strategiche in settori specifici, lo scambio e l'analisi di informazioni, la messa a punto di una strategia di cooperazione globale sotto forma di strategie di vigilanza congiunte e infine la cooperazione in materia di attuazione operativa, monitoraggio e controlli. La Commissione dovrebbe altresì agevolare l'applicazione di parte delle altre normative applicate dalle autorità doganali redigendo un elenco della legislazione unionale che impone requisiti alle merci soggette a controlli doganali intesi a proteggere gli interessi pubblici, come la salute e la vita umana, animale o delle piante, i consumatori e l'ambiente.	rafforzare tale cooperazione a livello nazionale, unionale e internazionale. Anziché una cooperazione incentrata su singole spedizioni o su eventi specifici lungo la catena di approvvigionamento, si dovrebbe istituire un quadro di cooperazione strutturata fra le autorità doganali e le altre autorità responsabili dei pertinenti settori strategici. Tale quadro di cooperazione dovrebbe comprendere i seguenti aspetti: l'elaborazione della legislazione e delle esigenze strategiche in settori specifici, lo scambio e l'analisi di informazioni, la messa a punto di una strategia di cooperazione globale sotto forma di strategie di vigilanza congiunte e infine la cooperazione in materia di attuazione operativa, monitoraggio e controlli. La Commissione dovrebbe altresì agevolare l'applicazione di parte delle altre normative applicate dalle autorità doganali redigendo un elenco della legislazione unionale che impone requisiti alle merci soggette a controlli doganali intesi a proteggere gli interessi pubblici, come la salute e la vita umana, animale o delle piante, i consumatori e l'ambiente***, e organizzare la condivisione di informazioni sulla loro attuazione***. ***Se del caso, le scritture relative a violazioni gravi e ripetute di altre normative applicate dalle dogane dovrebbero essere messe a disposizione delle dogane dalle autorità competenti e tenute in considerazione nei processi di gestione del rischio doganale europeo.***
	Or. en

Emendamento 177
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*

(59) Al fine di aumentare la chiarezza e rendere il quadro di cooperazione fra le dogane e altre autorità partner più efficiente, un elenco dei servizi offerti dalle autorità doganali dovrebbe definire chiaramente il ruolo possibile delle dogane nell'applicazione di altre politiche pertinenti alle frontiere dell'Unione. L'applicazione del quadro di cooperazione dovrebbe inoltre essere monitorata dall'Autorità doganale dell'UE. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe operare e collaborare strettamente con la Commissione, l'OLAF, altre agenzie e organi pertinenti dell'Unione, quali Europol e Frontex nonché con le agenzie e le reti specializzate nei rispettivi settori politici, come la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti

(59) Al fine di aumentare la chiarezza e rendere il quadro di cooperazione fra le dogane e altre autorità partner più efficiente, un elenco dei servizi offerti dalle autorità doganali dovrebbe definire chiaramente il ruolo possibile delle dogane nell'applicazione di altre politiche pertinenti alle frontiere dell'Unione. L'applicazione del quadro di cooperazione dovrebbe inoltre essere monitorata dall'Autorità doganale dell'UE. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe operare e collaborare strettamente con la Commissione, l'OLAF, altre agenzie e organi pertinenti dell'Unione, quali ***la Procura europea,*** Europol e Frontex nonché con le agenzie e le reti specializzate nei rispettivi settori politici, come la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti

Or. en

Emendamento 178
Vlad-Marius Botoş

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Al fine di aumentare la chiarezza e rendere il quadro di cooperazione fra le dogane e altre autorità partner più efficiente, un elenco dei servizi offerti dalle autorità doganali dovrebbe definire chiaramente il ruolo possibile delle dogane nell'applicazione di altre politiche pertinenti alle frontiere dell'Unione. L'applicazione del quadro di cooperazione dovrebbe inoltre essere monitorata dall'Autorità doganale dell'UE. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe operare e collaborare strettamente con la Commissione, l'OLAF, altre agenzie e organi pertinenti dell'Unione, quali Europol e Frontex nonché con le agenzie e le reti specializzate nei rispettivi settori politici,	(59) Al fine di aumentare la chiarezza e rendere il quadro di cooperazione fra le dogane e altre autorità partner più efficiente, un elenco dei servizi offerti dalle autorità doganali dovrebbe definire chiaramente il ruolo possibile delle dogane nell'applicazione di altre politiche pertinenti alle frontiere dell'Unione. L'applicazione del quadro di cooperazione dovrebbe inoltre essere monitorata dall'Autorità doganale dell'UE. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe operare e collaborare strettamente con la Commissione, ***l'EPPO,*** l'OLAF, altre agenzie e organi pertinenti dell'Unione, quali Europol e Frontex nonché con le agenzie e le reti specializzate nei rispettivi

come la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti	settori politici, come la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti
	Or. en

Emendamento 179
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) In un mondo sempre più connesso, la diplomazia doganale e la cooperazione internazionale sono aspetti importanti del lavoro delle autorità doganali del mondo intero. La cooperazione internazionale dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di scambiare i dati doganali sulla base di accordi internazionali o di una legislazione autonoma dell'Unione, attraverso mezzi di comunicazione idonei e sicuri, come il centro doganale digitale dell'UE, subordinatamente al rispetto delle informazioni riservate e alla protezione dei dati personali.	(60) In un mondo sempre più connesso, la diplomazia doganale e la cooperazione internazionale sono aspetti importanti del lavoro delle autorità doganali del mondo intero. La cooperazione internazionale dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di scambiare i dati doganali sulla base di accordi internazionali o di una legislazione autonoma dell'Unione, attraverso mezzi di comunicazione idonei e sicuri, come il centro doganale digitale dell'UE, subordinatamente al rispetto delle informazioni riservate e alla protezione dei dati personali. ***È tuttavia essenziale riconoscere che nel promuovere la cooperazione internazionale e lo scambio di dati, occorre considerare attentamente le competenze degli Stati membri. Quest'approccio non dovrebbe limitare la capacità degli Stati membri di negoziare e decidere individualmente su questioni relative a compiti nazionali (non UE) con paesi terzi. Tale flessibilità è fondamentale per sostenere la sovranità degli Stati membri nell'attuazione della legislazione doganale sia dell'UE che nazionale. Pertanto, pur promuovendo la cooperazione internazionale e la condivisione dei dati, il quadro normativo deve garantire che non sia violata la competenza degli Stati membri di gestire i propri affari doganali, in particolare quando si tratta di impegni bilaterali o multilaterali con paesi terzi riguardanti***

compiti nazionali. Tale equilibrio è fondamentale per mantenere integra la sovranità degli Stati membri, pur lavorando a una strategia doganale coesa ed efficace a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 180
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Nonostante il fatto che la normativa doganale sia armonizzata tramite il codice, il regolamento (UE) n. 952/2013 ha previsto solo l'obbligo per gli Stati membri di contemplare sanzioni per inadempienza della normativa doganale e ha imposto che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Spetta quindi agli Stati membri scegliere le sanzioni doganali, che variano notevolmente fra gli stessi Stati membri e sono soggette a un'evoluzione diacronica. È opportuno istituire un quadro comune che stabilisca un nucleo minimo di infrazioni doganali e di sanzioni non penali. Tale quadro è necessario per porre rimedio all'assenza di applicazione uniforme e alle divergenze significative esistenti fra gli Stati membri nell'applicazione delle sanzioni per le violazioni della normativa doganale, che possono tradursi in una distorsione della concorrenza, in lacune e nel "turismo doganale" ("customs shopping"). Il quadro dovrebbe comprendere un elenco comune di atti od omissioni che dovrebbero costituire infrazioni doganali in tutti gli Stati membri. Nel determinare la sanzione applicabile, le autorità doganali dovrebbero definire se tali atti od omissioni siano commessi intenzionalmente o per	(61) Nonostante il fatto che la normativa doganale sia armonizzata tramite il codice, il regolamento (UE) n. 952/2013 ha previsto solo l'obbligo per gli Stati membri di contemplare sanzioni per inadempienza della normativa doganale e ha imposto che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Spetta quindi agli Stati membri scegliere le sanzioni doganali, che variano notevolmente fra gli stessi Stati membri e sono soggette a un'evoluzione diacronica. È opportuno istituire un quadro comune che stabilisca un nucleo minimo di infrazioni doganali e di sanzioni non penali. Tale quadro è necessario per porre rimedio all'assenza di applicazione uniforme e alle divergenze significative esistenti fra gli Stati membri nell'applicazione delle sanzioni per le violazioni della normativa doganale, che possono tradursi in una distorsione della concorrenza, in lacune e nel "turismo doganale" ("customs shopping"). Il quadro dovrebbe comprendere un elenco comune di atti od omissioni che dovrebbero costituire infrazioni doganali in tutti gli Stati membri. Nel determinare la sanzione applicabile, le autorità doganali dovrebbero definire se tali atti od omissioni siano commessi intenzionalmente o per negligenza manifesta. ***La Commissione***

negligenza manifesta.

europea, gli Stati membri e l'Autorità doganale dell'UE dovrebbero scambiarsi regolarmente le migliori prassi in materia di audit e sanzioni, al fine di migliorare la convergenza e la coerenza delle metodologie e dell'applicazione di sanzioni. La Commissione dovrebbe valutare periodicamente se le sanzioni applicate dagli Stati membri siano sufficienti a raggiungere gli obiettivi del codice doganale dell'Unione e, se necessario, adottare provvedimenti adeguati.

Or. en

Emendamento 181
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Nonostante il fatto che la normativa doganale sia armonizzata tramite il codice, il regolamento (UE) n. 952/2013 ha previsto solo l'obbligo per gli Stati membri di contemplare sanzioni per inadempienza della normativa doganale e ha imposto che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Spetta quindi agli Stati membri scegliere le sanzioni doganali, che variano notevolmente fra gli stessi Stati membri e sono soggette a un'evoluzione diacronica. È opportuno istituire un quadro comune che stabilisca un nucleo minimo di infrazioni doganali e di sanzioni non penali. Tale quadro è necessario per porre rimedio all'assenza di applicazione uniforme e alle divergenze significative esistenti fra gli Stati membri nell'applicazione delle sanzioni per le violazioni della normativa doganale, che possono tradursi in una distorsione della concorrenza, in lacune e nel "turismo doganale" ("customs shopping"). Il quadro	(61) Nonostante il fatto che la normativa doganale sia armonizzata tramite il codice, il regolamento (UE) n. 952/2013 ha previsto solo l'obbligo per gli Stati membri di contemplare sanzioni per inadempienza della normativa doganale e ha imposto che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Spetta quindi agli Stati membri scegliere le sanzioni doganali, che variano notevolmente fra gli stessi Stati membri e sono soggette a un'evoluzione diacronica. È opportuno istituire un quadro comune che stabilisca un nucleo minimo di infrazioni doganali e di sanzioni non penali. Tale quadro è necessario per porre rimedio all'assenza di applicazione uniforme e alle divergenze significative esistenti fra gli Stati membri nell'applicazione delle sanzioni per le violazioni della normativa doganale, che possono tradursi in una distorsione della concorrenza, in lacune e nel "turismo doganale" ("customs shopping"). Il quadro

dovrebbe comprendere un elenco comune di atti od omissioni che dovrebbero costituire infrazioni doganali in tutti gli Stati membri. Nel determinare la sanzione applicabile, le autorità doganali dovrebbero definire se tali atti od omissioni siano commessi intenzionalmente o per negligenza manifesta.	dovrebbe comprendere un elenco comune di atti od omissioni che dovrebbero costituire infrazioni doganali in tutti gli Stati membri. ***Il mancato rispetto degli obblighi dell'importatore, dell'esportatore e dell'importatore presunto dovrebbe essere incluso nell'elenco delle infrazioni doganali.*** Nel determinare la sanzione applicabile, le autorità doganali dovrebbero definire se tali atti od omissioni siano commessi intenzionalmente o per negligenza manifesta.

Or. en

Emendamento 182
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) È altresì necessario adottare un nucleo comune minimo di sanzioni non penali che prevedano importi minimi di sanzioni pecuniarie, la possibilità di revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni doganali, anche per gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"), nonché la confisca delle merci. Gli importi minimi delle sanzioni pecuniarie dovrebbero dipendere dal fatto che l'infrazione doganale sia stata commessa intenzionalmente o no e dal fatto che incida sull'importo dei dazi doganali e di altri oneri nonché su divieti e restrizioni. Il nucleo minimo delle sanzioni non penali dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per l'ordinamento degli Stati membri, che possono invece prevedere sanzioni penali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 183
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) È altresì necessario adottare un nucleo comune minimo di sanzioni non penali che prevedano importi minimi di sanzioni pecuniarie, la possibilità di revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni doganali, anche per gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"), nonché la confisca delle merci. Gli importi minimi delle sanzioni pecuniarie dovrebbero dipendere dal fatto che l'infrazione doganale sia stata commessa intenzionalmente o no e dal fatto che incida sull'importo dei dazi doganali e di altri oneri nonché su divieti e restrizioni. Il nucleo minimo delle sanzioni non penali dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per l'ordinamento degli Stati membri, che possono invece prevedere sanzioni penali.	(64) È altresì necessario adottare un nucleo comune minimo di sanzioni non penali che prevedano importi minimi di sanzioni pecuniarie, la possibilità di revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni doganali, anche per gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"), nonché la confisca delle merci. Gli importi minimi delle sanzioni pecuniarie dovrebbero dipendere dal fatto che l'infrazione doganale sia stata commessa intenzionalmente o no e dal fatto che incida sull'importo dei dazi doganali e di altri oneri nonché su divieti e restrizioni. Il nucleo minimo delle sanzioni non penali dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per l'ordinamento degli Stati membri, che possono invece prevedere sanzioni penali. ***Gli Stati membri, la Commissione europea e l'Autorità doganale dell'UE dovrebbero collaborare per aumentare gradualmente la coerenza delle sanzioni non penali e la loro applicazione in tutta l'UE.***

Or. en

Emendamento 184
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) Le prestazioni dell'unione doganale dovrebbero essere valutate almeno su base annuale per consentire alla Commissione,	(65) Le prestazioni dell'unione doganale dovrebbero essere valutate almeno su base annuale per consentire alla Commissione,

con l'ausilio degli Stati membri, di adottare gli opportuni orientamenti strategici. La raccolta di informazioni presso le autorità doganali dovrebbe essere formalizzata e approfondita, in quanto una comunicazione più ampia migliorerebbe la definizione dei parametri e potrebbe aiutare a uniformare le pratiche e a valutare l'impatto delle decisioni in materia di politica doganale. È pertanto opportuno introdurre un quadro giuridico per la valutazione delle prestazioni dell'unione doganale. Onde ottenere un'analisi sufficientemente precisa, la misurazione delle prestazioni dovrebbe essere effettuata non solo a livello nazionale, ma anche a livello dei valichi di frontiera. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe coadiuvare la Commissione nel processo di valutazione mediante la raccolta e l'analisi dei dati presso il centro doganale digitale dell'UE e l'identificazione delle modalità con cui le attività e le operazioni doganali sostengono la realizzazione degli obiettivi e strategici e delle priorità dell'unione doganale, contribuendo altresì alla missione delle autorità doganali. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe identificare le principali tendenze, i punti di forza e di debolezza, le lacune nonché i rischi potenziali e formulare raccomandazioni di miglioramento alla Commissione. Nell'ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e di sicurezza in particolare, l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe altresì partecipare, da una prospettiva operativa, alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce effettuate a livello unionale, comprese quelle effettuate da Europol e Frontex.

con l'ausilio degli Stati membri, di adottare gli opportuni orientamenti strategici. La raccolta di informazioni presso le autorità doganali dovrebbe essere formalizzata e approfondita, in quanto una comunicazione più ampia migliorerebbe la definizione dei parametri e potrebbe aiutare a uniformare le pratiche e a valutare l'impatto delle decisioni in materia di politica doganale. È pertanto opportuno introdurre un quadro giuridico per la valutazione delle prestazioni dell'unione doganale. Onde ottenere un'analisi sufficientemente precisa, la misurazione delle prestazioni dovrebbe essere effettuata non solo a livello nazionale, ma anche a livello dei valichi di frontiera. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe coadiuvare la Commissione nel processo di valutazione mediante la raccolta e l'analisi dei dati presso il centro doganale digitale dell'UE e l'identificazione delle modalità con cui le attività e le operazioni doganali sostengono la realizzazione degli obiettivi e strategici e delle priorità dell'unione doganale, contribuendo altresì alla missione delle autorità doganali. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe identificare le principali tendenze, i punti di forza e di debolezza, le lacune nonché i rischi potenziali e formulare raccomandazioni di miglioramento alla Commissione. Nell'ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e di sicurezza in particolare, l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe altresì partecipare, da una prospettiva operativa, alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce effettuate a livello unionale, comprese quelle effettuate da Europol e Frontex. ***La relazione di valutazione dovrebbe essere pubblicata.***

Or. en

Emendamento 185
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) ***Nel 2032*** gli operatori economici possono iniziare a utilizzare, su base volontaria, le capacità del centro doganale digitale dell'UE. Entro ***la fine del 2037*** il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe essere pienamente sviluppato e tutti gli operatori economici saranno tenuti a utilizzarlo. Gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") e gli importatori presunti saranno soggetti al controllo dello Stato membro nel quale sono stabiliti. In deroga a tale principio e in subordine al riesame, gli operatori che non hanno la qualifica "di fiducia e certificati" né di importatori presunti resteranno soggetti alla vigilanza dell'autorità doganale dello Stato membro in cui le merci sono ubicate fisicamente. Entro il 31 dicembre ***2035*** la Commissione dovrebbe valutare i due modelli di vigilanza, anche per quanto riguarda la loro efficacia nell'individuazione e nella prevenzione delle frodi. La valutazione dovrebbe altresì tenere conto degli aspetti relativi all'imposizione indiretta. Sulla base di tale valutazione la Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere mediante atto delegato se i due modelli sono mantenuti o se, in tutti i casi, l'autorità doganale responsabile del luogo di stabilimento dell'operatore dovrebbe sdoganare le merci. Anche il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale dovrebbe essere disciplinato in conformità alla determinazione dell'autorità doganale responsabile,	(74) ***A partire da gennaio 2029*** gli operatori economici possono iniziare a utilizzare, su base volontaria, le capacità del centro doganale digitale dell'UE. Entro ***dicembre 2032*** il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe essere pienamente sviluppato e tutti gli operatori economici saranno tenuti a utilizzarlo. Gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") e gli importatori presunti saranno soggetti al controllo dello Stato membro nel quale sono stabiliti. In deroga a tale principio e in subordine al riesame, gli operatori che non hanno la qualifica "di fiducia e certificati" né di importatori presunti resteranno soggetti alla vigilanza dell'autorità doganale dello Stato membro in cui le merci sono ubicate fisicamente. Entro il 31 dicembre ***2031*** la Commissione dovrebbe valutare i due modelli di vigilanza, anche per quanto riguarda la loro efficacia nell'individuazione e nella prevenzione delle frodi. La valutazione dovrebbe altresì tenere conto degli aspetti relativi all'imposizione indiretta. Sulla base di tale valutazione la Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere mediante atto delegato se i due modelli sono mantenuti o se, in tutti i casi, l'autorità doganale responsabile del luogo di stabilimento dell'operatore dovrebbe sdoganare le merci. Anche il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale dovrebbe essere disciplinato in conformità alla determinazione dell'autorità doganale responsabile,

Or. en

Emendamento 186
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) garantire che le merci che presentano un rischio per la sicurezza dei cittadini e dei residenti non entrino nel territorio doganale dell'unione adottando le misure idonee per controllare le merci e le catene di approvvigionamento;	(b) garantire che le merci che ***sono destinate alla circolazione nel mercato interno ma*** presentano un rischio per la sicurezza dei cittadini e dei residenti non entrino nel territorio doganale dell'unione adottando le misure idonee per controllare le merci e le catene di approvvigionamento;

Or. en

Motivazione

I grandi porti e aeroporti movimentano la metà delle loro merci in trasbordo, provenienti da un altro continente e destinate a un altro continente. Tali merci non vengono immesse nel mercato dell'UE. Non vi è motivo per cui debbano rispettare le norme di sicurezza dell'UE, come la sicurezza dei prodotti. Numerose norme non fiscali si applicano soltanto alle merci effettivamente importate nell'UE. Una volta che le dogane applicheranno queste restrizioni all'ingresso, i porti e gli aeroporti dell'UE potrebbero perdere la loro funzione di trasbordo.

Emendamento 187
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) sostenere le attività commerciali legittime, mantenendo un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi nonché semplificando i processi e i regimi doganali.	(e) sostenere le attività commerciali legittime, mantenendo un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi nonché semplificando i processi e i regimi doganali ***attraverso una solida analisi dei rischi in tempo reale grazie alle capacità di intelligenza artificiale del centro doganale digitale dell'UE di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera d)***.

Or. en

Emendamento 188
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	garantire il flusso di beni di rilevanza per le crisi, quali definiti all'articolo 3, punto 6, del regolamento che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio in tempo di crisi.

Or. en

Emendamento 189
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le disposizioni doganali contenute in accordi internazionali, nella misura in cui siano applicabili nell'Unione;	(d) le disposizioni doganali contenute in accordi internazionali, nella misura in cui siano applicabili nell'Unione***. Ciò include i pertinenti accordi ambientali multilaterali conclusi dall'UE e dagli Stati membri, nella misura in cui regolamentano la conformità delle merci***;

Or. en

Emendamento 190
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*

(12) "importatore": ***chiunque*** abbia il potere di determinare e abbia determinato che le merci provenienti da un paese terzo debbano essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione ***o,*** salvo diversamente disposto, chiunque sia considerato un importatore presunto;	(12) "importatore": ***a) il privato che trasporta le merci che devono entrare nel territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;*** ***b) una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che*** abbia il potere di determinare e abbia determinato che le merci provenienti da un paese terzo debbano essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione***;*** ***c) quando b) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono essere introdotte nel territorio doganale OPPURE acconsente ad assumere tale ruolo;*** ***d)*** salvo diversamente disposto, chiunque sia considerato un importatore presunto;

Or. en

Emendamento 191
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) "importatore": chiunque abbia il potere di determinare e abbia determinato che le merci provenienti da un paese terzo debbano essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione ***o, salvo diversamente disposto, chiunque sia considerato un importatore presunto***;	(12) "importatore": chiunque abbia il potere di determinare e abbia determinato che le merci provenienti da un paese terzo debbano essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione;

Or. en

Emendamento 192
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "importatore presunto": chiunque intervenga nella vendita a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell'Unione e sia autorizzato ad avvalersi del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;	(13) "importatore presunto": chiunque intervenga nella vendita a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell'Unione e sia autorizzato ad avvalersi del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE ***e le cui responsabilità si limitino alla raccolta e alla comunicazione dei dati e alla gestione degli obblighi finanziari, come i dazi doganali, senza alcuna responsabilità per le merci fisiche***;

Or. en

Emendamento 193
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "importatore presunto": chiunque intervenga nella vendita a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell'Unione ***e*** sia autorizzato ad avvalersi del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;	(13) "importatore presunto": chiunque intervenga nella vendita a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell'Unione***, compreso chiunque*** sia autorizzato ad avvalersi del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;

Or. en

Emendamento 194
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "importatore presunto": chiunque intervenga nella vendita a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell'Unione ***e*** sia autorizzato ad avvalersi del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;	(13) "importatore presunto": chiunque intervenga nella vendita a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell'Unione***, compreso chiunque*** sia autorizzato ad avvalersi del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;

Or. en

Motivazione

Chiunque intervenga nella vendita a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell'Unione, senza eccezione alcuna.

Emendamento 195
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) "esportatore": ***chiunque*** abbia il potere di determinare e abbia determinato che le merci debbano essere esportate ***dal*** territorio doganale dell'Unione;	(14) "esportatore": ***il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso; o*** ***i) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che*** abbia il potere di determinare e abbia determinato che le merci debbano essere esportate ***da tale territorio doganale;*** ***ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel*** territorio doganale dell'Unione ***che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono essere esportate da tale territorio doganale OPPURE acconsente ad assumere tale***

ruolo;

Or. en

Emendamento 196
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) "agente doganale": la persona fisica o giuridica che agisce come rappresentante diretto o indiretto;

Or. en

Emendamento 197
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 18 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) costituirebbe una minaccia per la sicurezza ***dell'Unione e dei suoi*** cittadini e residenti; o	(b) costituirebbe una minaccia per la sicurezza ***e la salute dei*** cittadini e residenti ***dell'UE***; o

Or. it

Emendamento 198
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 18 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) costituirebbe una minaccia per la ***sicurezza dell'Unione e*** dei ***suoi*** cittadini e	(b) costituirebbe una minaccia per la ***salute pubblica*** dei cittadini e residenti

residenti; o	***dell'Unione***; o

Or. en

Emendamento 199
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) "obbligazione doganale": l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;	(57) "obbligazione doganale": l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione ***e qualsiasi altro onere*** applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;

Or. en

Emendamento 200
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) "obbligazione doganale": l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;	(57) "obbligazione doganale": l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione ***e qualsiasi altro onere*** applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;

Or. en

Emendamento 201
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) "obbligazione doganale": l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;	(57) "obbligazione doganale": l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione ***e qualsiasi altro onere*** applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;

Or. en

Emendamento 202
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(57 bis) "altro onere": qualsiasi diritto in aggiunta ai dazi doganali, all'IVA, ai diritti per le formalità doganali e alle spese postali;

Or. en

Emendamento 203
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) "crisi": ***evento o situazione che improvvisamente mette a repentaglio la sicurezza, la salute e la vita dei cittadini, degli operatori economici e del personale delle autorità doganali e che esige misure urgenti con riguardo all'entrata, all'uscita o al transito di merci***.	(64) "crisi": ***conformemente alla definizione di cui all'articolo 3, punto 1, del regolamento che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio***.

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza con la nuova normativa in materia di crisi.

Emendamento 204
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(64 bis) "acquirente finale": una persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione, alla quale è stato messo a disposizione un prodotto da un venditore o da un mercato.

Or. en

Emendamento 205
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(64 bis) "spedizione non a rischio": una spedizione che non presenta rischi doganali secondo la valutazione del centro doganale digitale dell'UE e alla quale viene attribuito il codice verde.

Or. en

Emendamento 206
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(64 bis) "altro onere": qualsiasi diritto in aggiunta ai dazi doganali, all'IVA, ai diritti per le formalità doganali e alle spese postali;

Or. en

Emendamento 207
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(64 ter) "spedizione a rischio - da valutare prima dello svincolo nel mercato interno": una spedizione che deve essere separata ed esaminata dalle autorità doganali nazionali all'arrivo a destinazione;

Or. en

Emendamento 208
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(64 quater) "spedizione non conforme": una spedizione non conforme alle norme dell'UE, alla quale deve essere negato il ritiro all'origine e/o lo svincolo nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 209
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(64 quinquies)"qualità dei dati": la raccolta mirata di dati primari presso i titolari dei dati aventi il controllo delle informazioni che possono essere utilizzate per convalidare le dichiarazioni e contrastare le frodi. Questi dati sosterranno l'esecuzione di una solida analisi dei rischi grazie alle capacità del centro doganale digitale dell'UE in conformità con l'articolo 29, paragrafo 1, lettera d).

Or. en

Emendamento 210
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(64 sexies) "altro onere": qualsiasi diritto in aggiunta ai dazi doganali, all'IVA, ai diritti per le formalità doganali e alle spese postali;

Or. en

Emendamento 211
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(64 septies) "acquirente finale": una persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione, alla quale è stato

	messo a disposizione un prodotto da un venditore o da un mercato.

Or. en

Emendamento 212
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità doganali verificano, senza indugio e comunque entro ***30*** giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di decisione, se sono soddisfatte le condizioni per l'accettazione di tale richiesta.	Le autorità doganali verificano, senza indugio e comunque entro ***14*** giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di decisione, se sono soddisfatte le condizioni per l'accettazione di tale richiesta.

Or. en

Emendamento 213
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Salvo ove diversamente disposto, l'autorità doganale competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 1 entro ***120*** giorni civili dalla data di accettazione della domanda e ne informa tempestivamente il richiedente.	Salvo ove diversamente disposto, l'autorità doganale competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 1 entro ***90*** giorni civili dalla data di accettazione della domanda e ne informa tempestivamente il richiedente.

Or. en

Emendamento 214
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui le autorità doganali non riescano ad adottare una decisione entro i termini di cui al primo, secondo e terzo comma, il richiedente può considerare respinta la domanda e ha la facoltà di appellarsi avverso tale decisione negativa. Il richiedente può altresì informare l'Autorità doganale dell'UE che le autorità doganali non hanno adottato una decisione entro i termini previsti.	Nel caso in cui le autorità doganali non riescano ad adottare una decisione entro i termini di cui al primo, secondo e terzo comma, il richiedente può considerare respinta la domanda e ha la facoltà di appellarsi avverso tale decisione negativa. Il richiedente può altresì informare l'Autorità doganale dell'UE che le autorità doganali non hanno adottato una decisione entro i termini previsti. ***La Commissione, l'Autorità doganale dell'UE e gli Stati membri concordano una procedura chiara per gestire le decisioni in caso di guasto tecnico dell'infrastruttura dei sistemi elettronici centralizzati dell'UE, e in particolare del centro doganale digitale, al fine di evitare la paralisi del commercio.***

Or. en

Emendamento 215
Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui le autorità doganali non riescano ad adottare una decisione entro i termini di cui al primo, secondo e terzo comma, il richiedente può considerare respinta la domanda e ha la facoltà di appellarsi avverso tale decisione negativa. ***Il richiedente può altresì informare l'Autorità doganale dell'UE che le autorità doganali non hanno adottato una decisione entro i termini previsti.***	Nel caso in cui le autorità doganali non riescano ad adottare una decisione entro i termini di cui al primo, secondo e terzo comma, il richiedente può considerare respinta la domanda e ha la facoltà di appellarsi avverso tale decisione negativa.

Or. en

Motivazione

Trasmettere tale informazione all'Autorità doganale dell'UE non apporta alcun valore aggiunto al richiedente. Non è chiaro il fine per il quale l'informazione sarà utilizzata.

Emendamento 216
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui le autorità doganali non riescano ad adottare una decisione entro i termini di cui al primo, secondo e terzo comma, ***il richiedente può considerare*** respinta la domanda e ha la facoltà di appellarsi avverso tale decisione negativa. Il richiedente può ***altresì*** informare l'Autorità doganale dell'UE che le autorità doganali non hanno adottato una decisione entro i termini previsti.	Nel caso in cui le autorità doganali non riescano ad adottare una decisione entro i termini di cui al primo, secondo e terzo comma, ***si considera*** respinta la domanda e ***il richiedente*** ha la facoltà di appellarsi avverso tale decisione negativa. Il richiedente può informare l'Autorità doganale dell'UE che le autorità doganali non hanno adottato una decisione entro i termini previsti.

Or. en

Emendamento 217
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'Autorità doganale dell'UE deve garantire l'applicazione uniforme della normativa doganale a livello europeo.

Or. en

Emendamento 218
Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 219
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 220
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti al fine di ottenere un numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI). Ove possibile, tale registrazione include anche l'identificazione elettronica dell'operatore nei regimi nazionali di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.	1. Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti al fine di ottenere un numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI). Ove possibile, tale registrazione include anche l'identificazione elettronica dell'operatore nei regimi nazionali di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014. ***Gli***

	operatori economici che commerciano regolarmente con paesi terzi possono optare per un luogo di stabilimento ai fini doganali.

Or. en

Motivazione

Gli operatori economici determinano il loro luogo di stabilimento sulla base di molteplici considerazioni (commerciali). La definizione attuale costringe le imprese che operano a livello internazionale a essere collegate a un'amministrazione doganale, tuttavia esse potrebbero aver centralizzato (o addirittura esternalizzato) le loro attività doganali in un altro Stato membro. In particolare, la combinazione richiesta di risorse umane e tecniche, in tempi di tecnologia cloud off-premise, non si adatta a questa definizione.

Emendamento 221
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In casi specifici le autorità doganali invalidano la registrazione.	5. In casi specifici ***adeguatamente motivati*** le autorità doganali invalidano la registrazione.

Or. en

Emendamento 222
Ivan Štefanec

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantire che le ***merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o che ne escono siano conformi alle*** altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, nonché fornire, conservare e mettere a disposizione scritture adeguate che attestano tale	(c) garantire che ***l'operatore economico in questione, come stabilito dal regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti e dal regolamento (UE) 2019/1020, abbia rispettato*** le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali ***quando [le***

conformità***;***	***merci entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono]***, nonché fornire, conservare e mettere a disposizione scritture adeguate che attestano tale conformità***.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che gli importatori non sono direttamente responsabili del rispetto della legislazione specifica sui prodotti, ma piuttosto della presentazione dei dati pertinenti alle autorità doganali e della garanzia che le persone responsabili, quali identificate nei regolamenti sulla sicurezza generale dei prodotti e sulla vigilanza del mercato, abbiano rispettato gli obblighi previsti dalla normativa sui prodotti.

Emendamento 223
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) garantire che le ***merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o che ne escono siano conformi alle*** altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, nonché fornire, conservare e mettere a disposizione scritture adeguate che attestano tale conformità;	(c) garantire che ***l'operatore economico in questione, come stabilito dal regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti e dal regolamento (UE) 2019/1020, abbia rispettato*** le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali ***quando le merci entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono***, nonché fornire, conservare e mettere a disposizione scritture adeguate che attestano tale conformità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che gli importatori non sono direttamente responsabili del rispetto della legislazione specifica sui prodotti, ma piuttosto della presentazione dei dati pertinenti alle autorità doganali e della garanzia che le persone responsabili, quali identificate nei regolamenti sulla sicurezza generale dei prodotti e sulla vigilanza del mercato, abbiano rispettato gli obblighi previsti dalla normativa sui prodotti.

Emendamento 224
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, ***lettera a),*** gli importatori presunti forniscono o mettono a disposizione le informazioni sulle vendite a distanza di beni destinati a essere importati nel territorio doganale dell'Unione al più tardi il giorno successivo alla data di accettazione del pagamento e comunque prima dello svincolo delle merci.	1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, gli importatori presunti ***(a)*** forniscono o mettono a disposizione le informazioni sulle vendite a distanza di beni da importare nel territorio doganale dell'Unione al più tardi il giorno successivo alla data di accettazione del pagamento e comunque prima dello svincolo delle merci ***e (b) assicurano il corretto calcolo e pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro onere applicabile***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica che le responsabilità degli importatori presunti sono definite dalla normativa doganale, ponendo l'accento sulla fornitura di dati essenziali per lo svincolo delle merci vendute e sulla gestione del calcolo e del pagamento dei dazi doganali e degli oneri pertinenti. Tale precisazione è in linea con il riconoscimento da parte della Commissione del fatto che gli obblighi degli importatori presunti differiscono da quelli degli altri importatori, garantendo la coerenza con gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2022/2065, al regolamento (UE) 2019/1020 e al regolamento (UE) 2023/988.

Emendamento 225
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), gli importatori presunti forniscono o mettono a disposizione le informazioni sulle vendite a distanza di beni destinati a essere importati nel territorio doganale dell'Unione ***al più tardi***	1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), gli importatori presunti forniscono o mettono a disposizione le informazioni sulle vendite a distanza di beni destinati a essere importati nel

il giorno successivo alla data di accettazione del pagamento e comunque prima dello svincolo delle merci.	territorio doganale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 226
Ivan Štefanec

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, ***lettera*** a), gli importatori presunti forniscono o mettono a disposizione le informazioni sulle vendite a distanza di beni destinati a essere importati nel territorio doganale dell'Unione al più tardi il giorno successivo alla data di accettazione del pagamento e comunque prima dello svincolo delle merci.	1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, ***lettere*** a) ***e c)***, gli importatori presunti forniscono o mettono a disposizione le informazioni sulle vendite a distanza di beni destinati a essere importati nel territorio doganale dell'Unione al più tardi il giorno successivo alla data di accettazione del pagamento e comunque prima dello svincolo delle merci.

Or. en

Motivazione

Gli importatori presunti hanno obblighi specifici stabiliti dalle normative doganali, tra cui fornire alle autorità doganali i dati necessari per l'immissione in libera pratica delle merci vendute e provvedere al calcolo e al pagamento dei dazi doganali e di altri oneri applicabili. Tale precisazione è coerente con il riconoscimento da parte della Commissione del fatto che gli obblighi degli importatori presunti differiscono da quelli degli altri importatori, e garantisce che gli obblighi degli importatori presunti siano coerenti con gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2019/1020 e/o al regolamento (UE) 2023/988.

Emendamento 227
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) assenza di violazioni gravi e

ripetute di altre normative applicate dalle dogane;

Or. en

Emendamento 228
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un importatore o esportatore che è residente o registrato nel territorio doganale dell'Unione, che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 e svolge regolari operazioni doganali nel corso della sua attività da almeno tre anni, può chiedere lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") all'autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilito.	1. Un importatore o esportatore ***o un rappresentante doganale, compreso un agente doganale,*** che è residente o registrato nel territorio doganale dell'Unione, che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 e svolge regolari operazioni doganali nel corso della sua attività da almeno tre anni, può chiedere lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") all'autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilito.

Or. en

Emendamento 229
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un importatore ***o*** esportatore che è residente o registrato nel territorio doganale dell'Unione, che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 e svolge regolari operazioni doganali nel corso della sua attività da almeno tre anni, può chiedere lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check")	1. Un importatore**,** esportatore ***o rappresentante doganale*** che è residente o registrato nel territorio doganale dell'Unione, che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 e svolge regolari operazioni doganali nel corso della sua attività da almeno tre anni, può chiedere lo status di operatore economico di fiducia e certificato

all'autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilito.

(operatore "Trust & Check") all'autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilito.

Or. en

Emendamento 230
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Un importatore o esportatore*** che è residente o ***registrato*** nel territorio doganale dell'Unione, che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 e svolge regolari operazioni doganali nel corso della sua attività da almeno tre anni, può chiedere lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") all'autorità doganale dello Stato membro in cui è ***stabilito***.	1. ***Una persona*** che è residente o ***registrata*** nel territorio doganale dell'Unione, che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 e svolge regolari operazioni doganali nel corso della sua attività da almeno tre anni, può chiedere lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") all'autorità doganale dello Stato membro in cui è ***stabilita***.

Or. en

Motivazione

Gli intermediari del commercio doganale e gli altri operatori interessati dovrebbero poter fare richiesta dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check"), come avviene per lo status di AEO. Stessa formulazione.

Emendamento 231
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità doganali concedono lo status previa consultazione di altre autorità, se necessario, e dopo aver ***avuto accesso ai*** dati pertinenti del richiedente ***negli*** ultimi	2. Le autorità doganali concedono lo status previa consultazione di altre autorità, se necessario, e dopo aver ***ricevuto e valutato i*** dati pertinenti del richiedente

tre anni al fine di valutare la conformità ai criteri di cui al paragrafo 3.	***relativi agli*** ultimi tre anni al fine di valutare la conformità ai criteri di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 232
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi; le infrazioni e i reati da considerare sono quelli relativi ad attività economiche o commerciali;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È preferibile mantenere lo status di AEO, quindi si suggerisce di sopprimere l'articolo 26 e di modificare l'articolo 25, paragrafo 3, come proposto.

Emendamento 233
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) a) i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato;
	b) oltre all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), in particolare, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, il richiedente deve aver ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di tutti gli altri dazi, tasse o oneri riscossi

all'importazione o all'esportazione di beni o in relazione ad esse, comprese l'IVA e le accise dovute in relazione a operazioni intra-UE;

c) oltre all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), compreso il fatto che i dipendenti interessati siano istruiti su come interagire con le autorità doganali attraverso il centro doganale digitale dell'UE;

Or. en

Motivazione

È preferibile mantenere lo status di AEO, quindi si suggerisce di sopprimere l'articolo 26 e di modificare l'articolo 25, paragrafo 3, come proposto.

Emendamento 234
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) assenza di violazioni gravi e ripetute di altre normative applicate dalle dogane;

Or. en

Motivazione

Un trascorso di reiterata inosservanza della normativa sui prodotti dovrebbe comportare delle conseguenze.

Emendamento 235
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b) dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali nonché prova del fatto che l'inosservanza è stata sanata in modo efficace; il richiedente assicura che i dipendenti informino le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È preferibile mantenere lo status di AEO, quindi si suggerisce di sopprimere l'articolo 26 e di modificare l'articolo 25, paragrafo 3, come proposto.

Emendamento 236
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata. In particolare, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, il richiedente deve aver ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di tutti gli altri dazi, tasse o oneri riscossi all'importazione o all'esportazione di beni o in relazione ad esse, comprese l'IVA e le accise dovute in relazione a operazioni intra-UE;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È preferibile mantenere lo status di AEO, quindi si suggerisce di sopprimere l'articolo 26 e di modificare l'articolo 25, paragrafo 3, come proposto.

Emendamento 237
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria ***sana,*** che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata. In particolare, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, il richiedente deve aver ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di tutti gli altri dazi, tasse o oneri riscossi all'importazione o all'esportazione di beni o in relazione ad esse, comprese l'IVA e le accise dovute in relazione a operazioni intra-UE;	(c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata. In particolare, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, il richiedente deve aver ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di tutti gli altri dazi, tasse o oneri riscossi all'importazione o all'esportazione di beni o in relazione ad esse, comprese l'IVA e le accise dovute in relazione a operazioni intra-UE;

Or. en

Emendamento 238
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) gli standard pratici di competenza o le qualifiche professionali direttamente connesse al tipo e alle dimensioni dell'attività svolta, compreso il fatto che i	***soppresso***

dipendenti interessati siano istruiti su come interagire con le autorità doganali attraverso il centro doganale digitale dell'UE;

Or. en

Motivazione

È preferibile mantenere lo status di AEO, quindi si suggerisce di sopprimere l'articolo 26 e di modificare l'articolo 25, paragrafo 3, come proposto.

Emendamento 239
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) gli adeguati standard di sicurezza e conformità, adattati al tipo e alle dimensioni dell'attività svolta. Tali standard si considerano rispettati se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È preferibile mantenere lo status di AEO, quindi si suggerisce di sopprimere l'articolo 26 e di modificare l'articolo 25, paragrafo 3, come proposto.

Emendamento 240
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) gli adeguati standard di sicurezza e conformità, adattati al tipo e alle dimensioni dell'attività svolta. Tali standard si considerano rispettati se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali;	(e) gli adeguati standard di sicurezza***, compresa quella dei prodotti,*** e conformità, adattati al tipo e alle dimensioni dell'attività svolta***. Il richiedente dovrà partecipare a una formazione obbligatoria erogata dalle autorità competenti in relazione al tipo di attività***. Tali standard si considerano rispettati se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali;

Or. en

Emendamento 241
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) gli adeguati standard di sicurezza e conformità, adattati al tipo e alle dimensioni dell'attività svolta. Tali standard si considerano rispettati se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali;	(e) gli adeguati standard di sicurezza e conformità***, compresa la sicurezza dei prodotti***, adattati al tipo e alle dimensioni dell'attività svolta***. Il richiedente dovrà partecipare a una formazione obbligatoria erogata dalle autorità competenti in relazione al tipo di attività***. Tali standard si considerano rispettati se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei

partner commerciali;

Or. en

Emendamento 242
Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) disporre di un sistema elettronico che ***permette di fornire*** o ***mettere*** a disposizione delle autorità doganali in tempo reale ***tutti*** i dati sulla circolazione delle merci e sul rispetto, da parte della persona di cui al paragrafo 1, di tutti i requisiti applicabili a tali merci, anche in materia di sicurezza, compresa, se del caso, la condivisione nell'ambito del centro doganale digitale dell'UE:	(f) disporre di un sistema elettronico***, compresi i sistemi gestiti da prestatori terzi,*** che ***fornisce*** o ***mette*** a disposizione delle autorità doganali in tempo reale i dati ***pertinenti*** sulla circolazione delle merci e sul rispetto, da parte della persona di cui al paragrafo 1, di tutti i requisiti applicabili a tali merci, anche in materia di sicurezza, compresa, se del caso, la condivisione nell'ambito del centro doganale digitale dell'UE:

Or. en

Motivazione

Molti operatori utilizzano piattaforme gestite da terzi, come i Port Community Systems, per fornire (e raccogliere) le informazioni necessarie alle dogane. Questi sistemi dovrebbero essere considerati sistemi elettronici adeguati ai sensi della presente normativa.

Emendamento 243
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) disporre di un sistema elettronico che permette di fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali ***in tempo reale tutti*** i dati sulla circolazione delle merci e sul rispetto, da parte della	(f) disporre di un sistema elettronico che permette di fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali i dati***, e ove ragionevolmente giustificato e appropriato i dati in tempo reale,*** sulla

persona di cui al paragrafo 1, di tutti i requisiti applicabili a tali merci, anche in materia di sicurezza, compresa, se del caso, la condivisione nell'ambito del centro doganale digitale dell'UE:	circolazione delle merci e sul rispetto, da parte della persona di cui al paragrafo 1, di tutti i requisiti applicabili a tali merci, anche in materia di sicurezza, compresa, se del caso, la condivisione nell'ambito del centro doganale digitale dell'UE:

Or. en

Motivazione

Non è chiaro come si possa accedere ai dati aziendali in tempo reale senza divulgare informazioni sensibili. Un approccio più circoscritto appare proporzionato.

Emendamento 244
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) disporre di un sistema elettronico che permette di fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali in tempo reale ***tutti*** i dati sulla circolazione delle merci e sul rispetto, da parte della persona di cui al paragrafo 1, di tutti i requisiti applicabili a tali merci, anche in materia di sicurezza, compresa, se del caso, la condivisione nell'ambito del centro doganale digitale dell'UE:	(f) disporre di un sistema elettronico che permette di fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali in tempo reale i dati ***pertinenti*** sulla circolazione delle merci e sul rispetto, da parte della persona di cui al paragrafo 1, di tutti i requisiti applicabili a tali merci, anche in materia di sicurezza, compresa, se del caso, la condivisione nell'ambito del centro doganale digitale dell'UE:

Or. en

Emendamento 245
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) disporre di un sistema elettronico che permette di fornire o mettere a	(f) disporre di un sistema elettronico che permette di fornire o mettere a

disposizione delle autorità doganali ***in tempo reale*** tutti i dati sulla circolazione delle merci e sul rispetto, da parte della persona di cui al paragrafo 1, di tutti i requisiti applicabili a tali merci, anche in materia di sicurezza, compresa, se del caso, la condivisione nell'ambito del centro doganale digitale dell'UE:	disposizione delle autorità doganali tutti i dati sulla circolazione delle merci e sul rispetto, da parte della persona di cui al paragrafo 1, di tutti i requisiti applicabili a tali merci, anche in materia di sicurezza, compresa, se del caso, la condivisione nell'ambito del centro doganale digitale dell'UE:

Or. en

Motivazione

Il requisito di consentire alle dogane di accedere in tempo reale ai sistemi informatici delle imprese non sarà accettato dagli operatori commerciali per ovvie ragioni di sicurezza. Inoltre, tale requisito non sembra necessario ai fini della corretta azione da parte delle dogane: "Trust & Check" è un riconoscimento del fatto che le imprese soddisfano un certo livello di conformità, il che significa che le dogane possono affidarsi ai controlli interni dell'impresa. Un approccio basato su controlli periodici dovrebbe essere sufficiente.

Emendamento 246
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) in deroga alla lettera f) e fatti salvi gli obblighi connessi allo status di importatore o di importatore presunto, le piccole e medie imprese possono mettere a disposizione delle autorità doganali i dati sulla conformità attraverso un passaporto digitale dei prodotti;

Or. en

Emendamento 247
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità doganali effettuano, almeno ogni ***tre*** anni, un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interni degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check"). L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") comunica alle autorità doganali qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità, dei suoi modelli commerciali o di qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività. Le autorità doganali riesaminano lo status degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check") e verificano se una di queste modifiche ha un'incidenza significativa sullo status di operatore "Trust & Check". Le autorità doganali possono sospendere tale autorizzazione fino all'adozione di una decisione in merito al riesame.	Le autorità doganali effettuano, almeno ogni ***due*** anni, un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interni degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check"). L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") comunica alle autorità doganali qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità, dei suoi modelli commerciali o di qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività. Le autorità doganali riesaminano lo status degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check") e verificano se una di queste modifiche ha un'incidenza significativa sullo status di operatore "Trust & Check". Le autorità doganali possono sospendere tale autorizzazione fino all'adozione di una decisione in merito al riesame.

Or. en

Emendamento 248
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità doganali effettuano, almeno ogni ***tre anni***, un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interni degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check"). L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") comunica alle autorità doganali qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità, dei suoi modelli commerciali o	Le autorità doganali effettuano, almeno ogni ***anno***, un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interni degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check"). L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") comunica alle autorità doganali qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità, dei suoi modelli commerciali o di qualsiasi altro

di qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività. Le autorità doganali riesaminano lo status degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check") e verificano se una di queste modifiche ha un'incidenza significativa sullo status di operatore "Trust & Check". Le autorità doganali possono sospendere tale autorizzazione fino all'adozione di una decisione in merito al riesame.	cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività. Le autorità doganali riesaminano lo status degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check") e verificano se una di queste modifiche ha un'incidenza significativa sullo status di operatore "Trust & Check". Le autorità doganali possono sospendere tale autorizzazione fino all'adozione di una decisione in merito al riesame.

Or. en

Emendamento 249
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") cambi il proprio Stato membro di stabilimento, le autorità doganali dello Stato membro ricevente possono rivalutare l'autorizzazione "Trust & Check", previa consultazione dello Stato membro che ha inizialmente concesso lo status e dopo aver ricevuto i dati storici sugli operatori. ***Nel corso del riesame l'autorità doganale dello Stato membro che ha concesso l'autorizzazione iniziale può sospenderla.***	Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") cambi il proprio Stato membro di stabilimento, le autorità doganali dello Stato membro ricevente possono rivalutare l'autorizzazione "Trust & Check", previa consultazione dello Stato membro che ha inizialmente concesso lo status e dopo aver ricevuto i dati storici sugli operatori.

Or. en

Emendamento 250
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") comunica alle autorità doganali dello Stato membro di ricevimento qualsiasi modifica della sua struttura societaria, ***della sua proprietà,*** della sua situazione di solvibilità, dei suoi modelli commerciali o di qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività, se una di queste modifiche incide sullo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check").	L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") comunica alle autorità doganali dello Stato membro di ricevimento qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua situazione di solvibilità, dei suoi modelli commerciali o di qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività, se una di queste modifiche incide sullo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check").

Or. en

Emendamento 251
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") sia sospettato di essere coinvolto in un'attività fraudolenta in relazione alla sua attività economica o commerciale**,** il suo status è sospeso.	Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") sia sospettato di***:***
	a) essere coinvolto in un'attività fraudolenta in relazione alla sua attività economica o commerciale***;***
	b) aver commesso violazioni gravi o ripetute di altre normative applicate dalle autorità doganali;
	il suo status è sospeso.

Or. en

Emendamento 252
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") sia ***sospettato di essere*** coinvolto in un'attività fraudolenta in relazione alla sua attività economica o commerciale, il suo status è sospeso.	Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") sia coinvolto in un'attività fraudolenta in relazione alla sua attività economica o commerciale ***o immetta merci non conformi nel mercato interno***, il suo status è sospeso. ***Tale sospensione è notificata al centro doganale digitale dell'UE.***

Or. en

Emendamento 253
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") sia sospettato di essere coinvolto in un'attività fraudolenta in relazione alla sua attività economica o commerciale, il suo status è sospeso.	Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") sia sospettato di essere coinvolto in un'attività fraudolenta in relazione alla sua attività economica o commerciale ***o di immettere merci non conformi nel territorio doganale***, il suo status è sospeso.

Or. en

Emendamento 254
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Le autorità doganali ***possono***	7. Le autorità doganali ***autorizzano*** gli

autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check"):	operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check"):

Or. en

Emendamento 255
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Le autorità doganali ***possono autorizzare*** gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check"):	7. Le autorità doganali ***autorizzano*** gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check"):

Or. en

Emendamento 256
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) (f) a effettuare lo sdoganamento centralizzato in conformità all'articolo 72.

Or. en

Emendamento 257
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(e ter) (g) a effettuare l'iscrizione nelle scritture del dichiarante in conformità all'articolo 73.

Or. en

Emendamento 258
Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. In deroga all'articolo 110, se l'importatore o l'esportatore delle merci che entrano nel territorio doganale o che ne escono ha lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"), le merci sono considerate soggette a un regime sospensivo dei dazi e restano sotto vigilanza doganale fino alla loro destinazione finale senza l'obbligo di vincolarle al transito. L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") è responsabile del pagamento dei dazi doganali, delle altre imposte e degli altri oneri nello Stato membro di stabilimento e in cui è stata concessa l'autorizzazione.	9. In deroga all'articolo 110, se l'importatore o l'esportatore delle merci che entrano nel territorio doganale o che ne escono ha lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"), le merci sono considerate soggette a un regime sospensivo dei dazi e restano sotto vigilanza doganale fino alla loro destinazione finale ***nel territorio doganale dell'Unione*** senza l'obbligo di vincolarle al transito. L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") è responsabile del pagamento dei dazi doganali, delle altre imposte e degli altri oneri nello Stato membro di stabilimento e in cui è stata concessa l'autorizzazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende chiarire che i servizi doganali dell'UE non hanno competenze al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Emendamento 259
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 11 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le modalità di attuazione dei criteri di cui all'articolo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 260
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	11 bis. La Commissione e gli Stati membri istituiscono un sistema di supporto per lo sviluppo delle capacità e la condivisione delle migliori pratiche per le PMI che intendono ottenere lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check").

Or. en

Emendamento 261
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 26	***soppresso***
Disposizioni transitorie per gli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali	
1. Fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 4, le autorità doganali possono concedere alle persone che soddisfano i criteri lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e autorizzarle a beneficiare di talune semplificazioni e agevolazioni	

conformemente alla normativa doganale.

2. Entro la data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, le autorità doganali esaminano le autorizzazioni valide degli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali per verificare se ai loro titolari possa essere concesso lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"). In caso contrario, lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e le semplificazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 5 è revocato.

3. Fino al riesame dell'autorizzazione o fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, se anteriore, il riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali rimane valido, a meno che si applichino gli articoli 9 e 10 relativi all'annullamento, alla revoca o alla modifica delle decisioni.

Or. en

Motivazione

È preferibile mantenere lo status di AEO, quindi si suggerisce di sopprimere l'articolo 26 e di modificare l'articolo 25, paragrafo 3, come proposto.

Emendamento 262
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 4, le autorità doganali possono concedere alle persone che soddisfano i criteri lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e autorizzarle a beneficiare di talune semplificazioni e	***soppresso***

agevolazioni conformemente alla normativa doganale.

Or. en

Motivazione

Gli status di operatore AEO e "Trust and Check" devono coesistere come alternative, poiché l'attuale sistema AEO funziona molto bene.

Emendamento 263
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro la data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, le autorità doganali esaminano le autorizzazioni valide degli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali per verificare se ai loro titolari possa essere concesso lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"). ***In caso contrario, lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e le semplificazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 5 è revocato.***	2. Entro la data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, le autorità doganali esaminano le autorizzazioni valide degli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali per verificare se ai loro titolari possa essere concesso lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check").

Or. en

Emendamento 264
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fino al riesame dell'autorizzazione o fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, se anteriore, il	***soppresso***

riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali rimane valido, a meno che si applichino gli articoli 9 e 10 relativi all'annullamento, alla revoca o alla modifica delle decisioni.

Or. en

Emendamento 265
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un rappresentante doganale indiretto che agisce in nome proprio ma per conto di un importatore o di un esportatore è considerato l'importatore o l'esportatore ai fini, rispettivamente, degli articoli 20 e 22.	Un rappresentante doganale indiretto che agisce in nome proprio ma per conto di un importatore o di un esportatore è considerato l'importatore o l'esportatore ai fini, rispettivamente, degli articoli 20 e 22***, ad eccezione degli obblighi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c)***.

Or. en

Motivazione

I rappresentanti doganali non dovrebbero essere responsabili degli obblighi di conformità non fiscali, come quelli relativi al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), al regolamento sulla deforestazione e al regolamento sul lavoro forzato, poiché non hanno la capacità o la possibilità di verificare la conformità dell'importatore/esportatore. Sono aspetti che esulano e pertanto la responsabilità congiunta appare un onere non proporzionato.

Emendamento 266
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

Un rappresentante doganale indiretto che agisce in nome proprio ma per conto di un importatore o di un esportatore è considerato l'importatore o l'esportatore ai fini, rispettivamente, degli articoli 20 e 22.	Un rappresentante doganale indiretto che agisce in nome proprio ma per conto di un importatore o di un esportatore è considerato l'importatore o l'esportatore ai fini, rispettivamente, degli articoli 20 e 22 ***senza gli obblighi di cui ai commi 1 dei medesimi articoli 20 e 22***.

Or. it

Emendamento 267
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un rappresentante doganale indiretto che agisce in nome proprio ma per conto di un importatore o di un esportatore ***è*** considerato l'importatore o l'esportatore ***ai fini, rispettivamente, degli articoli 20 e 22***.	Un rappresentante doganale indiretto che agisce in nome proprio ma per conto di un importatore o di un esportatore ***deve essere*** considerato ***responsabile in solido con*** l'importatore o l'esportatore ***per i regimi doganali***.

Or. en

Emendamento 268
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Salvo che sia altrimenti disposto, si deroga a tale requisito se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione.	Salvo che sia altrimenti disposto, si deroga a tale requisito se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione. ***Le persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione che decidono di assumere il ruolo di importatori o esportatori possono agire in nome e per conto proprio o nominare un rappresentante doganale***

diretto o indiretto.

Or. en

Emendamento 269
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un rappresentante doganale avente lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") è riconosciuto come tale solo quando agisce in qualità di rappresentante indiretto. Quando agisce in qualità di rappresentante diretto, il rappresentante doganale può essere riconosciuto come operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") se la persona a nome e per conto della quale agisce ha ottenuto tale status.	3. Un rappresentante doganale avente lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") è riconosciuto come tale solo quando agisce in qualità di rappresentante indiretto. Quando agisce in qualità di rappresentante diretto, il rappresentante doganale può essere riconosciuto come operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") se la persona a nome e per conto della quale agisce ha ottenuto tale status ***o è una piccola o microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE o è un operatore economico autorizzato a norma del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 270
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un rappresentante doganale avente lo status di operatore economico di fiducia ***e certificato*** (***operatore "***Trust and Check***"***) è riconosciuto come tale ***solo*** quando agisce ***in qualità di rappresentante***	3. Un rappresentante doganale avente lo status di operatore economico di fiducia (Trust and Check) è riconosciuto come tale quando agisce ***come*** rappresentante diretto ***o indiretto, indipendentemente dal fatto***

indiretto. Quando agisce in qualità di rappresentante diretto***, il rappresentante doganale può essere riconosciuto come operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check")*** ***se*** la persona ***a*** nome e per conto della quale agisce ***ha ottenuto tale*** status.	***che*** la persona ***in*** nome e per conto della quale agisce ***abbia lo*** status ***di operatore economico di fiducia***.

Or. it

Emendamento 271
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Un rappresentante doganale avente*** lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") ***è riconosciuto come tale solo quando agisce in qualità di rappresentante indiretto. Quando agisce in qualità di rappresentante diretto, il rappresentante doganale può essere riconosciuto come operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") se la persona a nome e per conto della quale agisce ha ottenuto tale status***.	3. ***I rappresentanti doganali aventi*** lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check")***, indipendentemente dal fatto che agiscano come rappresentanti diretti o indiretti, possono prestare servizi doganali anche in altri Stati membri dell'Unione e i loro acquirenti beneficeranno delle semplificazioni concesse dalle autorità doganali***.

Or. en

Emendamento 272
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione fissa, conformemente al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nel territorio	4. La Commissione fissa, conformemente al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nel territorio

doganale dell'Unione.	doganale dell'Unione ***e i singoli Stati membri stabiliscono, nel rispetto del diritto dell'UE, le condizioni ed i requisiti secondo cui i rappresentanti doganali possono erogare le prestazioni nello Stato di stabilimento***.

Or. it

Motivazione

Gli operatori doganali dovrebbero essere posti in grado di prestare i propri servizi negli Stati dell'UE, ma in ogni caso le legislazioni nazionali dei singoli Stati dovrebbero stabilire, in conformità con il diritto unionale, le condizioni in base alle quali i rappresentanti doganali possano erogare i propri servizi nel territorio dello Stato di stabilimento.

Emendamento 273
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***La Commissione fissa***, conformemente al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali ***un rappresentante doganale può*** prestare servizi ***nel territorio doganale dell'Unione***.	4. ***Gli Stati membri possono fissare***, conformemente al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali ***i rappresentanti doganali, non aventi lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"), possono*** prestare servizi ***nello Stato membro in cui sono stabiliti***.

Or. en

Emendamento 274
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. [18 mesi dopo l'entrata in vigore] la Commissione istituisce un sistema di

accreditamento volontario per i rappresentanti diretti e indiretti aventi le competenze necessarie per agire in modo affidabile come rappresentanti diretti o indiretti.

Or. en

Motivazione

L'individuazione di intermediari sufficientemente affidabili che si assumano gli obblighi giuridici rappresenta un ostacolo per le PMI nei loro rapporti con le autorità doganali. Alcuni Stati membri dispongono di un registro nazionale volontario, che non esiste a livello dell'UE.

Emendamento 275
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione adotta e pubblica orientamenti che definiscono principi e prassi comuni per l'attuazione degli obblighi di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 22.

Or. en

Emendamento 276
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) garantire la qualità, l'integrità, la tracciabilità e la non disconoscibilità dei dati ivi trattati, compresa la modifica di tali dati;	(b) garantire la qualità ***dei dati di cui all'articolo 5, punto 66, e*** l'integrità, la tracciabilità e la non disconoscibilità dei dati ivi trattati, compresa la modifica di tali

dati;

Or. en

Emendamento 277
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) garantire la qualità, l'integrità, la tracciabilità e la non disconoscibilità dei dati ivi trattati, compresa la modifica di tali dati;	(b) garantire la qualità, ***la sicurezza,*** l'integrità, la tracciabilità e la non disconoscibilità dei dati ivi trattati, compresa la modifica di tali dati;

Or. en

Emendamento 278
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) garantire il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) XXXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione;

Or. en

Emendamento 279
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) permettere la vigilanza doganale delle merci.	(h) permettere la vigilanza doganale delle merci ***e contribuire all'esecuzione delle altre normative dell'Unione applicate dalle autorità doganali***.

Or. en

Emendamento 280
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera h – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) consentire alle parti aventi un interesse pubblico di accedere, previa adeguata giustificazione e su richiesta presentata per motivi di interesse pubblico, ai dati doganali non personali raccolti dalle parti che commerciano prodotti o merci importati nell'UE.

Or. en

Emendamento 281
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Consentire l'interoperabilità con il sistema di interfaccia unica marittima europea per l'espletamento e l'adempimento delle formalità doganali indicate negli obblighi di dichiarazione di cui all'allegato del regolamento (UE) 2019/1239.

Or. en

Emendamento 282
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(h bis) consentire lo scambio di informazioni doganali con attori non statali aventi un obiettivo di interesse generale;

Or. en

Emendamento 283
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione sviluppa, attua e mantiene il centro doganale digitale dell'UE, anche pubblicando le specifiche tecniche per il trattamento dei dati al suo interno, e istituisce un quadro per la qualità dei dati.	3. La Commissione sviluppa, attua e mantiene il centro doganale digitale dell'UE, anche pubblicando le specifiche tecniche per il trattamento dei dati al suo interno, e istituisce un quadro per la qualità dei dati ***e un punto di contatto pubblico per le richieste urgenti o le minacce alla sicurezza riguardanti il centro doganale digitale dell'UE***.

Or. en

Emendamento 284
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b bis) condurre ricerche.

Or. en

Emendamento 285
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per garantire l'efficacia dei controlli doganali, tutte le autorità doganali possono ricevere ed elaborare i dati risultanti da un controllo doganale qualora siano state individuate merci non conformi.	Per garantire l'efficacia dei controlli doganali, tutte le autorità doganali ***del territorio dell'UE*** possono ricevere ed elaborare i dati risultanti da un controllo doganale qualora siano state individuate merci non conformi.

Or. en

Emendamento 286
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) eseguire una solida analisi dei rischi in tempo reale per ridurre al minimo le responsabilità degli operatori legittimi;

Or. en

Emendamento 287
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(h bis) sostenere l'applicazione di altre normative dell'Unione riguardanti i prodotti che entrano nel mercato interno.

Or. en

Emendamento 288
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Procura europea ("EPPO") può***, su richiesta,*** accedere ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, ***esclusivamente e*** nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio[66]***, nella misura in cui la condotta indagata dall'EPPO riguardi le dogane e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 14 del presente articolo***.	6. La Procura europea ("EPPO") può accedere ai dati ***ed elaborarli***, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio[66].
[66] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).	[66] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Or. en

Emendamento 289
Vlad-Marius Botoş

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Procura europea ("EPPO") ***può, su richiesta, accedere*** ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, ***esclusivamente e*** nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti a norma ***dell'articolo 4*** del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio***[66], nella misura in cui la condotta indagata dall'EPPO riguardi le dogane e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 14 del presente articolo***.	6. La Procura europea ("EPPO") ***accede direttamente*** ai dati ***e altrimenti li elabora***, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.
[66] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).	

Or. en

Emendamento 290
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Le autorità fiscali degli Stati membri possono trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria a determinare la responsabilità di qualsiasi persona per i dazi, i diritti e le imposte eventualmente dovuti nell'Unione in relazione alle merci in questione e alle	7. Le autorità fiscali degli Stati membri possono trattare i dati***, previa approvazione di una richiesta motivata***, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria a determinare la responsabilità di qualsiasi persona per i dazi, i diritti e le imposte eventualmente

condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.

dovuti nell'Unione in relazione alle merci in questione e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 291
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le autorità competenti quali definite all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio[67] possono accedere ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE esclusivamente e nella misura necessaria per far rispettare la legislazione dell'Unione che disciplina l'immissione sul mercato o la sicurezza di alimenti, mangimi e piante e per cooperare con le autorità doganali al fine di ridurre al minimo i rischi che prodotti non conformi entrino nell'Unione e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.	8. Le autorità competenti quali definite all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio[67] possono accedere ai dati, ***previa approvazione di una richiesta motivata,*** compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE esclusivamente e nella misura necessaria per far rispettare la legislazione dell'Unione che disciplina l'immissione sul mercato o la sicurezza di alimenti, mangimi e piante e per cooperare con le autorità doganali al fine di ridurre al minimo i rischi che prodotti non conformi entrino nell'Unione e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.
[67] Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE)	[67] Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE)

n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Or. en

Emendamento 292
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Le autorità di vigilanza del mercato designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020 possono trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria per far rispettare la legislazione dell'Unione che disciplina l'immissione sul mercato o la sicurezza dei prodotti e per cooperare con le autorità doganali al fine di ridurre al minimo i rischi che merci non conformi entrano nell'Unione e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.	9. Le autorità di vigilanza del mercato designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020 possono trattare i dati, ***previa approvazione di una richiesta motivata,*** compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria per far rispettare la legislazione dell'Unione che disciplina l'immissione sul mercato o la sicurezza dei prodotti e per cooperare con le autorità doganali al fine di ridurre al minimo i rischi che merci non conformi entrano nell'Unione e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 293
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la Commissione, l'OLAF e l'Autorità doganale dell'UE, una volta istituita, sono in grado, esclusivamente per le finalità di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, di trattare i dati, compresi i dati personali, provenienti dai sistemi elettronici esistenti per lo scambio di informazioni sviluppati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 952/2013.	12. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la Commissione, l'OLAF***,*** ***l'EPPO*** e l'Autorità doganale dell'UE, una volta istituita, sono in grado, esclusivamente per le finalità di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, di trattare i dati, compresi i dati personali, provenienti dai sistemi elettronici esistenti per lo scambio di informazioni sviluppati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 952/2013.

Or. en

Emendamento 294
Vlad-Marius Botoş

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la Commissione, l'OLAF e l'Autorità doganale dell'UE, una volta istituita, sono in grado, esclusivamente per le finalità di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, di trattare i dati, compresi i dati personali, provenienti dai sistemi elettronici esistenti per lo scambio di informazioni sviluppati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 952/2013.	12. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la Commissione, l'OLAF***,*** ***l'EPPO*** e l'Autorità doganale dell'UE, una volta istituita, sono in grado, esclusivamente per le finalità di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, di trattare i dati, compresi i dati personali, provenienti dai sistemi elettronici esistenti per lo scambio di informazioni sviluppati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 952/2013.

Or. en

Emendamento 295
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 bis. Fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, i dati commerciali non personali raccolti mediante i sistemi elettronici esistenti sono accessibili agli attori non statali, in particolare i ricercatori, mediante richieste in virtù della libertà di informazione.

Or. en

Motivazione

Le informazioni commerciali riservate devono rimanere protette, ma gli altri dati non personali dovrebbero essere accessibili.

Emendamento 296
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 14 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) stabilisce le condizioni e le modalità relative alle richieste di accesso ai dati, compresi i dati personali o sensibili dal punto di vista commerciale, e il contitolare del trattamento che accorderà l'accesso al centro doganale digitale dell'UE.	(f) stabilisce le condizioni e le modalità relative alle richieste di accesso ai dati ***in un determinato caso***, compresi i dati personali o sensibili dal punto di vista commerciale, e il contitolare del trattamento che accorderà l'accesso al centro doganale digitale dell'UE.

Or. en

Motivazione

È necessario un chiarimento: le autorità devono richiedere l'accesso ai dati per ogni singolo caso e non come richiesta una tantum di accesso generale ai dati.

Emendamento 297
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 14 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità di cui al presente articolo deve essere conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 298
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 31 bis
	Pubblicazione dei dati doganali
	Fatta salva la direttiva (UE) 2016/943, le autorità doganali degli Stati membri, o l'Autorità doganale dell'UE dopo la data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, pubblicano aggiornamenti mensili contenenti dati doganali non personali.
	Le informazioni pubblicate dovrebbero includere una registrazione di ciascuna spedizione e, se del caso, i relativi importatore, importatore presunto, esportatore, speditore, venditore, destinatario, acquirente, dichiarante, rappresentante, produttore/fabbricante, paese di destinazione, regione di destinazione, paese di spedizione/esportazione, paese di origine, paese di origine preferenziale, descrizione delle merci, codificazione delle merci (sistema armonizzato), volume, valore e

	data di dichiarazione.

Or. en

Emendamento 299
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli interessati che partecipano a titolo occasionale ad attività disciplinate dalla normativa doganale o da altre normative applicate dalle autorità doganali;	(b) gli interessati che ***sono operatori economici che*** partecipano a titolo occasionale ad attività disciplinate dalla normativa doganale o da altre normative applicate dalle autorità doganali;

Or. en

Emendamento 300
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli interessati le cui informazioni personali figurano nei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 40 o in qualsiasi altra prova supplementare richiesta per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa doganale e da altre normative applicate dalle autorità doganali;	(c) gli interessati ***che sono operatori economici e*** le cui informazioni personali figurano nei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 40 o in qualsiasi altra prova supplementare richiesta per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa doganale e da altre normative applicate dalle autorità doganali;

Or. en

Emendamento 301
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) gli interessati i cui dati personali figurano nei dati raccolti ai fini della gestione dei rischi a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a);	(d) gli interessati ***che sono operatori economici e*** i cui dati personali figurano nei dati raccolti ai fini della gestione dei rischi a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a);

Or. en

Emendamento 302
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme relative all'anonimizzazione dei dati personali dopo la scadenza del periodo di conservazione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non occorre un atto di esecuzione solo per il compito di anonimizzazione.

Emendamento 303
Deirdre Clune

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione, l'Autorità doganale dell'UE e le autorità doganali utilizzano il centro doganale digitale dell'UE negli scambi con le autorità e gli organismi dell'Unione di cui all'articolo 31, paragrafi da 6 a 11, conformemente al	1. La Commissione, l'Autorità doganale dell'UE e le autorità doganali utilizzano il centro doganale digitale dell'UE negli scambi con le autorità e gli organismi dell'Unione di cui all'articolo 31, paragrafi da 6 a ***9 e*** 11, conformemente al

presente regolamento.	presente regolamento. ***La Commissione, l'Autorità doganale dell'UE e le autorità doganali utilizzano SIENA per lo scambio di informazioni con Europol.***

Or. en

Emendamento 304
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora autorità diverse dalle autorità doganali ***o*** dagli organismi dell'Unione si avvalgano di mezzi elettronici istituiti dalla legislazione dell'Unione, utilizzati per conseguirne gli obiettivi o menzionati nella stessa, la cooperazione può avvenire mediante l'interoperabilità di tali mezzi elettronici con il centro doganale digitale dell'UE.	3. Qualora autorità diverse dalle autorità doganali***,*** dagli organismi dell'Unione ***o dalle autorità di paesi terzi*** si avvalgano di mezzi elettronici istituiti dalla legislazione dell'Unione, utilizzati per conseguirne gli obiettivi o menzionati nella stessa, la cooperazione può avvenire mediante l'interoperabilità di tali mezzi elettronici con il centro doganale digitale dell'UE.

Or. en

Emendamento 305
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora autorità diverse dalle autorità doganali non si avvalgano di mezzi elettronici istituiti dalla legislazione dell'Unione, utilizzati per conseguirne gli obiettivi o menzionati nella stessa, tali autorità possono utilizzare i servizi e i sistemi specifici del centro doganale digitale dell'UE conformemente all'articolo 31.	4. Qualora autorità diverse dalle autorità doganali ***o dalle autorità di paesi terzi*** non si avvalgano di mezzi elettronici istituiti dalla legislazione dell'Unione, utilizzati per conseguirne gli obiettivi o menzionati nella stessa, tali autorità possono utilizzare i servizi e i sistemi specifici del centro doganale digitale dell'UE conformemente all'articolo 31.

Or. en

Emendamento 306
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione restano soggette a tale vigilanza per ***tutto il tempo necessario a*** determinare la loro posizione doganale.	2. Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione restano soggette a tale vigilanza doganale per determinare la loro posizione doganale.

Or. en

Emendamento 307
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'ufficio doganale competente per il luogo di stabilimento dell'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") ***o dell'importatore presunto***:	4. L'ufficio doganale competente per il luogo di stabilimento dell'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"):

Or. en

Emendamento 308
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità doganali possono esigere in ***qualsiasi momento*** che le merci vengano scaricate e tolte dall'imballaggio	2. Le autorità doganali possono esigere in ***presenza di valide ragioni*** che le merci vengano scaricate e tolte

al fine di effettuarne l'esame, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati.	dall'imballaggio al fine di effettuarne l'esame, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati.

Or. en

Emendamento 309
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) raccolta, trattamento, scambio e analisi dei dati pertinenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e da altre fonti, compresi i dati pertinenti provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali;	(a) raccolta, trattamento, scambio e analisi dei dati pertinenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e da altre fonti, compresi i dati pertinenti provenienti da autorità ***competenti*** diverse dalle autorità doganali;

Or. en

Emendamento 310
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le violazioni di altre normative applicate dalle dogane e notificate dalle autorità competenti alle autorità doganali si riflettono negativamente sul profilo di rischio dei relativi importatori, esportatori o importatori presunti.

Or. en

Emendamento 311
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione ***può stabilire*** settori di controllo prioritari comuni e criteri e norme comuni in materia di rischio per qualsiasi tipo di rischio, tra cui, ma non solo, i rischi relativi agli interessi finanziari.	1. La Commissione ***stabilisce*** settori di controllo prioritari comuni e criteri e norme comuni in materia di rischio per qualsiasi tipo di rischio, tra cui, ma non solo, i rischi relativi agli interessi finanziari.

Or. en

Emendamento 312
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatti salvi il paragrafo 6, lettera f), del presente articolo e l'articolo 43, la Commissione ***può individuare*** settori specifici nell'ambito di altre normative applicate dalle autorità doganali che giustificano un trattamento prioritario per la gestione dei rischi e i controlli doganali.	2. Fatti salvi il paragrafo 6, lettera f), del presente articolo e l'articolo 43, la Commissione ***individua*** settori specifici nell'ambito di altre normative applicate dalle autorità doganali che giustificano un trattamento prioritario per la gestione dei rischi e i controlli doganali.

Or. en

Emendamento 313
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione ***ha facoltà di***:	3. La Commissione ***provvede a***:

Or. en

Emendamento 314
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini di cui ai paragrafi da 1 a 3 la Commissione può raccogliere, trattare e analizzare i dati disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e da altre fonti, compresi quelli provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali.	4. Ai fini di cui ai paragrafi da 1 a 3 la Commissione può raccogliere, trattare e analizzare i dati disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e da altre fonti, compresi quelli provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali***, anche da paesi terzi, dai segretariati dei pertinenti accordi ambientali multilaterali e dal comitato consultivo***.

Or. en

Emendamento 315
Deirdre Clune

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) elabora e mette in atto un'analisi dei rischi comune al fine di generare segnali di rischio, risultati di analisi dei rischi e, se del caso, formula raccomandazioni di controllo e propone altre misure di attenuazione appropriate alle autorità doganali, anche ai fini dell'applicazione dei settori di controllo prioritari comuni e dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio stabiliti dalla Commissione e ai fini della gestione delle situazioni di crisi;	(e) elabora e mette in atto un'analisi dei rischi comune al fine di generare segnali di rischio, risultati di analisi dei rischi e, se del caso, formula raccomandazioni di controllo e propone altre misure di attenuazione appropriate alle autorità doganali, anche ai fini dell'applicazione dei settori di controllo prioritari comuni e dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio stabiliti dalla Commissione e ai fini della gestione delle situazioni di crisi***. L'Autorità doganale dell'UE può invitare Europol a contribuire all'analisi dei rischi per definire settori di controllo prioritari comuni e criteri e norme comuni in materia di rischio, limitatamente al mandato del medesimo***;

Or. en

Emendamento 316
Deirdre Clune

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) informa l'OLAF qualora individui o sospetti casi di frode e gli fornisce tutte le informazioni necessarie in relazione a tali casi.	(f) informa l'OLAF qualora individui o sospetti casi di frode e gli fornisce tutte le informazioni necessarie in relazione a tali casi. ***Anche Europol viene informato limitatamente al suo mandato.***

Or. en

Emendamento 317
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 6 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) forniscono all'Autorità doganale dell'UE una giustificazione in caso di mancata esecuzione di una raccomandazione di controllo.	(h) forniscono all'Autorità doganale dell'UE una giustificazione in caso di mancata esecuzione di una raccomandazione di controllo. ***I criteri che devono essere rispettati ai fini del presente paragrafo saranno stabiliti in un atto delegato.***

Or. en

Motivazione

Tale disposizione rispetta il principio "conformità o spiegazione" e si applica quando le analisi dei rischi condotte dall'Autorità doganale dell'UE sfociano in raccomandazioni di controllo destinate alle autorità doganali. Se non segue una raccomandazione di controllo, l'autorità doganale deve fornire una spiegazione della ragione per cui il controllo non è stato effettuato. È necessario istituire un quadro di riferimento per fornire certezza in merito alle situazioni in cui è consentito derogare, per esempio quando prevalgono altre priorità.

Emendamento 318

Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Tutte le informazioni sui rischi, i segnali, i risultati dell'analisi dei rischi, le raccomandazioni di controllo, le decisioni di controllo e i risultati dei controlli sono registrati nel processo operativo a cui si riferiscono e nel centro doganale digitale dell'UE, indipendentemente dal fatto che si basino su un'analisi dei rischi nazionale o comune o su una selezione casuale. Le autorità doganali condividono tra loro le informazioni sui rischi, nonché con l'Autorità doganale dell'UE e con la Commissione.	1. Tutte le informazioni sui rischi, i segnali, i risultati dell'analisi dei rischi, le raccomandazioni di controllo, le decisioni di controllo e i risultati dei controlli sono registrati nel processo operativo a cui si riferiscono e nel centro doganale digitale dell'UE, indipendentemente dal fatto che si basino su un'analisi dei rischi nazionale o comune o su una selezione casuale. Le autorità doganali condividono tra loro le informazioni sui rischi, nonché con l'Autorità doganale dell'UE e con la Commissione ***e, se del caso, con i segretariati degli accordi ambientali multilaterali, a condizione che i dati personali siano adeguatamente protetti***.

Or. en

Emendamento 319
Deirdre Clune

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Tutte le informazioni sui rischi, i segnali, i risultati dell'analisi dei rischi, le raccomandazioni di controllo, le decisioni di controllo e i risultati dei controlli sono registrati nel processo operativo a cui si riferiscono e nel centro doganale digitale dell'UE, indipendentemente dal fatto che si basino su un'analisi dei rischi nazionale o comune o su una selezione casuale. Le autorità doganali condividono tra loro le informazioni sui rischi, nonché con l'Autorità doganale dell'UE ***e*** con la Commissione.	1. Tutte le informazioni sui rischi, i segnali, i risultati dell'analisi dei rischi, le raccomandazioni di controllo, le decisioni di controllo e i risultati dei controlli sono registrati nel processo operativo a cui si riferiscono e nel centro doganale digitale dell'UE, indipendentemente dal fatto che si basino su un'analisi dei rischi nazionale o comune o su una selezione casuale. Le autorità doganali condividono tra loro le informazioni sui rischi, nonché con l'Autorità doganale dell'UE***,*** con la Commissione ***e con Europol,***

limitatamente al suo mandato.

Or. en

Emendamento 320
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione, in cooperazione con l'Autorità doganale dell'UE e con le autorità doganali, valuta, almeno una volta ***ogni due anni***, l'attuazione della gestione dei rischi al fine di migliorarne costantemente l'efficacia e l'efficienza operative e strategiche; la Commissione può inoltre organizzare attività di valutazione da svolgere ove lo ritenga necessario e su base continuativa.	1. La Commissione, in cooperazione con l'Autorità doganale dell'UE e con le autorità doganali, valuta, almeno una volta ***all'anno***, l'attuazione della gestione dei rischi al fine di migliorarne costantemente l'efficacia e l'efficienza operative e strategiche; ***la Commissione deve pubblicare tali informazioni.*** La Commissione può inoltre organizzare attività di valutazione da svolgere ove lo ritenga necessario e su base continuativa.

Or. en

Emendamento 321
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione, in cooperazione con l'Autorità doganale dell'UE e con le autorità doganali, valuta, almeno una volta ***ogni due anni***, l'attuazione della gestione dei rischi al fine di migliorarne costantemente l'efficacia e l'efficienza operative e strategiche; la Commissione può inoltre organizzare attività di valutazione da svolgere ove lo ritenga necessario e su base continuativa.	1. La Commissione, in cooperazione con l'Autorità doganale dell'UE e con le autorità doganali, valuta, almeno una volta ***all'anno***, l'attuazione della gestione dei rischi al fine di migliorarne costantemente l'efficacia e l'efficienza operative e strategiche; ***la valutazione è accessibile al pubblico;*** la Commissione può inoltre organizzare attività di valutazione da svolgere ove lo ritenga necessario e su base continuativa.

Or. en

Emendamento 322
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli importatori presunti forniscono o mettono a disposizione le informazioni sulle vendite a distanza di beni da importare nel territorio doganale dell'Unione ***al più tardi il giorno successivo alla data di accettazione del pagamento e comunque prima dello svincolo delle merci***.	2. Gli importatori presunti forniscono o mettono a disposizione le informazioni sulle vendite a distanza di beni da importare nel territorio doganale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 323
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'importatore o l'esportatore è responsabile delle merci;	(a) l'importatore***, la persona responsabile*** o l'esportatore è responsabile delle merci;

Or. en

Emendamento 324
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se dispongono di qualsiasi prova	(b) se dispongono di qualsiasi prova

che le merci non sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali***, a meno che tale normativa non preveda la previa consultazione di altre autorità***;	che le merci non sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali;

Or. en

Emendamento 325
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se dispongono di qualsiasi prova che le merci non sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali***, a meno che tale normativa non preveda la previa consultazione di altre autorità***;	(b) se dispongono di qualsiasi prova che le merci non sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali;

Or. en

Emendamento 326
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) se altre normative applicate dalle dogane richiedono la consultazione di altre autorità competenti;

Or. en

Emendamento 327
Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) se altre normative richiedono la consultazione di autorità, alla quale occorre provvedere;

Or. en

Emendamento 328
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 5 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) le altre autorità non hanno risposto entro il termine stabilito dalle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 329
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 5 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) le altre autorità non hanno risposto entro il termine stabilito dalle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 330
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 5 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) le altre autorità non hanno risposto entro il termine stabilito dalle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 331
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 5 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) le altre autorità notificano alle autorità doganali che occorre più tempo per valutare se le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, a condizione che non abbiano chiesto di mantenere la sospensione e che l'importatore o l'esportatore fornisca alle autorità doganali la piena tracciabilità di tali merci per 15 giorni a decorrere dalla notifica delle altre autorità o fino a quando le altre autorità abbiano valutato e comunicato l'esito dei loro controlli all'importatore o all'esportatore, se tale data è precedente. Le autorità doganali mettono la tracciabilità a disposizione delle altre autorità.	iii) le altre autorità notificano alle autorità doganali che occorre più tempo per valutare se le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, a condizione che non abbiano chiesto di mantenere la sospensione e che l'importatore o ***la persona responsabile o*** l'esportatore fornisca alle autorità doganali la piena tracciabilità di tali merci per 15 giorni a decorrere dalla notifica delle altre autorità o fino a quando le altre autorità abbiano valutato e comunicato l'esito dei loro controlli all'importatore o ***alla persona responsabile o*** all'esportatore, se tale data è precedente. Le autorità doganali mettono la tracciabilità a disposizione delle altre autorità.

Or. en

Emendamento 332
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 5 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) le altre autorità notificano alle autorità doganali che occorre più tempo per valutare se le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, a condizione che non abbiano chiesto di mantenere la sospensione e che l'importatore o l'esportatore fornisca alle autorità doganali la piena tracciabilità di tali merci ***per 15 giorni a decorrere dalla notifica delle altre autorità o*** fino a quando le altre autorità abbiano valutato e comunicato l'esito dei loro controlli all'importatore o all'esportatore, se tale data è precedente. Le autorità doganali mettono la tracciabilità a disposizione delle altre autorità.	iii) le altre autorità notificano alle autorità doganali che occorre più tempo per valutare se le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, a condizione che non abbiano chiesto di mantenere la sospensione e che l'importatore o l'esportatore fornisca alle autorità doganali la piena tracciabilità di tali merci fino a quando le altre autorità abbiano valutato e comunicato l'esito dei loro controlli all'importatore o all'esportatore, se tale data è precedente. Le autorità doganali mettono la tracciabilità a disposizione delle altre autorità.

Or. en

Emendamento 333
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 5 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) le altre autorità notificano alle autorità doganali che occorre più tempo per valutare se le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, a condizione che non abbiano chiesto di mantenere la sospensione e che l'importatore o l'esportatore fornisca alle autorità doganali la piena tracciabilità di tali merci ***per 15 giorni a decorrere dalla notifica*** delle altre autorità o fino a quando le altre autorità abbiano valutato e comunicato l'esito dei loro controlli all'importatore o all'esportatore, se tale data è precedente. Le autorità doganali mettono la tracciabilità a disposizione delle altre autorità.	iii) le altre autorità notificano alle autorità doganali che occorre più tempo per valutare se le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, a condizione che non abbiano chiesto di mantenere la sospensione e che l'importatore o l'esportatore fornisca alle autorità doganali la piena tracciabilità di tali merci delle altre autorità o fino a quando le altre autorità abbiano valutato e comunicato l'esito dei loro controlli all'importatore o all'esportatore, se tale data è precedente. Le autorità doganali mettono la tracciabilità a disposizione delle altre autorità.

Or. en

Emendamento 334
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Fatte salve le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, si considera che queste ultime abbiano svincolato le merci se non le hanno selezionate per un qualsiasi controllo ***entro un termine ragionevole*** dopo che:	6. Fatte salve le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, si considera che queste ultime abbiano svincolato le merci se non le hanno selezionate per un qualsiasi controllo ***al più presto possibile*** dopo che:

Or. en

Motivazione

Nella pratica, sarebbe meglio svincolare le merci nell'arco di qualche ora, a meno che la dogana non le abbia selezionate per un controllo.

Emendamento 335
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 75 bis
	Organizzazione dell'Autorità doganale dell'UE
	Ai fini della trasparenza, alle parti interessate è concesso lo status di osservatore in seno al comitato consultivo istituito e consultato dal consiglio di amministrazione dell'Autorità doganale dell'UE.

Or. en

Emendamento 336
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni anticipate sul carico comprendono almeno l'importatore responsabile delle merci, il riferimento unico della spedizione, lo speditore, il destinatario, una descrizione delle merci, la classificazione tariffaria, il valore, i dati relativi all'itinerario nonché la natura e l'identificazione del mezzo di trasporto che trasporta le merci e le spese di trasporto. Le informazioni anticipate sul carico sono fornite prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione.	2. Le informazioni anticipate sul carico comprendono almeno l'importatore responsabile delle merci, il riferimento unico della spedizione, lo speditore, il destinatario, una descrizione delle merci, la classificazione tariffaria, il valore, ***il paese di destinazione finale delle merci,*** i dati relativi all'itinerario nonché la natura e l'identificazione del mezzo di trasporto che trasporta le merci e le spese di trasporto. Le informazioni anticipate sul carico sono fornite prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 337
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la dichiarazione sommaria di entrata è considerata come informazioni anticipate sul carico.	9. Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la dichiarazione sommaria di entrata ***presentata in conformità alle norme e ai requisiti in materia di dati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 e ai suoi atti di esecuzione e atti delegati*** è considerata come informazioni anticipate sul carico.

Or. en

Emendamento 338

Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la notifica di arrivo è presentata in conformità alle norme e ai requisiti in materia di dati del regolamento (UE) n. 952/2013 e dei suoi atti di esecuzione e atti delegati.

Or. en

Emendamento 339
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Se l'arrivo del mezzo di trasporto e delle spedizioni ivi contenute non è contemplato dalla notifica di cui al paragrafo 1, il trasportatore notifica l'arrivo delle*** merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea nel porto o nell'aeroporto in cui sono scaricate o trasbordate.	4. ***Le*** merci ***che sono*** introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea ***e che ai fini del trasporto rimangono a bordo dello stesso mezzo di trasporto, sono notificate come "arrivate" nel territorio doganale soltanto*** nel porto o aeroporto in cui sono scaricate o trasbordate.

Or. en

Emendamento 340
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*

6. Il trasportatore non scarica, nel territorio doganale dell'Unione, le merci per le quali non sono state fornite o messe a disposizione delle autorità doganali informazioni anticipate minime sulle merci, salvo qualora le autorità doganali abbiano chiesto al trasportatore di presentarle conformemente all'articolo 85.	6. ***A decorrere dalla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, e solo in casi eccezionali,*** il trasportatore non scarica, nel territorio doganale dell'Unione, le merci per le quali non sono state fornite o messe a disposizione delle autorità doganali informazioni anticipate minime sulle merci, salvo qualora le autorità doganali abbiano chiesto al trasportatore di presentarle conformemente all'articolo 85. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261, per integrare il presente regolamento determinando le informazioni minime anticipate sul carico di cui al paragrafo 6 e le circostanze specifiche in cui al trasportatore può essere impedito di scaricare le merci.***

Or. en

Emendamento 341
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità doganali chiedono al trasportatore di presentare le merci e di fornire le informazioni anticipate sulle merci di cui all'articolo 80, qualora tali informazioni non siano state fornite in una fase precedente.	2. ***Fatto salvo l'articolo 80, paragrafo 5,*** le autorità doganali chiedono al trasportatore di presentare le merci e di fornire le informazioni anticipate sulle merci di cui all'articolo 80, qualora tali informazioni non siano state fornite in una fase precedente.

Or. en

Emendamento 342
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 5 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la notifica di presentazione è presentata in conformità alle norme e ai requisiti in materia di dati del regolamento (UE) n. 952/2013 e dei suoi atti di esecuzione e atti delegati.

Or. en

Emendamento 343
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la dichiarazione di custodia temporanea è presentata in conformità alle norme e ai requisiti in materia di dati del regolamento (UE) n. 952/2013 e dei suoi atti di esecuzione e atti delegati.

Or. en

Emendamento 344
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale entro ***tre*** giorni dalla notifica del loro arrivo ***o entro sei giorni dalla notifica del loro arrivo nel caso di un destinatario***	5. Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale entro ***trenta*** giorni dalla notifica del loro arrivo, a meno che le autorità doganali non richiedano che le merci siano

autorizzato di cui all'articolo 116, paragrafo 4, lettera b), a meno che le autorità doganali non richiedano che le merci siano presentate. ***In casi eccezionali tale termine può essere prorogato.***

presentate.

Or. en

Emendamento 345
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale entro ***tre*** giorni dalla notifica del loro arrivo ***o entro sei giorni dalla notifica del loro arrivo nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 116, paragrafo 4, lettera b)***, a meno che le autorità doganali non richiedano che le merci siano presentate. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato.	5. Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale entro ***novanta*** giorni dalla notifica del loro arrivo, a meno che le autorità doganali non richiedano che le merci siano presentate. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato.

Or. en

Emendamento 346
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale entro ***tre*** giorni dalla notifica del loro arrivo ***o entro sei giorni dalla notifica del loro arrivo nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 116, paragrafo 4, lettera b)***, a meno che le autorità doganali non richiedano che le	5. Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale entro ***sessanta*** giorni dalla notifica del loro arrivo, a meno che le autorità doganali non richiedano che le merci siano presentate. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato.

merci siano presentate. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato.

Or. en

Motivazione

Ridurre il limite di tempo di custodia temporanea a soli 3-6 giorni trasforma di fatto gli operatori dei terminal in gestori del deposito doganale. Questo passaggio comporta notevoli costi amministrativi e informatici, a causa dell'ampia richiesta di dati e documentazione che il ruolo di gestore del deposito doganale comporta. Inoltre, gli operatori dei terminali devono affrontare potenziali problemi di responsabilità, in quanto potrebbero non essere in grado di verificare l'accuratezza dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 119, paragrafo 1, della proposta. Per giunta, la riduzione dei tempi di custodia potrebbe interrompere il flusso regolare del carico.

Emendamento 347
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale entro ***tre*** giorni dalla notifica del loro arrivo ***o entro sei giorni dalla notifica del loro arrivo nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 116, paragrafo 4, lettera b)***, a meno che le autorità doganali non richiedano che le merci siano presentate. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato.	5. Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale entro ***novanta*** giorni dalla notifica del loro arrivo, a meno che le autorità doganali non richiedano che le merci siano presentate. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato.

Or. en

Motivazione

Al fine di prevenire la congestione dei nostri porti e aeroporti, è fortemente preferibile mantenere l'attuale tempistica per quanto riguarda le merci in custodia temporanea.

Emendamento 348
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale entro tre giorni dalla notifica del loro arrivo o entro sei giorni dalla notifica del loro arrivo nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 116, paragrafo 4, lettera b), a meno che le autorità doganali non richiedano che le merci siano presentate. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato.	5. Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale ***per un periodo di novanta giorni*** entro tre giorni dalla notifica del loro arrivo o entro sei giorni dalla notifica del loro arrivo nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 116, paragrafo 4, lettera b), a meno che le autorità doganali non richiedano che le merci siano presentate. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato.

Or. en

Emendamento 349
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono soggette, se del caso, a quanto segue:	***soppresso***
(a) il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione;	
(b) il pagamento delle restituzioni all'esportazione;	
(c) le formalità previste dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda altri oneri.	

Or. en

Motivazione

L'IVA dovrebbe essere regolamentata ai sensi della direttiva 2006/112/UE.

Emendamento 350

Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 99 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura di rimborso dell'IVA alle persone fisiche non stabilite nell'Unione di cui al paragrafo 3, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 351
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 119 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il gestore di un deposito doganale o di una zona franca fornisce alle autorità doganali o mette loro a disposizione i dati minimi necessari per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il deposito delle merci ivi contenute, in particolare i dati di cui all'articolo 118, paragrafo 2, lettera a), la posizione doganale delle merci vincolate al regime di deposito e i successivi movimenti di tali merci.	1. ***Una volta che le funzionalità del centro doganale digitale dell'UE di cui all'articolo 29 sono pienamente operative,*** il gestore di un deposito doganale o di una zona franca fornisce alle autorità doganali o mette loro a disposizione i dati minimi necessari per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il deposito delle merci ivi contenute, in particolare i dati di cui all'articolo 118, paragrafo 2, lettera a), la posizione doganale delle merci vincolate al regime di deposito e i successivi movimenti di tali merci.

Or. en

Motivazione

Richiedere agli operatori dei terminali di fornire i dati previsti dall'articolo 119, paragrafo 1, potrebbe comportare un enorme aumento dei costi amministrativi e informatici, nonché interruzioni e congestioni nei porti nel caso in cui altre parti della catena logistica non

forniscano i dati richiesti in tempo. Si dovrebbe quindi considerare la possibilità di allineare l'entrata in vigore delle nuove norme sulla custodia temporanea e sul deposito doganale con l'entrata in funzione del centro digitale, in quanto ciò ridurrebbe i costi amministrativi per gli operatori dei terminal.

Emendamento 352
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Thierry Mariani

Proposta di regolamento
Articolo 147 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Origine non preferenziale	***Indicazione dell'origine***

Or. fr

Emendamento 353
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Thierry Mariani

Proposta di regolamento
Articolo 147

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci di cui agli articoli 148 e 149 sono utilizzate ai fini dell'applicazione:	***soppresso***
(a) della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere (d) ed (e);	
(b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci; e	
(c) delle altre misure dell'Unione relative all'origine delle merci.	

Or. fr

Emendamento 354

Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Thierry Mariani

Proposta di regolamento
Articolo 147 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I fabbricanti e gli importatori garantiscono che i prodotti importati o commercializzati nell'Unione rechino un'indicazione del paese d'origine o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale indicazione sia apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

Or. fr

Emendamento 355
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Thierry Mariani

Proposta di regolamento
Articolo 147 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Al fine di determinare il paese d'origine di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le regole d'origine non preferenziali di cui agli articoli da 147 bis a 149 del presente regolamento, compresi gli atti delegati da adottare conformemente all'articolo 148 del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 356
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Thierry Mariani

Proposta di regolamento
Articolo 147 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Qualora si determini che il paese di origine è uno Stato membro dell'Unione, i fabbricanti e gli importatori fanno riferimento allo Stato membro.

Or. fr

Emendamento 357
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Thierry Mariani

Proposta di regolamento
Articolo 147 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	A discrezione del fabbricante l'indicazione del paese di origine può essere indicata solo in inglese con la dicitura "Made in [paese]".

Or. fr

Emendamento 358
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Thierry Mariani

Proposta di regolamento
Articolo 147 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 147 bis
	Origine non preferenziale
	Le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci di cui agli articoli 148 e 149 sono utilizzate ai fini dell'applicazione:
	(a) della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere (d) ed (e);
	(b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci; e

	(c) delle altre misure dell'Unione relative all'origine delle merci.

Or. fr

Emendamento 359
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Thierry Mariani

Proposta di regolamento
Articolo 149 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Se l'importatore ha indicato l'origine delle merci ai sensi della normativa doganale,*** le autorità doganali possono esigere una prova dell'origine delle merci.	1. Le autorità doganali possono esigere una prova dell'origine delle merci ***e, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione***.

Or. fr

Emendamento 360
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Thierry Mariani

Proposta di regolamento
Articolo 149 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra specifica normativa dell'Unione, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 361
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Thierry Mariani

Proposta di regolamento
Articolo 149 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 362
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 150 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Se ha scelto di applicare il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza, ***l'importatore non può beneficiare delle*** misure di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere d) ed e), o ***di*** misure preferenziali non tariffarie.	10. ***Anche*** se ***l'importatore*** ha scelto di applicare il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza, ***si applicano le*** misure di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere d) ed e), o ***le*** misure preferenziali non tariffarie.

Or. en

Emendamento 363
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 150 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Se ha scelto di applicare il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza, ***l'importatore non può beneficiare delle*** misure di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere d) ed e), o ***di*** misure preferenziali non tariffarie.	10. ***Anche*** se ***l'importatore*** ha scelto di applicare il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza, ***si applicano le*** misure di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere d) ed e), o ***le*** misure preferenziali non tariffarie.

Or. en

Emendamento 364
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 159 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando le informazioni fornite o messe a disposizione ai fini dei regimi di cui al paragrafo 1 determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha fornito le informazioni e che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice.	Quando le informazioni fornite o messe a disposizione ai fini dei regimi di cui al paragrafo 1 determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha fornito le informazioni e che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice. ***Tale persona è responsabile del pagamento di qualsiasi altro onere applicabile, inclusi i diritti per le formalità doganali e le spese postali.***

Or. en

Emendamento 365
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 159 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando le informazioni fornite o messe a disposizione ai fini dei regimi di cui al paragrafo 1 determinano la mancata	Quando le informazioni fornite o messe a disposizione ai fini dei regimi di cui al paragrafo 1 determinano la mancata

riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha fornito le informazioni e che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice.	riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha fornito le informazioni e che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice. ***Tale persona è responsabile del pagamento di qualsiasi altro onere applicabile.***

Or. en

Emendamento 366
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 159 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ove il titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE si applichi alle vendite a distanza di beni da importare da paesi terzi o territori terzi a un acquirente nel territorio doganale dell'Unione, a carico dell'importatore presunto sorge un'obbligazione doganale al momento dell'accettazione del pagamento per la vendita a distanza e tale importatore diventa il debitore.	3. Ove il titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE si applichi alle vendite a distanza di beni da importare da paesi terzi o territori terzi a un acquirente nel territorio doganale dell'Unione, a carico dell'importatore presunto sorge un'obbligazione doganale al momento dell'accettazione del pagamento per la vendita a distanza e tale importatore diventa il debitore. ***L'importatore presunto è responsabile del pagamento di qualsiasi altro onere applicabile.***

Or. en

Emendamento 367
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 159 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ove il titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE si applichi alle vendite a distanza di beni da importare da paesi terzi o territori terzi a un acquirente	3. Ove il titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE si applichi alle vendite a distanza di beni da importare da paesi terzi o territori terzi a un acquirente

nel territorio doganale dell'Unione, a carico dell'importatore presunto sorge un'obbligazione doganale al momento dell'accettazione del pagamento per la vendita a distanza e tale importatore diventa il debitore.	***finale*** nel territorio doganale dell'Unione, a carico dell'importatore presunto sorge un'obbligazione doganale al momento dell'accettazione del pagamento per la vendita a distanza e tale importatore diventa il debitore. ***L'importatore presunto è responsabile del pagamento di qualsiasi altro onere applicabile.***

Or. en

Emendamento 368
Vlad-Marius Botoş

Proposta di regolamento
Articolo 181 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, qualora la notifica dell'obbligazione doganale arrechi pregiudizio a indagini penali, le autorità doganali possono rinviarla fino a quando non arrechi più tale pregiudizio.	Tuttavia, qualora la notifica dell'obbligazione doganale arrechi pregiudizio a indagini penali, le autorità doganali possono rinviarla fino a quando non arrechi più tale pregiudizio***, anche se tali indagini avvengono in uno Stato membro diverso***. ***Su richiesta di un'autorità competente per le indagini e le azioni penali, inclusa l'EPPO, le autorità doganali rinviano la notifica.***

Or. en

Emendamento 369
Vlad-Marius Botoş

Proposta di regolamento
Articolo 184 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. La contabilizzazione può essere rinviata nel caso di cui all'articolo 181, paragrafo 3, secondo comma, fino a quando la notifica dell'obbligazione doganale non arrechi più un pregiudizio a	9. La contabilizzazione può essere rinviata nel caso di cui all'articolo 181, paragrafo 3, secondo comma, fino a quando la notifica dell'obbligazione doganale non arrechi più un pregiudizio a

un'indagine penale.	un'indagine penale***, anche se tale indagine avviene in uno Stato membro diverso***.

Or. en

Emendamento 370
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 200 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le sanzioni e le responsabilità imposte ai soggetti economici sono proporzionate al loro ruolo nell'operazione, garantendo equità e chiarezza nella loro applicazione.

Or. en

Emendamento 371
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 203 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I protocolli e le procedure ***possono riguardare*** in particolare:	2. I protocolli e le procedure ***includono misure di gestione dei rischi, di collaborazione e di facilitazione degli scambi, che garantiscono un flusso sicuro ed efficiente di beni di rilevanza per le crisi, quali definiti all'articolo 3, punto 6, del regolamento che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, attraverso le frontiere da, verso e per il territorio doganale per la durata della crisi, con un approccio coerente e armonizzato che riguarda*** in particolare:

Or. en

Emendamento 372
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 203 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. l'attuazione di corsie preferenziali digitali doganali alle frontiere per ridurre al minimo i ritardi e i rallentamenti nei flussi di merci, consentendo copie e firme digitali.

Or. en

Emendamento 373
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 203 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. l'elusione di restrizioni commerciali relative a beni di rilevanza per le crisi, quali definiti all'articolo 3, punto 6, del regolamento che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio.

Or. en

Emendamento 374
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 204 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Autorità doganale dell'UE coordina e controlla l'applicazione e	2. L'Autorità doganale dell'UE coordina e controlla l'applicazione e

l'attuazione delle misure e delle disposizioni idonee da parte delle autorità doganali e riferisce alla Commissione in merito ai risultati di tale attuazione.	l'attuazione delle misure e delle disposizioni idonee da parte delle autorità doganali e riferisce alla Commissione***, al Parlamento europeo e al Consiglio*** in merito ai risultati di tale attuazione.

Or. en

Emendamento 375
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 206 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Autorità doganale dell'UE ha sede ***[...]***.	***Lo Stato membro in cui*** ha sede ***l'Autorità doganale dell'UE soddisfa i seguenti criteri:*** ***a) eccellente qualità delle strutture informatiche sia in termini di maturità che di continuità;*** ***b) disponibilità nelle aree limitrofe di personale, competenze e formazione di alta qualità;*** ***c) disponibilità di strutture nei dintorni per opportune consultazioni***.

Or. en

Motivazione

Per agevolare il più possibile il funzionamento dell'agenzia, lo Stato membro che la ospiterà dovrà disporre di strutture adeguate, sia in termini di competenze che di strutture circostanti necessarie.

Emendamento 376
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 207 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(d bis) l'Autorità doganale dell'UE contribuisce alla missione delle autorità doganali di sostenere le attività commerciali legittime, mantenendo un equilibrio adeguato fra i controlli doganali, l'agevolazione degli scambi legittimi e la semplificazione dei processi e dei regimi doganali, provvedendo a:

i) effettuare una solida analisi dei rischi grazie alle capacità del centro doganale digitale dell'UE, compresa l'intelligenza artificiale, in conformità con l'articolo 29, paragrafo 1, lettera f); e

ii) fornire agli operatori economici di fiducia l'accesso ai dati dell'analisi dei rischi in tempo reale resi disponibili attraverso il centro doganale digitale dell'UE e classificati con un codice cromatico, come segue:

- verde per "spedizione non a rischio", quale definita all'articolo 5, punto 64 bis;

- giallo per "spedizione a rischio - da valutare prima dello svincolo nel mercato interno", quale definita all'articolo 5, punto 64 ter;

- rosso per "spedizione non conforme" alla quale deve essere negato il ritiro all'origine, quale definita all'articolo 5, punto 64 quater.

La disposizione in materia di codici cromatici è definita nel dettaglio mediante un atto di esecuzione;

iii) presentare annualmente una serie di raccomandazioni per migliorare l'agevolazione doganale e garantire un livello di responsabilità equo ed equilibrato per gli operatori di fiducia.

Or. en

Emendamento 377
Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 207 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) l'Autorità doganale dell'UE introduce un regime speciale obbligatorio per la riscossione dei dazi doganali sulle vendite a distanza di merci importate da territori o paesi terzi. Tale regime speciale obbligatorio deve essere allineato al regime speciale di cui al titolo XII, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE.

Or. en

Emendamento 378
Deirdre Clune

Proposta di regolamento
Articolo 208 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'Autorità doganale dell'UE fornisce sostegno alla Commissione e agli Stati membri nel rendere più efficiente la vigilanza dell'attuazione delle misure restrittive sul flusso di merci che possono essere adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 215 TFUE, al fine di garantire che tali misure non siano eluse.

Or. en

Emendamento 379
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 208 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) elabora il contenuto minimo comune in materia di formazione per i funzionari doganali nell'Unione e ne	(c) elabora il contenuto minimo comune in materia di formazione per i funzionari doganali nell'Unione e ne

controlla l'uso da parte delle autorità doganali;	controlla l'uso da parte delle autorità doganali ***affinché il personale disponga delle competenze necessarie per l'uso di attrezzature all'avanguardia, della tecnologia per l'analisi dei big data e dei sistemi di rilevamento e verifica***;

Or. en

Emendamento 380
Deirdre Clune

Proposta di regolamento
Articolo 208 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) elabora il contenuto ***minimo*** comune in materia di formazione per i funzionari doganali nell'Unione e ne controlla l'uso da parte delle autorità doganali;	(c) elabora il contenuto comune in materia di formazione per i funzionari doganali nell'Unione e ne controlla l'uso da parte delle autorità doganali***, incluso il contenuto per la formazione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera e), che deve essere armonizzato***;

Or. en

Emendamento 381
Deirdre Clune

Proposta di regolamento
Articolo 208 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) facilitare e coordinare le attività di ricerca e di innovazione nel settore doganale;	(f) facilitare e coordinare le attività di ricerca e di innovazione nel settore doganale ***e informare periodicamente il polo d'innovazione dell'UE per la sicurezza interna in merito alle proprie attività***;

Or. en

Emendamento 382
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 208 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j bis) cooperare con i segretariati degli accordi ambientali multilaterali pertinenti conclusi dall'UE;

Or. en

Emendamento 383
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 208 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. consultare i pertinenti portatori di interessi e operatori.

Or. en

Motivazione

Gli operatori legittimi, come gli intermediari doganali, dovrebbero essere consultati all'interno dell'Autorità per condividere esperienze e conoscenze pratiche.

Emendamento 384
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 210

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 210	***soppresso***
Ulteriori compiti	
All'Autorità doganale dell'UE possono essere assegnati ulteriori compiti in materia di libera circolazione e di	

importazione ed esportazione di merci di paesi terzi, se così previsto dai pertinenti atti giuridici dell'Unione. Qualora tali compiti siano assegnati o affidati all'Autorità doganale dell'UE, sono garantite risorse finanziarie e umane adeguate per la loro attuazione.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione non è necessaria in quanto si sovrappone alle responsabilità delle autorità di bilancio (il Parlamento europeo e il Consiglio), che valutano le proposte finanziarie degli organismi dell'UE, comprese le entrate e le spese preliminari, nell'ambito del loro processo di bilancio annuale, sulla base di quanto trasmesso dalla Commissione.

Emendamento 385
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 211 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) un organo consultivo, che esercita le funzioni di cui all'articolo 212 bis (nuovo);

Or. en

Emendamento 386
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 212 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.	1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto. ***Il peso del voto di ciascun rappresentante di uno Stato membro si basa sui volumi***

commerciali relativi di tale Stato membro.

Or. en

Motivazione

Si ritiene importante riconoscere che l'intensità del traffico di merci alle frontiere esterne non è uguale in tutta l'UE. Affinché l'Autorità possa operare efficacemente, è importante che tale realtà sia riflessa nella struttura di governance.

Emendamento 387
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 212 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.	1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione ***e da un rappresentante del Parlamento europeo***, tutti con diritto di voto.

Or. en

Emendamento 388
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 212 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il consiglio di amministrazione comprende inoltre un membro designato dal Parlamento europeo, senza diritto di voto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 389

Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 212 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 212 bis.
	Funzioni del comitato consultivo
	Il consiglio di amministrazione nomina quattro membri del comitato consultivo a partecipare con lo status di osservatori al consiglio di amministrazione. Essi rappresentano il più possibile le varie opinioni espresse nell'organo consultivo. Il mandato iniziale ha una durata di 48 mesi ed è prorogabile.

Or. en

Emendamento 390
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 214 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il consiglio di amministrazione ***può invitare alle sue riunioni, in veste*** di ***osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante***.	4. Il consiglio di amministrazione ***invita i rappresentanti del settore designati dall'organo consultivo*** di ***cui all'articolo 215, paragrafo 1, lettera v bis)***.

Or. en

Emendamento 391
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 215 – paragrafo 1 – lettera v bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(v bis) istituisce un organo consultivo che rappresenta l'intera gamma di parti

interessate dal lavoro dell'Autorità doganale dell'UE e che consulta prima di prendere decisioni. Il consiglio di amministrazione non è in alcun caso vincolato dal parere dell'organo consultivo.

Or. en

Emendamento 392
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 215 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il consiglio di amministrazione istituisce un organo consultivo che rappresenta l'intera gamma di parti interessate dal lavoro dell'Autorità doganale dell'UE e che consulta regolarmente prima di prendere decisioni, e ne adotta il regolamento interno.

Or. en

Emendamento 393
Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 216 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione di cui all'articolo 215, paragrafo 1, lettere b), c), e), f), j), m), n), o) ed s), può essere adottata soltanto se i rappresentanti della Commissione esprimono un voto favorevole. Ai fini della decisione di cui all'articolo 215, paragrafo 1, lettera s), il consenso dei rappresentanti della Commissione è richiesto soltanto per gli elementi della decisione non correlati al	***soppresso***

programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Autorità doganale dell'UE.

Or. en

Motivazione

La decisione dell'Autorità doganale dell'UE dovrebbe essere assunta attraverso gli Stati membri. La Commissione europea non dovrebbe avere diritto di veto sulla decisione. L'Autorità doganale dell'UE deve essere un soggetto sostenuto dagli Stati membri.

Emendamento 394
Vlad-Marius Botoş

Proposta di regolamento
Articolo 217 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) assicura, assieme al consiglio di amministrazione, un follow-up adeguato delle osservazioni e delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e dai rapporti di audit interno e esterno e dalle indagini dell'OLAF e dell'EPPO;	(b) assicura, assieme al consiglio di amministrazione, un follow-up adeguato delle osservazioni e delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e dai rapporti di audit interno e esterno e dalle indagini dell'OLAF e dell'EPPO***, e attua adeguate procedure di segnalazione a quest'ultima di sospette condotte criminose***;

Or. en

Emendamento 395
Vlad-Marius Botoş

Proposta di regolamento
Articolo 219 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) elabora un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interno o esterno e delle indagini dell'OLAF e dell'EPPO e riferisce sui progressi compiuti due volte all'anno alla Commissione e	(f) elabora un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interno o esterno e delle indagini dell'OLAF e dell'EPPO e riferisce sui progressi compiuti due volte all'anno alla Commissione e

periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;	periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo***, oltre a garantire, se del caso, la segnalazione di sospette condotte criminose all'EPPO***;

Or. en

Emendamento 396
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 221 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Sezione 4 Comitato consultivo
	Articolo 221 bis Comitato consultivo
	1. L'Autorità doganale dell'UE istituisce un comitato consultivo che assiste il comitato esecutivo.
	2. Il comitato consultivo è incaricato di:
	a) contribuire alle dimensioni doganali di altre normative applicate dalle dogane;
	b) comunicare raccomandazioni in merito ai settori prioritari di controllo.
	3. Il comitato consultivo è composto da rappresentanti delle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni dei consumatori, la confederazione dei datori di lavoro e altre parti interessate.
	4. Il comitato consultivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni sei mesi. Si riunisce inoltre su richiesta dell'Autorità doganale dell'UE o del suo comitato esecutivo.

Or. en

Emendamento 397
Vlad-Marius Botoş

Proposta di regolamento
Articolo 228 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. A norma del regolamento (UE) 2017/939 l'EPPO ***ha il potere di*** indagare e perseguire le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto ***dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio***[77].	6. A norma del regolamento (UE) 2017/939 l'EPPO ***è competente per*** indagare e perseguire le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto ***da detto regolamento. A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, l'Autorità comunica senza indebito ritardo alla Procura europea qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza conformemente all'articolo 22 e all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento***.

[77] ***Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).***

Or. en

Emendamento 398
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 228 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. A norma del regolamento (UE) 2017/939 l'EPPO ***ha il potere di indagare e*** perseguire ***le frodi e le altre attività illecite*** che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio[77].	6. A norma del regolamento (UE) 2017/939 l'EPPO ***è competente per individuare,*** perseguire ***e portare in giudizio gli autori e i complici dei reati*** che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio[77]***, inclusi i reati***

	relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale e i reati ad essi indissolubilmente connessi, come stabilito dall'articolo 22 di detto regolamento.
[77] Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).	[77] Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 4 del regolamento dell'EPPO, quest'ultima è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal presente regolamento, e i loro complici.

Emendamento 399
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 240 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità doganali cooperano con altre autorità a livello nazionale, tra cui, ma non solo, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità sanitarie e fitosanitarie, le autorità di contrasto e le autorità fiscali, nel settore delle altre normative applicate dalle autorità doganali, della riscossione di dazi e imposte e di altri settori pertinenti di cooperazione. Ove opportuno, le autorità doganali cooperano anche con gli organismi, i gruppi di esperti, le agenzie, gli uffici o le reti pertinenti che coordinano le attività di altre autorità a livello dell'Unione. Ove opportuno, le autorità doganali cooperano anche con altre parti interessate a livello dell'UE, come indicato	1. Le autorità doganali cooperano con altre autorità a livello nazionale, tra cui, ma non solo, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità sanitarie e fitosanitarie, le autorità di contrasto e le autorità fiscali, nel settore delle altre normative applicate dalle autorità doganali, della riscossione di dazi e imposte e di altri settori pertinenti di cooperazione***. Le autorità doganali avvisano immediatamente tutte le autorità competenti quando sospettano una violazione di altre normative dell'UE pertinenti e inviano una notifica al centro doganale digitale dell'UE***. Ove opportuno, le autorità doganali cooperano anche con gli organismi, i gruppi di esperti, le

al paragrafo 9, e le autorità doganali interessate ne informano l'Autorità doganale dell'UE.

agenzie, gli uffici o le reti pertinenti che coordinano le attività di altre autorità a livello dell'Unione. Ove opportuno, le autorità doganali cooperano anche con altre parti interessate a livello dell'UE, come indicato al paragrafo 9, e le autorità doganali interessate ne informano l'Autorità doganale dell'UE.

Or. en

Emendamento 400
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 240 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità doganali cooperano con altre autorità a livello nazionale, tra cui, ma non solo, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità sanitarie e fitosanitarie, le autorità di contrasto e le autorità fiscali, nel settore delle altre normative applicate dalle autorità doganali, della riscossione di dazi e imposte e di altri settori pertinenti di cooperazione. Ove opportuno, le autorità doganali cooperano anche con gli organismi, i gruppi di esperti, le agenzie, gli uffici o le reti pertinenti che coordinano le attività di altre autorità a livello dell'Unione. Ove opportuno, le autorità doganali cooperano anche con altre parti interessate a livello dell'UE, come indicato al paragrafo 9, e le autorità doganali interessate ne informano l'Autorità doganale dell'UE.	1. Le autorità doganali cooperano con altre autorità a livello nazionale, tra cui, ma non solo, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità sanitarie e fitosanitarie, le autorità di contrasto e le autorità fiscali, nel settore delle altre normative applicate dalle autorità doganali, della riscossione di dazi e imposte e di altri settori pertinenti di cooperazione***. Le autorità doganali avvisano le autorità competenti di sospette violazioni di altre normative dell'UE e aggiungono tali informazioni nel centro doganale digitale dell'UE***. Ove opportuno, le autorità doganali cooperano anche con gli organismi, i gruppi di esperti, le agenzie, gli uffici o le reti pertinenti che coordinano le attività di altre autorità a livello dell'Unione. Ove opportuno, le autorità doganali cooperano anche con altre parti interessate a livello dell'UE, come indicato al paragrafo 9, e le autorità doganali interessate ne informano l'Autorità doganale dell'UE.

Or. en

Emendamento 401
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 240 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) scambiare competenze e buone prassi attraverso corsi di formazione congiunti su come individuare i prodotti non conformi, compreso l'aggiornamento su qualsiasi altra normativa dell'Unione che fissa requisiti di conformità, come quelli relativi alla sicurezza e alla sostenibilità dei prodotti.

Or. en

Emendamento 402
Vlad-Marius Botoş

Proposta di regolamento
Articolo 240 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. L'Autorità doganale dell'UE coopera strettamente con l'OLAF qualora si verifichino frodi o sospetti di frode in una delle sue attività di cooperazione.	8. L'Autorità doganale dell'UE coopera strettamente con l'OLAF ***e l'EPPO*** qualora si verifichino frodi o sospetti di frode in una delle sue attività di cooperazione.

Or. en

Emendamento 403
Deirdre Clune

Proposta di regolamento
Articolo 241 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Autorità doganale dell'UE pianifica, organizza e coordina i controlli	1. L'Autorità doganale dell'UE pianifica, organizza e coordina i controlli

congiunti effettuati dalle autorità doganali, se del caso in cooperazione con altre autorità, organismi e agenzie a norma dell'articolo 240, paragrafo 9.	congiunti effettuati dalle autorità doganali, se del caso in cooperazione con altre autorità, organismi e agenzie***, tra cui Europol,*** a norma dell'articolo 240, paragrafo 9.

Or. en

Emendamento 404
Vlad-Marius Botoş

Proposta di regolamento
Articolo 241 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A tal fine l'Autorità doganale dell'UE segue le priorità della politica doganale e garantisce i collegamenti e il coordinamento necessari con le attività antifrode dell'OLAF ***e dell'EPPO*** e con le indagini doganali nazionali.	2. A tal fine l'Autorità doganale dell'UE segue le priorità della politica doganale e garantisce i collegamenti e il coordinamento necessari con le attività antifrode dell'OLAF e con le indagini doganali nazionali***, nonché con le indagini delle procure nazionali competenti o di altre autorità nazionali competenti***.

Or. en

Emendamento 405
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 241 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A tal fine l'Autorità doganale dell'UE segue le priorità della politica doganale e garantisce i collegamenti e il coordinamento necessari con le attività antifrode dell'OLAF ***e dell'EPPO*** e con le indagini doganali nazionali.	2. A tal fine l'Autorità doganale dell'UE segue le priorità della politica doganale e garantisce i collegamenti e il coordinamento necessari con le attività antifrode dell'OLAF e con le indagini doganali nazionali***, nonché con le indagini penali dell'EPPO o di altre autorità nazionali competenti***.

Or. en

Emendamento 406
Deirdre Clune

Proposta di regolamento
Articolo 241 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A tal fine l'Autorità doganale dell'UE segue le priorità della politica doganale e garantisce i collegamenti e il coordinamento necessari con le attività antifrode dell'OLAF ***e*** dell'EPPO e con le indagini doganali nazionali.	2. A tal fine l'Autorità doganale dell'UE segue le priorità della politica doganale e garantisce i collegamenti e il coordinamento necessari con le attività antifrode dell'OLAF***,*** dell'EPPO ***e di EUROPOL*** e con le indagini doganali nazionali.

Or. en

Emendamento 407
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 242 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) allertare altre autorità in merito a rischi pertinenti per il loro lavoro;	(h) allertare altre autorità in merito a rischi pertinenti per il loro lavoro ***nonché segnalare sospetti di frode e di attività criminali***;

Or. en

Emendamento 408
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 243 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatte salve le competenze della Commissione e la sua approvazione preventiva, l'Autorità doganale dell'UE ***può***	Fatte salve le competenze della Commissione e la sua approvazione preventiva, l'Autorità doganale dell'UE

concludere accordi di lavoro con le autorità di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. Tali accordi non creano obblighi giuridici a carico dell'Unione.	***conclude*** accordi di lavoro con le autorità di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. Tali accordi non creano obblighi giuridici a carico dell'Unione. ***Essi conferiscono all'Autorità doganale dell'UE il potere di scambiare informazioni con le autorità dei paesi terzi, nonché migliori pratiche, e di condurre attività congiunte.***

Or. en

Emendamento 409
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 244 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. A uno Stato membro può essere conferito il potere, conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite in un atto delegato adottato conformemente al paragrafo 6, di avviare negoziati con un paese terzo al fine di concludere un accordo bilaterale sullo scambio di cui al paragrafo 1 o di mantenere un accordo esistente. Tale accordo bilaterale cesserà di applicarsi all'entrata in vigore di un accordo che prevede lo scambio di informazioni doganali tra l'Unione e il paese terzo interessato.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Dal punto di vista dell'attuazione, ciò non è auspicabile se limita la possibilità per gli Stati membri di decidere individualmente con i paesi terzi sui compiti nazionali (non UE). Ciò violerebbe la competenza degli Stati membri nell'attuazione della legislazione doganale nazionale e dell'UE.

Emendamento 410
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 244 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni e le procedure in conformità delle quali a uno Stato membro può essere conferito il potere di avviare i negoziati di cui al paragrafo 5. Queste contemplano una notifica da parte dello Stato membro interessato alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri del possibile contenuto dell'accordo bilaterale e una valutazione da parte della Commissione del suo impatto sul diritto dell'Unione e sui futuri negoziati a livello di Unione e specificano se il contenuto di detto accordo è limitato all'attuazione di obblighi dell'Unione o del diritto internazionale. L'atto delegato prevede inoltre il monitoraggio dell'attuazione di tali accordi.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Dal punto di vista dell'attuazione, ciò non è auspicabile se limita la possibilità per gli Stati membri di decidere individualmente con i paesi terzi sui compiti nazionali (non UE). Ciò violerebbe la competenza degli Stati membri nell'attuazione della legislazione doganale nazionale e dell'UE.

Emendamento 411
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 244 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica la Commissione decide,	***soppresso***

mediante un atto di esecuzione, se autorizzare lo Stato membro a concludere l'accordo bilaterale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 2.

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tale autorizzazione, debitamente giustificati dalla necessità di consentire in tempi rapidi lo scambio di informazioni richiesto, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

Dal punto di vista dell'attuazione, ciò non è auspicabile se limita la possibilità per gli Stati membri di decidere individualmente con i paesi terzi sui compiti nazionali (non UE). Ciò violerebbe la competenza degli Stati membri nell'attuazione della legislazione doganale nazionale e dell'UE.

Emendamento 412
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Thierry Mariani

Proposta di regolamento
Articolo 252 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) apposizione di un'indicazione dell'origine non conforme alle norme per la determinazione dell'origine non preferenziale;

Or. fr

Emendamento 413
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 252 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) mancato rispetto degli obblighi dell'importatore e dell'importatore presunto a norma degli articoli 20 e 21.

Or. en

Emendamento 414
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 252 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) mancato rispetto degli obblighi dell'importatore e dell'importatore presunto a norma degli articoli 20 e 21.

Or. en

Emendamento 415
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 252 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) mancato rispetto degli obblighi dell'importatore e dell'importatore presunto a norma degli articoli 20 e 21.

Or. en

Emendamento 416
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 253 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 254, gli Stati membri possono prevedere sanzioni supplementari per le infrazioni doganali di cui all'articolo 252 e per tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.	1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 254, gli Stati membri possono prevedere sanzioni supplementari per le infrazioni doganali di cui all'articolo 252 e per tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. ***La Commissione europea, gli Stati membri e l'Autorità doganale dell'UE si scambiano regolarmente le migliori pratiche e le metodologie applicabili in materia di audit e calcolo delle sanzioni, al fine di migliorare la convergenza e la coerenza delle sanzioni in tutta l'UE. La Commissione valuta periodicamente se le sanzioni applicate dagli Stati membri siano sufficienti a raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2 e, se necessario, adotta provvedimenti adeguati.***

Or. en

Emendamento 417
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 254 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le sanzioni applicate per le infrazioni doganali di cui all'articolo 252 ***assumono almeno una o più delle seguenti forme e si garantisce nel contempo*** che ***esse*** siano effettive, proporzionate e dissuasive e tengano conto delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 247 e delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 248:	***Se sono*** applicate ***sanzioni*** per le infrazioni doganali di cui all'articolo 252***, ciascuno Stato membro prevede sanzioni*** che siano effettive, proporzionate e dissuasive e tengano conto delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 247 e delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 248:

Or. en

Motivazione

Gli autori dell'emendamento non condividono la proposta di disposizioni sanzionatorie

dell'UE con pene minime, poiché spetta agli Stati membri determinare il livello di sanzionamento del comportamento e compete ai giudici comminare la pena definitiva.

Emendamento 418
Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 254 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, inclusa, se del caso, una transazione in sostituzione di una sanzione penale, e calcolato sulla base degli importi minimi o delle percentuali seguenti:	***soppresso***
i) se l'infrazione incide sui dazi doganali e sulle altre imposte, l'onere pecuniario è calcolato in base all'importo dei dazi doganali e delle altre imposte elusi con le seguenti modalità:	
(1) se l'infrazione è stata commessa intenzionalmente, l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra il 100 % e il 200 % dell'importo dei dazi doganali e delle altre imposte elusi;	
(2) negli altri casi l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra il 30 % e il 100 % dell'importo dei dazi doganali e delle altre imposte elusi;	
ii) se non è possibile calcolare l'onere pecuniario conformemente al punto i), esso è calcolato in base al valore in dogana delle merci con le seguenti modalità:	
(1) se l'infrazione è stata commessa intenzionalmente, l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra il 100 % e il 200 % dell'importo del valore in dogana delle merci;	
(2) negli altri casi l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra il 30 % e il 100 % dell'importo del valore in dogana	

delle merci;

iii) se l'infrazione doganale non riguarda merci specifiche, l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra 150 EUR e 150 000 EUR;

Or. en

Motivazione

Gli autori dell'emendamento non condividono la proposta di disposizioni sanzionatorie dell'UE con pene minime, poiché spetta agli Stati membri determinare il livello di sanzionamento del comportamento e compete ai giudici comminare la pena definitiva.

Emendamento 419
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 254 – comma 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) se l'infrazione doganale riguarda gli obblighi dell'importatore presunto, l'onere pecuniario è pari a un importo fino al 10 % del fatturato totale dell'importatore nell'esercizio precedente;

Or. en

Emendamento 420
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 254 – comma 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) se l'infrazione doganale riguarda gli obblighi dell'importatore presunto, l'onere pecuniario è pari a un importo fino al 4 % del fatturato totale dell'importatore nell'esercizio precedente;

Or. en

Emendamento 421
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 256 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione verifica la relazione e la trasmette successivamente agli Stati membri per informazione.	4. La Commissione verifica la relazione e la trasmette successivamente agli Stati membri ***e al Parlamento europeo*** per informazione.

Or. en

Emendamento 422
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 256 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione verifica la relazione e la trasmette successivamente ***agli Stati membri*** per informazione.	4. La Commissione verifica la relazione e la trasmette successivamente ***al Parlamento europeo e al Consiglio*** per informazione.

Or. en

Emendamento 423
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 258 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il ... [OP: si prega di inserire la data: ***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti e presenta una relazione	Entro il ... [OP: si prega di inserire la data: ***tre*** anni dalla data di entrata in vigore], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti e presenta una relazione

in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.	in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Or. en

Emendamento 424
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal ***1° marzo 2028***:	2. Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal ***giorno di entrata in vigore del presente regolamento***:

Or. en

Emendamento 425
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal ***1° marzo 2028***:	2. Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal ***giorno di entrata in vigore del presente regolamento***:

Or. en

Emendamento 426
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le funzionalità del centro doganale	3. Le funzionalità del centro doganale

digitale dell'UE di cui all'articolo 29 sono pienamente operative entro il 31 dicembre ***2037***.	digitale dell'UE di cui all'articolo 29 sono pienamente operative entro il 31 dicembre ***2032***.

Or. en

Motivazione

In base alle indicazioni del relatore.

Emendamento 427
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le funzionalità del centro doganale digitale dell'UE di cui all'articolo 29 sono pienamente operative entro il 31 dicembre ***2037***.	3. Le funzionalità del centro doganale digitale dell'UE di cui all'articolo 29 sono pienamente operative entro il 31 dicembre ***2032***.

Or. en

Emendamento 428
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli operatori economici possono iniziare ad adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma del presente regolamento utilizzando il centro doganale digitale dell'UE a decorrere dal 1º marzo ***2032***.	4. Gli operatori economici possono iniziare ad adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma del presente regolamento utilizzando il centro doganale digitale dell'UE a decorrere dal 1º marzo ***2029***.

Or. en

Emendamento 429

Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dello sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 72. Se del caso, la Commissione può presentare una proposta legislativa al fine di garantire un'equa ripartizione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri in relazione all'accertamento e alla responsabilità dell'obbligazione doganale all'importazione.	6. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dello sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 72. Se del caso, la Commissione può presentare una proposta legislativa al fine di garantire un'equa ripartizione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri in relazione all'accertamento e alla responsabilità dell'obbligazione doganale all'importazione. ***Tale relazione è resa pubblica.***

Or. en

Emendamento 430
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dello sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 72. Se del caso, la Commissione può presentare una proposta legislativa al fine di garantire un'equa ripartizione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri in relazione all'accertamento e alla responsabilità dell'obbligazione doganale all'importazione.	6. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dello sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 72. Se del caso, la Commissione può presentare una proposta legislativa al fine di garantire un'equa ripartizione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri in relazione all'accertamento e alla responsabilità dell'obbligazione doganale all'importazione. ***Tale relazione è resa pubblica.***

Or. en

Emendamento 431
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare in particolare:	7. Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione***, che rende pubblica,*** per valutare in particolare:

Or. en

Emendamento 432
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare in particolare:	7. Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione***, che rende pubblica,*** per valutare in particolare:

Or. en

Emendamento 433
Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro

Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Entro il 31 dicembre ***2035*** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare in particolare:	7. Entro il 31 dicembre ***2031*** la Commissione ***pubblica e*** presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare in particolare:

Or. en

Emendamento 434
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Entro il 31 dicembre ***2035*** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare in particolare:	7. Entro il 31 dicembre ***2029*** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare in particolare:

Or. en